

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (5 ^a Senato e V Camera)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	21
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	46
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	56
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	63
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	68
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	116
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	122
AGRICOLTURA (XIII)	»	133

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	136
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	139
<i>INDICE GENERALE</i>	»	140

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 3 novembre 2011.

Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	4
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2012-2014.	
Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti	4

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente della 5^a Commissione del Senato AZZOLLINI. — Interviene il presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, accompagnato dai dottori Maurizio Meloni, Luigi Mazzillo, Maurizio Pala, Enrico Flaccadoro, Paolo Peluffo, Luigi Caso e Simonetta Rosa.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e del segnale audio-video, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ovi concordino le Commissioni congiunte, il Presidente del Senato ha già annunciato il proprio assenso.

Concordano le Commissioni congiunte e la pubblicità è attivata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2012-2014.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende la parola il presidente della Corte dei conti, Luigi GIAMPAOLINO.

Ai quesiti posti dai senatori Massimo GARAVAGLIA (LNP), LEGNINI (PD), MASCITELLI (IdV) e MORANDO (PD), replicano il presidente Luigi GIAMPAOLINO ed i dottori Enrico FLACCADORO, Luigi MAZZILLO e Maurizio PALA.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Dichiara altresì conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (*Seguito dell'esame e rinvio*)

5

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO, indi del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 26 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni riprendono l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo

8. In particolare si passa all'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.012.

Oriano GIOVANELLI (PD), intervenendo in merito al proprio articolo aggiuntivo 8.012, ne illustra il contenuto. Ricorda come lo stesso sia volto ad assicurare maggiore trasparenza degli eletti nei confronti degli elettori e dei colleghi. Si propone, infatti, l'istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, in cui i soggetti interessati dovranno dichiarare, in particolare, le modifiche intervenute al proprio patrimonio o a quello dei congiunti nonché eventuali incarichi che vi sono stati durante il mandato.

Auspica, dunque, che l'articolo aggiuntivo possa essere accolto, così da non « schiacciare » il provvedimento in esame sul solo profilo penalistico ma da affrontare anche i temi che attengono alla trasparenza per coloro che rivestono incarichi pubblici. Ciò in linea anche con quanto previsto sulla materia negli altri paesi dell'Unione europea.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.012.

Oriano GIOVANELLI (PD), illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.06, evidenziando come possa apparire inusuale che un deputato dell'opposizione proponga una delega legislativa al Governo. Tuttavia, ha ritenuto che in questo caso fosse il metodo più corretto da seguire per realizzare una riorganizzazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche nonché di controllo per il contrasto alla corruzione nel settore, con un *focus* sui provveditorati alle opere pubbliche, che sono stati recentemente al centro di indagini giudiziarie.

Il proprio articolo aggiuntivo 8.06 reca, quindi, una delega articolata e chiara al Governo per affrontare tale problematica.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.06.

Oriano GIOVANELLI (PD), illustra il proprio articolo aggiuntivo 8.07, ricordando come spesso la materia degli arbitrati relativi alle pubbliche amministrazioni venga indicata come foriera di situazioni caratterizzate da opacità dei comportamenti. L'articolo aggiuntivo in questione è dunque finalizzato ad evitare forme di « mercato » degli arbitrati.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea l'importanza dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.07, che attiene ad una questione più volte affrontata in più sedi. Sarebbe, a suo avviso, necessario che il Parlamento intervenisse sulla materia prevedendo forme di controllo serio sugli arbitrati nelle pubbliche amministrazioni. Gli arbitrati, infatti, creano spesso disfunzioni e situazioni di poca chiarezza nell'azione amministrativa.

Federico PALOMBA (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.07.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.07.

Oriano GIOVANELLI (PD), intervenendo in merito ai propri articoli aggiuntivi 8.08 e 8.09, ne illustra il contenuto.

Essi attengono agli incarichi dei dirigenti pubblici che, in qualità di servitori dello Stato, non dovrebbero poter cumulare un numero di funzioni illimitate ed emolumenti incontrollati. A suo avviso, dovrebbe essere in particolare consentito svolgere un incarico extra solo nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, così da non allontanarsi dalla propria funzione principale. Il proprio articolo aggiuntivo 8.08, a sua volta, prevede che l'incremento della retribuzione derivante dall'esecuzione degli incarichi non possa superare il 20 per cento della retribuzione lorda onnicomprensiva percepita nell'anno precedente il conferimento dell'incarico ovvero la nomina ad arbitro.

Federico PALOMBA (IdV) sottoscrive gli articoli aggiuntivi Giovanelli 8.08 e 8.09.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea come si tratti di una annosa questione; tempo fa sono stati disciplinati gli incarichi dei dirigenti. Con l'articolo aggiuntivo in esame si propone di fissare un tetto del venti per cento; preannuncia dunque il voto a favore tenuto conto della anomalia della situazione che si viene a creare quando si fa riferimento anche ad incarichi quali consulenze, collaudi, presenze nei consigli di amministrazione.

Prende peraltro atto che la maggioranza non vuole affrontare questo tema. Ribadisce come sia fortemente preoccupante il fatto che molti dirigenti non si occupino, di fatto, della funzione cui sarebbero deputati per svolgere numerosi altri incarichi nella pubblica amministrazione.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come sarebbe stato immaginabile che almeno articoli aggiuntivi come quelli in discussione fossero accolti dalla maggioranza. Essi sono, infatti, volti a razionalizzare la questione del cumulo di incarichi per i dirigenti della pubblica amministrazione intesi in senso ampio. Era un argomento importante, da affrontare in questa sede, eventualmente con ulteriori approfondimenti, se ritenuti necessari.

Rileva infatti come, nel momento in cui si chiedono forti sacrifici ai cittadini e vi è una scarsità di risorse disponibili, un tema come quello in discussione poteva essere un elemento da considerare. L'introduzione del tetto del 20 per cento, proposto dall'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.08, di cui è cofirmataria, ha una finalità moralizzatrice e di razionalizzazione delle spese che dovrebbe essere condivisa da tutti i gruppi.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore per la I Commissione*, rileva come il parere sugli articoli aggiuntivi Giovanelli 8.08 e 8.09 sia distinto: da una parte, sull'articolo aggiuntivo 8.08 vi è un problema di formulazione – non essendo riferibile al testo il rinvio agli articoli 4 e 5 – ed invita i presentatori a riformularlo ai fini dell'esame nell'ambito del Comitato dei nove.

Invita invece al ritiro dell'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.09, poiché incide su una materia che è stata recentemente affrontata dal legislatore e su cui non appare pertanto opportuno ritornare dopo un così breve lasso di tempo.

Oriano GIOVANELLI (PD) preso atto di quanto testè evidenziato dalla relatrice Santelli ritira i propri articoli aggiuntivi 8.08 e 8.09.

Si sofferma quindi sul proprio articolo aggiuntivo 8.010, che riguarda il regime degli incarichi dei magistrati e degli avvocati dello Stato, per i quali vige il cosiddetto fuori ruolo. Erroneamente si ritiene di aver risolto il problema ma, come si evince anche da quanto riportato oggi da molti organi di stampa, le questioni da risolvere sono ancora molte. Sono ancora numerosi gli incarichi per i quali è tuttora consentito percepire una doppia indennità con conseguenti profili problematici: oltre che per quanto riguarda gli emolumenti, non può essere possibile che venga svolto, di fatto, in maniera permanente un mestiere diverso da quello per cui si è assunti e che vi siano figure che diventano controllori e controllati al tempo stesso, come accade per coloro che svolgono per anni e anni la funzione di consigliere del ministro.

Mario TASSONE (UdCpTP) ritiene importante la questione in discussione; a suo avviso desta, ad esempio, particolare preoccupazione la prassi di avere nello staff del ministro della giustizia magistrati che, da una parte, sono indipendenti per la loro funzione e, dall'altra parte, sono sottoposti alle direttive di direttori generali del ministero e del ministro stesso.

L'articolo aggiuntivo in questione tenta quindi giustamente di risolvere una questione che esiste nel concreto.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il problema sia più ampio rispetto a quanto evidenziato dal collega Tassone. A suo avviso, ha sempre destato particolare preoccupazione il fatto che molti giudici amministrativi svolgano per molto tempo il loro incarico unitamente a funzioni di vicesegretari generali o di consiglieri presso la presidenza del Consiglio. Occorre dunque una razionalizzazione della materia che ponga anche limiti di durata ai collocamenti fuori ruolo e che preveda garanzie al momento del rientro alle proprie funzioni.

Ritiene che questa poteva essere la sede opportuna per affrontare tale tematica, invece si continua ad incidere solo su questioni che oltretutto non sono particolarmente sentite dall'opinione pubblica.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, ritiene che l'argomento in discussione debba essere valutato con estrema attenzione. Ricorda, quindi, di avere già evidenziato quale siano, a suo giudizio, le principali problematiche connesse alla mancanza di una adeguata disciplina che regoli l'assegnazione dei magistrati ad altri incarichi. In primo luogo, questo incide negativamente sulla cronica carenza di copertura degli organici della magistratura. In secondo luogo, osserva come molti enti e istituti attribuiscono incarichi a magistrati per ottenerne la benevolenza ed attribuirsi un'immagine di legalità, a copertura di attività illegali e rientranti nell'ambito del fenomeno corruttivo. Il provvedimento in esame deve quindi dare un forte segnale di contrasto,

riducendosi altrimenti ad un mero manifesto. Auspica quindi che il Governo possa rivedere i pareri espressi sugli emendamenti in questione in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) ricorda come vi siano talune proposte di legge sul tema del distacco di magistrati in particolare presso il Ministero della giustizia e ritiene che le stesse dovrebbero essere calendarizzate. Sottolinea come il fenomeno in questione si ripeta in modo vistoso indipendentemente dai governi in carica. Ritiene comunque che la pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia dell'elenco dei magistrati distaccati rappresenti un primo importante risultato.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) fa presente come il proprio gruppo abbia attentamente valutato le proposte emendative in questione, esprimendo l'auspicio che il Governo possa fare altrettanto in vista dell'esame in Assemblea. Si tratta, infatti, di proposte emendative che pongono delle questioni molto importanti, che appare opportuno disciplinare nell'ambito di questo provvedimento, e che hanno riflessi non trascurabili anche sotto il profilo previdenziale e pensionistico.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che un'ulteriore riflessione possa essere fatta da parte del Governo, purché si tenga conto di alcuni elementi. Ricorda, in primo luogo, come vi sia stata una forte riduzione dei magistrati assegnati al Ministero della giustizia. Rileva quindi la necessità di norme adeguatamente ponderate che, ove incidano sulla retribuzione percepita dal magistrato, non rappresentino un disincentivo allo svolgimento di incarichi fuori ruolo. Sulla durata degli incarichi fuori ruolo, ricorda inoltre come vi siano anche delle indicazioni del CSM. Ritiene quindi che si debba porre un freno agli incarichi fuori ruolo, ma conferma il parere contrario sulle proposte emendative in questione, che dovrebbero essere diversamente formulate e bilanciate.

Mario TASSONE (UdCpTP) osservando come i problemi di formulazione degli emendamenti potrebbero essere facilmente risolti già nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, sottolinea come, a tal fine, sarebbe piuttosto necessario che il Governo assumesse una posizione di ferma e decisa condivisione dei principi che sono alla base degli emendamenti in questione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Giovanelli 8.010.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza se sia possibile fissare un orario di chiusura per l'odierna seduta delle Commissioni riunite. Propone che, ove possibile, i lavori si concludano alle ore 15.15, precisando che tale orario è conforme alle indicazioni provenienti da vari colleghi, anche rappresentanti di gruppi di opposizione in Commissione giustizia, con i quali si è consultato.

Federico PALOMBA (IdV) condivide la proposta dell'onorevole Costa.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, premesso che si rimette alla volontà dei gruppi, ritiene che i lavori dovrebbero proseguire anche oltre le 15.15, anche perché gli emendamenti che restano da esaminare sono molto numerosi.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prende atto che, da parte dei rappresentanti dei gruppi, non vi è contrarietà alla proposta del deputato Costa di interrompere i lavori alle ore 15.15. Avverte che, in ogni caso, l'esame del provvedimento dovrà concludersi necessariamente entro martedì 8 novembre in quanto la discussione in Assemblea inizierà lunedì 14 novembre e le Commissioni competenti in sede consultiva devono disporre del tempo necessario per esprimersi sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Roberto GIACHETTI (PD), illustrando il suo articolo aggiuntivo 8.011, sottolinea che lo stesso intende affermare alcuni principi che sono, a suo avviso, di buon senso: che non si può essere titolari, nello stesso tempo, di due incarichi; che non si può rivestire un incarico in posizione di fuori ruolo per un tempo indefinito; e che non si può essere retribuiti per due incarichi, ma si deve essere retribuiti solo per l'incarico che effettivamente si svolge.

Replicando poi al deputato Paolini, ricorda che un presidente di un'autorità amministrativa indipendente che è anche magistrato ha denunciato di recente nel corso di una trasmissione televisiva che le disposizioni vigenti non gli permettono di rinunciare ad una delle due retribuzioni che gli vengono corrisposte: si tratta evidentemente di un effetto paradossale di una normativa che non si preoccupa di disciplinare la retribuzione dei magistrati posti in aspettativa perché titolari di incarichi esterni alla magistratura.

Sottolinea, inoltre, che sarebbe auspicabile che in futuro determinati ruoli potessero essere ricoperti anche da persone che non siano magistrati, pur avendo una adeguata competenza e preparazione, non necessariamente giuridica.

In definitiva, il suo articolo aggiuntivo propone misure di razionalizzazione della spesa pubblica e dell'impiego del personale.

Manlio CONTENUTO (Pdl) ritiene che le questioni poste dall'articolo aggiuntivo in esame dovrebbero essere valutate dal Governo più attentamente. Propone pertanto l'accantonamento della proposta emendativa, anche per studiare una migliore formulazione della stessa. Infatti, da una parte, è necessario curare il coordinamento con le disposizioni già approvate in materia di trasparenza nel conferimento degli incarichi nonché con quelle dell'ordinamento giudiziario, e, dall'altra, occorre evitare che l'esclusione della doppia retribuzione diventi un disincentivo o una barriera all'assunzione di incarichi da

parte dei magistrati. A suo avviso, si potrebbe valutare l'ipotesi, oltre che di una riformulazione dell'articolo aggiuntivo tesa a risolvere questi problemi, di una delega al Governo per una disciplina della materia.

Roberto GIACHETTI (PD) si dichiara favorevole all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo in vista di una sua riformulazione, ma non a delegare la disciplina di questa materia al Governo.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame si basi su due principi condivisibili: che il contributo dei magistrati nell'ambito della pubblica amministrazione sia importante a vada conservato e che, d'altra parte, l'attività svolta fuori ruolo dai magistrati e dai procuratori non possa prolungarsi per un tempo indefinito. D'altra parte, la formulazione della norma non è pienamente soddisfacente: ad esempio, così com'è formulata, la disposizione non è riferibile al conferimento di incarichi presso le autorità amministrative indipendenti. Inoltre, occorre, a suo parere, prevedere che il titolare dell'incarico possa scegliere tra la retribuzione di magistrato oppure l'indennità prevista per l'incarico rivestito in aspettativa.

Le Commissioni deliberano di accantonare l'articolo aggiuntivo Giachetti 8.011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Rao 8.02 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Di Pietro 8.03.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, sulla base delle intese intercorse tra i gruppi, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani. (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 10

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.25.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, propone alle Commissioni l'adozione come testo base

del disegno di legge costituzionale n. 4620 del Governo, confermando che successivamente alla presentazione delle proposte emendative si procederà alla costituzione di un Comitato ristretto.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda che nella seduta del 2 novembre scorso aveva proposto che i relatori proponessero un testo che tenesse conto di quanto emerso nel corso delle audizioni e del dibattito da offrire come base della discussione, evitando di procedere ad una lunga fase emendativa. Prende atto che oggi si propone l'adozione come testo base del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo e ritiene che ciò non vada nella direzione auspicata per garantire una celere approvazione della riforma, in considerazione anche delle persistenti e sempre più forti attacchi speculativi contro l'Italia nei mercati internazionali. Sottolinea che il Parlamento in questo momento dovrebbe assumere un gesto di condivisione e unità nell'interesse generale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, osserva come la procedura proposta sia volta ad una

rispettosa valutazione delle posizioni che i gruppi intenderanno formalizzare e conferma l'intenzione di rispettare il calendario dei lavori stabilito dalla Conferenza dei presidenti dei Gruppi, che prevede l'avvio della discussione in Assemblea nella giornata del 14 novembre. In proposito ritiene che, ferma restando la scadenza per la presentazione delle proposte emendative, già fissata per la giornata di lunedì 7 novembre alle ore 14, il Comitato ristretto potrebbe esaminare il testo nelle giornate di martedì 8 e mercoledì 9 novembre per concludere i lavori in Commissione nella giornata di giovedì 10 novembre.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che, successivamente alla presentazione del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa, si è aperta un'ampia riflessione, nell'ambito della quale le diverse forze politiche hanno avuto la possibilità di elaborare possibili alternative e correttivi rispetto al testo presentato dall'Esecutivo. Ritiene, pertanto, che l'assunzione come testo base del disegno di legge costituzionale non debba pregiudicare la discussione nel merito delle proposte emendative che verranno presentate per migliorare i contenuti del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, sottolinea come la scelta dei relatori di non presentare un proprio testo sia dettata dalla volontà di rispettare i lavori dell'istituendo Comitato ristretto.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) prende atto che la proposta della presidenza di adottare come testo base il disegno di legge del Governo ha natura esclusivamente tecnica e che c'è la volontà dei presidenti, in quanto relatori, di modificare il provvedimento alla luce del dibattito e delle audizioni. Ritiene pertanto che esistano le condizioni per migliorare il testo in modo concorde. In attesa di conoscere le modifiche che la maggioranza intende apportare al testo del Governo,

preannuncia l'astensione del proprio gruppo dalla votazione per l'adozione del testo base.

Pier Paolo BARETTA (PD), propone di considerare il testo del Governo come riferimento per la presentazione delle proposte emendative, senza procedere tuttavia ad un voto formale per l'adozione del medesimo come testo base.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, evidenzia come la votazione in ordine all'adozione del testo base abbia un carattere eminentemente tecnico, in quanto consente di individuare il testo al quale dovranno riferirsi le proposte emendative.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottolinea che, in caso di concorrenza di più proposte di legge sulla stessa materia, l'adozione di un testo base è un passaggio non soltanto prescritto dal regolamento, ma necessario nel momento in cui si passi alla presentazione degli emendamenti, i quali devono per forza di cose riferirsi tutti al medesimo testo. Si tratta quindi solo di applicare il regolamento della Camera.

Massimo VANNUCCI (PD), pur prendendo atto che i relatori non hanno ritenuto opportuno proporre un proprio testo ed evidenziando come ciò non rappresenti un segnale positivo, conferma che la volontà di addivenire ad un testo condiviso non viene pregiudicata.

Mario TASSONE (UdCpTP), dopo aver richiamato le proprie perplessità sul provvedimento in esame, manifestate diffusamente nella seduta di ieri, ricorda che sempre nella seduta di ieri i presidenti e relatori erano stati da alcune parti sollecitati a presentare un proprio testo, elaborato alla luce del dibattito e delle audizioni, da adottare come testo base al quale riferire gli emendamenti. Occorre prendere atto che i presidenti e relatori hanno scelto di seguire un'altra strada.

Roberto ZACCARIA (PD) premesso che, alla luce del dibattito parlamentare fin qui svolto e dei contributi portati dagli esperti auditi dalle Commissioni, il testo del disegno di legge del Governo appare arretrato e migliorabile, prende atto che la proposta della presidenza di adottare come testo base il disegno di legge del Governo ha valenza solo tecnico-procedurale e che c'è la disponibilità a rivedere il testo. Peraltro, non essendo a conoscenza delle modifiche che saranno apportate al testo del Governo ed essendo questo allo stato non soddisfacente, preannuncia che il suo gruppo non potrà votare a favore dell'adozione del disegno di legge del Governo come testo base.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'osservare che le regole procedurali sono interpretate in modo formale o elastico a seconda delle contingenti convenienze politiche, sottolinea come il disegno di legge costituzionale del Governo sia solo il penultimo dei progetti presentati, essendo stato annunciato il 29 marzo 2011, ma effettivamente trasmesso alla Camera solo lo scorso 15 settembre. Ritiene, pertanto, grave la circostanza che, al termine dell'istruttoria legislativa, non si sia riusciti ad elaborare un testo che tenesse conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni, in modo da semplificare il successivo lavoro sulle proposte emendative. Esprime, pertanto, la contrarietà del proprio gruppo al percorso procedurale indicato dalla presidenza delle Commissioni riunite.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur prendendo atto della decisione dei presidenti e relatori di proporre l'adozione come testo base del disegno di legge costituzionale del

Governo, chiede che almeno dichiarino che si terrà conto delle proposte di legge abbinate nelle valutazioni del Comitato ristretto. Fa presente che in tale caso il suo gruppo potrebbe valutare l'astensione rispetto alla proposta di adozione del testo base.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore per la V Commissione*, assicura che verranno valutate attentamente tutte le proposte emendative, le quali, a suo avviso, riproporranno in larga misura il contenuto delle proposte di legge presentate, osservando che il testo potrà essere migliorato nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) rileva che il percorso tecnico tracciato dai presidenti e relatori rappresenti un atto di rispetto nei confronti dei componenti delle Commissioni e osserva che non è opportuno attardarsi in una disputa procedurale quando è necessario addivenire ad un risultato condiviso.

Renato CAMBURSANO (IdV) annuncia che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione sull'adozione del testo base e sulla costituzione del Comitato ristretto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, deliberano di assumere come testo base per l'ulteriore esame il disegno di legge costituzionale n. 4620 del Governo, nonché la costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 79, comma 9, del Regolamento. I presidenti si riservano di nominarne i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. Emendamenti C. 4624-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Emendamenti C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 1720 Giulietti, C. 1918 Maran e C. 4534 Governo, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	15
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	19
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	20
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.45.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

Emendamenti C. 4624-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Emendamenti C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.55.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 15.45.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.
C. 1720 Giulietti, C. 1918 Maran e C. 4534 Governo, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2011.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4534 Governo, approvato dal Senato.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge C. 4534 Governo, approvato dal Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 14 di lunedì 7 novembre prossimo. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4517 Governo, approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VII, VIII, IX e XI, il parere favorevole con una condizione della V Commissione e il parere di nulla osta della XII Com-

missione. La X Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere.

Avverte inoltre che i relatori hanno predisposto un emendamento (*vedi allegato 1*) per recepire la condizione posta nel proprio parere dalla V Commissione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, ricorda che, oltre alle tre intese già all'esame della Commissione (C. 4517, C. 4518 e C. 4569), è stata sottoposta dal Governo al Parlamento l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (C. 4716, approvato dal Senato).

Esprime l'auspicio che l'esame dei disegni di legge ricordati proceda celermente, trattandosi di provvedimenti attesi dagli aderenti alle diverse confessioni religiose interessate, che nel complesso sono, in Italia, diverse decine di migliaia di persone. Ricorda infatti che, in mancanza di una disciplina generale sulla libertà religiosa, il ricorso allo strumento dell'intesa con lo Stato italiano è sempre più utilizzato dalle confessioni non cattoliche. Aggiunge che la modifica richiesta dalla Commissione bilancio è necessaria in quanto la norma di copertura deve essere ormai riferita al 2012, ma d'altra parte provoca un ulteriore rallentamento dell'iter in quanto comporta una nuova deliberazione del Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori e delibera di conferire ai medesimi, deputati Distaso e Zaccaria, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che tutti i rappresentanti dei gruppi hanno richiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa e che si è in attesa che il Governo comunichi la propria posizione al riguardo. Ove i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa

non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4518 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, VI, VII, VIII, IX e XI, il parere favorevole con una condizione della V Commissione e il parere di nulla osta della XII Commissione. La X Commissione ha comunicato che non esprimerà il parere.

Avverte inoltre che i relatori hanno predisposto un emendamento (*vedi allegato 2*) per recepire la condizione posta nel proprio parere dalla V Commissione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Roberto ZACCARIA (PD) si richiama alle considerazioni generali da lui espresse con riferimento al disegno di legge C. 4517.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento dei relatori e delibera di conferire ai medesimi, deputati Distaso e Zaccaria, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che tutti i rappresentanti dei gruppi hanno richiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa e che si è in attesa che il

Governo comunichi la propria posizione al riguardo. Ove i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 4569 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni V e VI.

Roberto ZACCARIA (PD) si richiama alle considerazioni generali da lui espresse con riferimento al disegno di legge C. 4517.

La Commissione delibera di conferire ai relatori, deputati Distaso e Zaccaria, mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che tutti i rappresentanti dei gruppi hanno richiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa e che si è in attesa che il Governo comunichi la propria posizione al riguardo. Ove i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2011.

Mario TASSONE (UdCpTP) e Paolo FONTANELLI (PD) si riservano di intervenire nella fase dell'esame degli emendamenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che il disegno di legge in esame dovrebbe costituire l'occasione per una riflessione sui cambiamenti provocati nel sistema istituzionale dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che, a suo avviso, sono enormemente diversi da quelli perseguiti dal legislatore costituzionale nel 2001.

Si credeva allora che il conferimento alle regioni di ampie autonomie avrebbe portato ad una dialettica virtuosa tra le regioni, mentre di fatto si è costituita una contrapposizione tra il sistema delle regioni nella sua unità e il Governo nazionale. Quest'ultimo spesso si riduce a svolgere il compito di gendarme che controlla la tenuta del sistema finanziario delle singole regioni.

Ci si è affidati al metodo dell'elencazione delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato e concorrente tra lo Stato e le regioni, che si è dimostrato poi inadeguato, al punto che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dovuto integrare in molti punti la disciplina in materia, con specificazioni che sono apparse necessarie ma non erano immaginate nel disegno di revisione costituzionale.

Infine, si è trascurato un punto fondamentale: la costituzione di una sede parlamentare di confronto tra le istanze regionali e quelle nazionali. È mancato cioè il Senato delle regioni. La mancanza di questo organo necessario ha fatto sì che la funzione di raccordo tra lo Stato e le

autonomie territoriali sia stata assunta dal sistema delle conferenze dei livelli di governo, che, in mancanza di una disciplina della sua attività interna, agisce sulla basi di prassi che spesso non assicurano nemmeno il requisito essenziale della pubblicità e trasparenza delle discussioni e delle decisioni. Si tratta di problemi istituzionali della massima rilevanza, dei quali è necessario prendere coscienza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 14 di martedì 8 novembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Atto n. 407.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

Mario TASSONE (UdCpTP) rileva che quello in esame è l'ennesimo provvedimento di riorganizzazione di ministeri che

la Commissione esamina dall'inizio della legislatura. Ritiene necessario un chiarimento su alcune questioni e chiede pertanto al presidente di assicurare nella prossima seduta la presenza di un rappresentante del Governo per il Ministero interessato.

Donato BRUNO, *presidente*, risponde che sarà sua cura informare il Governo della richiesta del deputato Tassone. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Atto n. 408.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 16.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.
(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.
(COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.
(COM(2011)561 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4517 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

ART. 27.

Al comma 1, sostituire le parole da: valutati in euro 230.000 sino a: a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: valutati in euro 230.000 per l'anno 2012 e in euro 130.000 a decorrere dall'anno 2013.

27. 1. I relatori.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 4518 Governo, approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

ART. 33.

Al comma 1, sostituire le parole da: valutati in euro 10.000 sino a: a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: valutati in euro 10.000 per l'anno 2012 e in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2013.

33. 1. I relatori.

(Approvato)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)	23
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere)	25

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Atto n. 399.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Scelli, ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*) e che l'onorevole Ferranti ha presentato a nome del suo gruppo una

proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) auspica che il relatore possa integrare la sua proposta di parere con i rilievi contenuti nella proposta alternativa da lei presentata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, osserva che in alcuni punti le due proposte sono sostanzialmente coincidenti. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo entro la quale la Commissione dovrà esprimere il parere sullo schema di decreto in esame.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.

C. 4568, approvata dalla 1ª Commissione del Senato, ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Sisto, impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge C. 4568, approvata all'unanimità in sede deliberante presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, reca norme volte a favorire la ricerca delle persone scomparse ed è composta di un unico articolo.

L'articolo 1, al comma 1, introduce l'obbligo per chiunque, indipendentemente dai rapporti di parentela, di denunciare la scomparsa di persone che, allontanatesi dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora senza darne conto ad alcuno senza plausibili motivi, mettano a rischio la propria vita.

La denuncia va resa agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale.

Ai sensi del comma 2, qualora la denuncia venga raccolta dagli agenti della polizia locale questi sono tenuti a trasmetterla immediatamente al più vicino tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati (Ced), presso il Ministero dell'interno.

Il comma 3 prevede che copia della denuncia sia immediatamente rilasciata ai presentatori.

Il comma 4 prescrive che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuova l'immediato avvio delle ricerche dandone contestuale comunicazione al prefetto per le iniziative di competenza. Si specifica altresì che il prefetto può avvalersi, nell'intraprendere

le opportune iniziative, del concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche con esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

Le informazioni comunque in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio anche alla banca dati nazionale del DNA, istituita dalla legge n. 85/2009.

Il comma 5 impone a coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona l'obbligo, in caso di ritrovamento, di darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.

Il comma 6 configura la violazione dell'obbligo di denuncia, in caso di inosservanza senza giustificato motivo da parte di persone diverse dai congiunti, come un illecito amministrativo (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro), al quale si applicano le procedure relative all'accertamento di cui alla legge n. 689/1981 con competenza in capo al Prefetto.

Ai sensi del comma 7, gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine il comma 8 fissa l'entrata in vigore della presente legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

ritenuto opportuno modificare il predetto codice anche nella parte in cui, all'articolo 76, comma 4, prevede che sia esteso al processo amministrativo quanto disposto dall'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, secondo cui il collegio per ciascuna causa, qualora all'udienza siano chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, deve essere formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano, senza richiamare anche il comma 3 del predetto articolo 114, che stabilisce che al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale determina con decreto la composizione del collegio giudicante per ogni udienza di discussione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 275 del codice;

il richiamato rinvio all'articolo 114, comma 4, non consente quindi l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 6, settimo comma, della legge n. 186 del 1982, secondo la quale doveva essere prevista la formazione trimestrale dei collegi consentendo la rotazione dei componenti dei medesimi;

sottolineata l'opportunità di reintrodurre nel processo amministrativo il principio della periodica rotazione dei com-

ponenti dei collegi, peraltro prevista per il processo civile, in quanto altrimenti i collegi del giudice amministrativo sarebbero inderogabilmente formati dal presidente e dal consigliere più anziano;

ritenuto che:

il nuovo comma 2 dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, appare introdurre una disciplina eccessivamente rigorosa in materia di lite temeraria nell'ipotesi in cui « la decisione è fondata su ragioni manifeste ed orientamenti giurisprudenziali consolidati », estendendo all'intero processo amministrativo quanto attualmente previsto dal codice degli appalti;

la nuova disciplina in materia di lite temeraria appare in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto penalizza il diritto di difesa, inteso come il diritto ad accedere alla giurisdizione per la tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, che non dovrebbe subire delle limitazioni in ragione del maggiore o minore consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia reintrodotta nel processo amministrativo il principio della rotazione nella composizione dei collegi modificando

il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 104 del 2010 attraverso la soppressione del rinvio all'articolo 114, quarto comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

ovvero l'introduzione del rinvio anche al comma 3 del medesimo articolo 114;

2) all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera *f*).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La II Commissione,
rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi della legge 18 giugno 2009 n.69, il cui articolo 44, comma 4, ultimo periodo, prevede che « entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica rende necessarie ed opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti »;

a tale scopo il Consiglio di Stato ha elaborato, a mezzo dell'apposita Commissione già istituita per la redazione del decreto legislativo recante « il codice amministrativo » e integrata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010 una proposta di testo contenente alcune modificazioni del d.lgs 104/2010, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori perfezionamenti nel biennio prescritto dalla legge delega;

lo schema del decreto legislativo introduce, quindi, alcune modificazioni, integrazioni e abrogazioni del decreto legislativo n. 104 del 2010 e costituisce il primo decreto correttivo ed integrativo del codice del processo amministrativo adottato, come chiarisce la relazione illustrativa, « alla luce delle questioni emerse nella prassi e delle sollecitazioni provenienti dalla dottrina e dagli operatori del settore dopo il primo periodo di applicazione », restando aperta la possibilità di ulteriori interventi correttivi;

molti interventi sono di carattere formale e nel loro insieme appaiono migliorare il codice eliminando molte incongruenze del testo originario;

vi sono, però, degli aspetti che destano perplessità e preoccupazioni, perché sembrano implicare possibili rischi di ricadute negative sul piano organizzativo e della funzionalità del processo;

in particolare, l'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, ha rappresentato che nel primo periodo di applicazione del codice del processo amministrativo, si è rivelato problematico e non razionale il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, contenuto nell'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo;

il rilievo è fondato e merita accoglimento: difatti la norma del codice di procedura civile prevede che « se all'udienza sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano », previsione che non crea particolari problemi nel processo civile dove le udienze normalmente si tengono con la presenza dei soli magistrati del collegio, ma appare irrazionale e irragionevole per la giustizia amministrativa. Difatti nel processo amministrativo, normalmente all'udienza sono presenti tutti i magistrati della Sezione, con la conseguenza che il magistrato più anziano, presente in tutti i collegi, verrà ad essere gravato di un

aumento del carico di lavoro dovuto allo studio dei fascicoli di tutti relatori, ma, soprattutto, che appare concreto il rischio di preconstituire un asse decisionale tra il Presidente e il Consigliere anziano, che può recare un grave danno alle garanzie sottese ad una effettiva rotazione dei colleghi e, quindi, alla imparzialità del giudice;

appare pertanto, necessario eliminare dall'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo, il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

inoltre, forte preoccupazione desta, alla luce dei rilievi della magistratura amministrativa e dell'avvocatura, la norma introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera f) dello schema di decreto che modifica il comma 2 dell'articolo 26 del Codice del processo amministrativo, estendendo a tutti i ricorsi una previsione recentemente introdotta nell'ordinamento con il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, con riguardo al cosiddetto « Codice degli appalti ». Si tratta della estensione di una responsabilità di carattere sanzionatorio da lite temeraria, nell'ipotesi in cui « la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati », che si aggiunge ad un oneroso contributo unificato, al rischio della condanna alle spese della controparte e alla responsabilità aggravata *ex* articolo 96 c.p.c. per lite temeraria, con la conseguenza di introdurre delle barriere eccessive alla tutela giurisdizionale;

ciò appare in contrasto con gli artt. 3, 24, e 111 della Costituzione e, in particolare in materia di appalti, con la normativa comunitaria secondo cui « una procedura di ricorso dovrebbe essere accessibile almeno a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione » (cfr. il diciassettesimo considerando della direttiva 2007/66/CE) e, inoltre, suscettibile di sottrarre ad ogni controllo di legalità intere categorie di appalti;

appare pertanto, necessario eliminare tale previsione da questa sede, così come sarebbe necessario eliminare la simile previsione, limitata ai ricorsi in materia di appalti, già prevista dall'articolo 246 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) introdotto dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, che sta producendo la conseguenza di non avere alcun effetto deflattivo e deterrente per gli appalti di valore economico consistente e di introdurre, invece, delle barriere eccessive alla tutela giurisdizionale per gli appalti di più modesto valore;

inoltre, come chiede la magistratura amministrativa, in materia elettorale, nel rito di cui all'articolo 129, appare opportuno prendere in considerazione la possibilità di prevedere che il ricorso ivi previsto, da notificare nel termine (breve) di tre giorni avverso gli atti « immediatamente lesivi » (come da testo emendato), sia esperibile avverso gli atti « definitivi immediatamente lesivi », onde evitare inutile spreco di attività giurisdizionale atteso che potrebbe non risultare infrequente il caso in cui, al momento della decisione del T.A.R. (da emettere nei termini stretti di cui allo stesso articolo 119 c.p.a.), sia già cessata la materia del contendere per l'avvenuta ammissione della lista a seguito di reclamo amministrativo;

infine, alla luce della relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo in esame, la competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, è integrata con le seguenti ulteriori controversie aventi ad oggetto: *a)* i provvedimenti emanati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa riguardanti i magistrati amministrativi; *b)* i provvedimenti relativi all'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nonché alla gara e alle altre procedure di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 20 e alle procedure di cui al decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito nella legge 26 maggio 2011, n. 75 (frequenze televisive); *c)* le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza

dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge n. 225 del 1992 (ordinanze di protezione civile e atti commissariali conseguenti); tutti i provvedimenti compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010 n.96;

a tal proposito la tendenza estensiva ad accentrare nella competenza del TAR Lazio un gran numero di controversie in materie diverse e sensibili non appare giustificata, non solo alla luce di un percorso di riforma ordinamentale, che va verso un sempre più marcato decentramento dell'esercizio delle funzioni pubbliche, ma anche in considerazione della necessità, per un criterio di ragionevolezza, di tenere fermo, anche nel processo amministrativo, un principio di «rispetto del giudice naturale» collegato al territorio e in grado di contribuire ad una elaborazione della giurisprudenza;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 76, comma 4, del codice del processo amministrativo, sia eliminato il rinvio all'articolo 114, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

2) all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera *f*);

3) sia previsto che prevedere che i ricorsi in materia elettorale siano esperibili verso gli atti « definitivi »;

e con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una modifica alla competenza esclusiva del TAR del Lazio, restringendola esclusivamente alle materie riguardanti provvedimenti aventi efficacia di carattere generale per tutto il territorio dello stato.

On. Ferranti

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. D. Paolo Gerometta
(Svolgimento e conclusione) 28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 412 (Esame e rinvio) 29

SEDE REFERENTE:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (Seguito dell'esame e rinvio) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 32

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 9.15.

Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.

Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. D. Paolo Gerometta.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Ca-

mera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo GEROMETTA, *Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Pier Fausto RECCHIA (PD).

Paolo GEROMETTA, *Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito* e Fabio MAJOLI, *Capo Ufficio Reclutamento, Stato e Avanzamento dello Stato Maggiore dell'Esercito* replicano ai quesiti e alle osservazioni del deputato intervenuto.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di in-

tervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011 — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 412.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto ministeriale in esame – in osservanza delle disposizioni recate dall'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 – provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

I soggetti beneficiari di tale contributo, elencati nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, sono le associazioni combattentistiche, le associazioni di militari in congedo e di arma ed altri enti o associazioni che svolgono attività culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali di interesse per le Forze armate.

Ricorda, quindi, che, in base alla legge n. 93 del 1994, le associazioni combattentistiche sono beneficiarie di contributi il cui ammontare è stato predeterminato per

il triennio 2009-2011, ai sensi dell'articolo 14, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 207 del 2008 (adesso confluito nell'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare).

Osserva, inoltre, che nel corso degli anni, lo stanziamento oggetto di riparto ha subito diverse rimodulazioni, effettuate sia attraverso la legge finanziaria annuale, sia attraverso specifici provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda l'anno in corso – che conclude il triennio 2009-2011 – l'importo del contributo è pari a 885.264 euro, con una riduzione di 99.931 euro rispetto all'anno precedente (quando il contributo complessivo ammontava a 985.195 euro). La riduzione dell'ammontare complessivo del contributo per il 2011 – originariamente pari a 2.030.000 euro – è avvenuto per effetto delle misure di contenimento della spesa recate prima dai decreti-legge nn. 78 e 125 del 2010 e, poi, dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010 e dall'articolo 2, comma 44, del decreto-legge n. 225 del 2010. Questi ultimi due provvedimenti hanno, rispettivamente, attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di provvedere alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, nonché previsto la possibilità di un'ulteriore riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa.

Il contributo destinato alle associazioni combattentistiche si è dimezzato nel 2010, passando da 1.500.000 euro del 2009 a 736.500 euro. Nel 2011, essendo pari a 674.148, si assiste a un'ulteriore riduzione di 62.352 euro. Al riguardo, la relazione governativa quantifica in 75.852 euro (8,5 per cento) la decurtazione del contributo conseguente all'accantonamento operato dal Ministero dell'economia e finanze in attuazione della citata misura di contenimento delle spese di cui all'articolo 1, comma 13, della legge n. 220 del 2010. Segnala che la medesima relazione imputa tale taglio esclusivamente alle erogazioni a favore delle associazioni combattentistiche, mentre sembra che esso abbia inciso sul complesso dei contributi relativi anche

alle altre associazioni. Sul punto auspica che il Governo fornisca un chiarimento.

Il contributo destinato, invece, agli altri enti beneficiari si è anch'esso dimezzato nel 2010 (dai 530.000 euro del 2009 ai 248.695 euro del 2010) ed ha subito nel 2011 un'ulteriore decurtazione di 37.579 euro, scendendo agli attuali 211.116 euro. Nell'ambito di tale contributo, l'importo a favore delle associazioni d'arma è diminuito di 13.302 euro rispetto al 2010, passando da 145.745 euro agli attuali 132.443 euro, mentre alle associazioni di categoria, enti, istituti culturali, scientifici e tecnici è stato assegnato un contributo complessivo pari a 78.703 euro (19.297 euro in meno rispetto al 2010).

Evidenzia, quindi, che la relazione che accompagna il decreto indica dettagliatamente i criteri adottati per la ripartizione del contributo che è stata effettuata attraverso l'individuazione di cinque fasce, contrassegnate dalle lettere da A a E, in cui sono stati suddivisi i diversi organismi, con l'applicazione di specifici criteri per ciascuna fascia.

Nella fascia A sono state incluse le sedici organizzazioni aderenti alla « Confederazione delle associazioni combattentistiche e partigiane »

La relazione governativa segnala che, nell'allocazione del contributo complessivo di 674.148 euro, è stata comunque prevista l'applicazione dei parametri prescritti dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Villecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati il 26 marzo 2009.

A tale fine, la relazione afferma che per tali associazioni sono stati garantiti sia contributi fissi per il funzionamento, sia il totale riconoscimento delle richieste delle associazioni per l'espletamento di attività assistenziali, sia infine un'adeguata corresponsione per finalità promozionali e progetti associativi, basata sulle richieste delle singole associazioni e tenendo conto della media delle percentuali di contributo statale sul totale dei bilanci comunicati dalle

associazioni stesse nel triennio 2008-2010.

In un'autonoma fascia A, invece, è stata inserita l'UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci dalla Russia) beneficiaria di un contributo pari a 4.270 euro, ridotto di 480 euro rispetto al 2010. Infatti, tale associazione combattentistica, pur non aderendo alla predetta Confederazione, è vigilata dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 941 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010).

Nella fascia B sono state inserite le associazioni d'arma. La relazione precisa che all'interno di tale fascia si è proceduto all'individuazione di sette « sottofasce », secondo un criterio che consente di tenere conto del numero dei soci effettivi appartenenti a ciascun sodalizio, fissando per ogni fascia un contributo predeterminato commisurato al volume complessivo delle risorse e avendo cura di non creare squilibri nell'ambito di tale comparto a favore dei sodalizi di maggiore entità (si deve infatti considerare che l'Associazione nazionale alpini e l'Associazione nazionale carabinieri totalizzano, da sole, circa il 70 per cento degli aderenti al complesso di tali associazioni).

Nelle fasce C, D ed E sono stati ricompresi le associazioni di categoria, gli enti, gli istituti culturali, scientifici e tecnici. Con riferimento alle associazioni di categoria ricomprese nella fascia D (Gruppo decorati « Ordine Militare d'Italia », UNSI, ANSI, ANUMPSE e Associazione Nazionale « Nastro Verde »), beneficiarie di un contributo di 38.600 euro, la relazione specifica che nella ripartizione dei contributi sono stati previsti lievissimi incrementi rispetto al 2010 al fine di salvaguardare i sodalizi che perseguono finalità di maggiore interesse per la Difesa, in quanto si prefiggono attività volte a mantenere vivo il sentimento di solidarietà tra gli ex appartenenti alle Forze armate.

Unica eccezione ha riguardato l'UNUCI, il cui contributo è stato ridotto, essendo esso un ente pubblico che gode già di un

rilevante bilancio. In un'autonoma fascia D, riservata a enti ed istituti culturali, scientifici e tecnici, è previsto il contributo di 1.653 euro in favore della Società geografica italiana, con un incremento di 653 euro rispetto all'anno precedente.

Una riduzione di circa l'11 per cento è stata altresì applicata alle associazioni di categoria della fascia C (Lega navale italiana) e agli enti assistenziali della fascia E (ANAFIM e associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica).

Infine, evidenzia come non risultino finanziati rispetto all'anno precedente la Società di Storia Militare, l'Associazione Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta e l'Opera nazionale figli degli aviatori (ONFA). Per quest'ultima osserva, tuttavia, che l'articolo 57 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare non prevede contributi pubblici tra le fonti d'entrata.

Conclusivamente, rileva come i criteri di riparto enunciati dalla relazione illustrativa appaiano sostanzialmente conformi a quelli indicati negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione Difesa.

Il sottosegretario di Stato Giuseppe COSSIGA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 10.10.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».

C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2010.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 16 febbraio 2010, il testo unificato delle proposte di legge in esame, risultante dai lavori svolti dal Comitato ristretto, è stato trasmesso per il parere alle Commissioni competenti I e V. Fa presente, dunque, che il testo elaborato dal Comitato ristretto reca il seguente nuovo titolo « Istituzione delle medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara, nonché modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92 ». Rammenta, inoltre, che la Commissione aveva anche deliberato di richiedere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, secondo periodo, il parere della Commissione Affari esteri.

Avverte, quindi, che la I e la V Commissione hanno espresso lo scorso anno parere favorevole ed anche la III Commissione, nel marzo del 2011, ha espresso un nulla osta sul testo unificato delle proposte di legge in esame. Tuttavia, come noto, il parere della V Commissione deve essere nuovamente richiesto, essendo riferito allo scorso esercizio finanziario.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ritiene di sollecitare la conclusione del provvedimento in sede referente non rinvenendo più alcun profilo problematico nel testo elaborato in Comitato ristretto.

Ne costituisce conferma il fatto che anche i pareri delle Commissioni I e V sono stati favorevoli e privi di rilievi. Segnala che anche la III Commissione, che pure aveva informalmente evidenziato talune criticità del provvedimento, ha poi espresso il proprio « nulla osta ».

L'unico aspetto ancora aperto riguarda quindi la definizione della norma di copertura finanziaria, relativa ad oneri invero assai modesti, pari a 3.000 euro. A tale riguardo reputa che sarà agevole individuare una nuova modalità di copertura finanziaria in sede di esame presso la V Commissione.

Crede, quindi, che la discussione odierna possa consentire di convergere su posizioni unanimi, così da poter procedere, una volta acquisito il nuovo parere della V Commissione, al conferimento del mandato al relatore ovvero, se possibile, alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dispone la trasmissione del testo alla Commissione Bilancio per acquisirne nuovamente il parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione. Parere su emendamenti</i>)	34
Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	40
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 delle legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni</i>)	41
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410. (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009.

C. 4624-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e della proposta emendativa trasmessa dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 ottobre 2011, ricordando che in quell'occasione, la Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole formulando due condizioni volte a modificare le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 3, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Segnala, inoltre, che la Commissione affari esteri e comunitari, nella medesima data, ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e senza apportare ulteriori modifiche al testo, osservando che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Rileva, poi, che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 3.1 della Commissione, che, tenuto conto dei tempi dell'esame parlamentare necessari all'approvazione definitiva del provvedimento, posticipa la decorrenza degli oneri dall'anno 2011 al 2012. Con riferimento alla quota degli oneri derivanti dalla contribuzione dell'Italia al bilancio dell'IRENA, appare opportuno che il Governo chiarisca se la modifica della relativa decorrenza possa risultare conforme agli accordi internazionali vigenti in merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che la modifica della decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento non determina effetti finanziari problematici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4624-A, recante ratifica ed esecuzione

dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 e l'emendamento 3.1, contenuto nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 3.1:

NULLA OSTA ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

C. 98 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione. Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 ottobre 2011 e che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole, formulando una condizione, non motivata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a sopprimere l'articolo 10, comma 1, recante la delega al Governo all'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE. Precisa che la Commissione di merito, nella medesima data, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modifiche al testo.

In ordine agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala in primo luogo che

l'emendamento Versace 10.11 modifica l'articolo 10 disponendo, tra le altre cose, la reintroduzione tra i principi e i criteri direttivi della delega per il recepimento della direttiva 2011/7/UE della previsione di un sistema di diffide e sanzioni nei casi di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero. In proposito ricorda che questo criterio è stato soppresso durante l'esame del provvedimento presso il Senato, in ottemperanza ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, poi, che l'articolo aggiuntivo Cambursano 10.012 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e reca disposizioni in materia di cessione di crediti alla Cassa depositi e prestiti. Precisa che al relativo onere, pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica che, tuttavia, non reca le necessarie disponibilità.

Ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti Versace 2.1 e Cimadoro 2.10, volti a reintrodurre all'articolo 2, comma 1, lettera o), la previsione per cui la riduzione della durata dei processi civili sia estesa anche ai rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, nonché dall'emendamento Cimadoro 10.10, che apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevedendo che le pubbliche amministrazioni non possano derogare ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali e che sia nulla la rinuncia agli interessi di mora successiva alla conclusione del contratto. Ricorda, infatti, che le medesime disposizioni erano contenute nel testo approvato dalla Camera e sono state soppresse dal Senato in

ottemperanza a una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, dalla proposta emendativa.

Ritiene, infine, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative Borghesi 10.010, che prevede che determinati soggetti possano richiedere alle Amministrazioni pubbliche di cui sono creditori la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato nei loro confronti ad un Istituto di credito che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito, Borghesi 10.011, che prevede che i fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni possano cedere alla Cassa depositi e prestiti i loro crediti scaduti nei confronti delle suddette amministrazioni, nonché Cimadoro 13.10, che prevede che le Prefetture e i Commissari di Governo predispongano elenchi di imprese e fornitori che aderiscono a specifici obblighi di trasparenza e di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Versace 2.1 e Cimadoro 2.10, in quanto le proposte emendative sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di debita quantificazione e di adeguata copertura finanziaria. Ricorda in proposito che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso alla Commissione di merito, ha chiesto la soppressione alla lettera o) delle parole «nei confronti della pubblica amministrazione e» quale condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime l'avviso contrario del Governo anche con riferimento all'emendamento Versace 3.10, in quanto la proposta è suscettibile di determinare effetti negativi sull'equilibrio finanziario delle Camere di commercio in quanto non garantisce l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie del Consiglio nazio-

nale dell'economia e del lavoro a fare fronte alla funzione attribuita. Ritiene inoltre che gli emendamenti Versace 10.11 e Cimadoro 10.10 siano suscettibili di determinare effetti negativi sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate dalle modifiche, contenute nei commi 1, 2 e 3, al decreto legislativo n. 231 del 2002. In particolare, rileva che il divieto di deroga unilaterale ai vigenti termini di pagamento e la nullità della rinuncia, successiva alla conclusione del contratto, agli interessi di mora, qualora una delle parti contraenti fosse una pubblica amministrazione, introdurrebbero modalità dirette ad accelerare il pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica amministrazione. Ritiene di tutta evidenza che tale accelerazione creerebbe le premesse perché, in caso di mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni nei termini inderogabili previsti a legislazione vigente, gli utenti possano avanzare reclami che costituirebbero il presupposto per il successivo diritto ad ottenere indennizzi ovvero risarcimenti, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica privi di debita quantificazione e di idonea copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Borghesi 10.010, esprime parere contrario, in quanto la proposta è priva di organicità e normativamente inadeguata. In ogni caso, ritiene che la disposizione dovrebbe essere integrata – analogamente a quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009 in ordine alla certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi – dalla previsione per cui il credito eventualmente oggetto di certificazione deve essere certo, liquido ed esigibile, nonché dalla statuizione in base alla quale l'amministrazione debitrice, prima di rilasciare la certificazione per gli importi superiori a diecimila euro, procede alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e, nel caso di

accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, rende la certificazione al netto delle somme dovute. Esprime, altresì, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Borghesi 10.011 e 10.012, nella misura in cui prevedono la cessione a Cassa depositi e prestiti Spa di un credito commerciale vantato da privati nei confronti di una pubblica amministrazione. Ritiene che tale operazione determinerebbe un cambiamento della natura del credito che da commerciale diventerebbe finanziario, con impatto diretto ai fini del calcolo del debito pubblico. Rammenta, inoltre, che Cassa depositi e prestiti Spa dovrebbe operare come un'istituzione finanziaria di mercato, in condizioni di libera concorrenza con gli altri istituti, pena un suo reinserimento da parte di Eurostat all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. Da ultimo, esprime l'avviso contrario del Governo sull'emendamento Cimadoro 13.10, richiamando la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, formulata al riguardo dalla Commissione bilancio del Senato.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che il tema del recepimento della direttiva per combattere i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali è stato più volte affrontato dalla Commissione, a partire dal parere sul disegno di legge comunitaria per il 2010, fino a quello sul disegno di legge comunitaria per il 2011, sottolineando come in quelle occasioni la Commissione abbia espresso un avviso contrario. Evidenzia che il Governo aveva sul punto anche disatteso un voto dell'Assemblea e fa presente che il suo gruppo sarebbe disponibile ad accettare anche una riformulazione delle proposte emendative presentate sulle quali il rappresentate del Governo ha espresso un avviso contrario, pur di introdurre strumenti a sostegno delle imprese italiane. Prendendo atto dell'atteggiamento negativo del Governo sulla questione, rinvia al voto dell'Assemblea sulle proposte emen-

dative, segnalando come, su tali temi, si potranno registrare difficoltà per la maggioranza.

Massimo VANNUCCI (PD) segnala l'incongruenza delle decisioni della Commissione bilancio in ordine al tema dei ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ricordando la discordanza tra il parere espresso sul disegno di legge comunitaria per il 2011 e quello successivamente reso con riferimento alla proposta di legge in esame. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10, osserva peraltro che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, pur prevedendosi una delega legislativa per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE, si è intervenuti a modificare i principi e criteri della delega stessa, sopprimendo il riferimento a diffide e sanzioni da irrogare nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ritiene, pertanto, insoddisfacente il testo elaborato dal Senato, sottolineando come il tema dei ritardi dei pagamenti dovrà nuovamente affrontarsi nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), pur auspicando una formulazione più puntuale di una norma tanto attesa dalle imprese italiane, ritiene che il testo approvato dal Senato, recando l'integrale recepimento della direttiva contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, non escluda la pubblica amministrazione dall'ambito di applicazione, riferendosi la questione segnalata dall'onorevole Vannucci solo ad un aspetto specifico. Ritiene comunque giusto che il Governo e la maggioranza si assumano la responsabilità delle modifiche apportate dal Senato e osserva che, con l'entrata in vigore del provvedimento, il Governo sarà obbligato a procedere al recepimento della direttiva.

Renato CAMBURSANO (IdV), richiamando le considerazioni del collega Borghesi, sottolinea l'inadeguatezza dell'azione del Governo e della maggioranza per far fronte ai ritardi dei pagamenti

delle pubbliche amministrazioni. In particolare, ritiene che sarebbe sbagliato esprimere un parere contrario sulle proposte emendative presentate dal gruppo Italia dei Valori, sottolineando come sarebbe stato opportuno individuare una formulazione che consentisse di superare i problemi evidenziati dal rappresentante del Governo. Assicura, in proposito, che il proprio gruppo sarebbe disposto a ritirare le proposte emendative presentate, a fronte di un impegno dell'Esecutivo a provvedere ad una loro riformulazione che consenta, quanto meno, di procedere nella direzione della soluzione del problema dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. A tale proposito, segnala di aver presentato una proposta di legge recante disposizioni in favore delle piccole e medie imprese creditrici della pubblica amministrazione, che prevede, tra l'altro, la costituzione presso la medesima Cassa depositi e prestiti Spa di un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e di servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del Patto di stabilità interno. Nel segnalare come la situazione di molte realtà produttive sia particolarmente critica, anche in ragione del difficile accesso al credito bancario, sottolinea come sarebbe assolutamente necessario individuare una soluzione che permetta agli enti territoriali di far fronte ai pagamenti dovuti, consentendo l'immissione di risorse nel circuito produttivo attraverso l'utilizzo di risorse disponibili, ma non utilizzabili in ragione dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 98 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 10, sopprimere il comma 1.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.1, 2.10, 10.10, 10.11 e 13.10 e sugli articoli aggiuntivi 10.010, 10.011 e 10.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, a causa della riproposizione della condizione soppressiva dell'articolo 10, comma 1.

Renato CAMBURSANO (IdV) ribadisce la posizione fortemente contraria del proprio gruppo alla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla Commissione di merito, della proposta di legge di iniziativa parlamentare « Istituzione del Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno ».

Con riferimento all'articolo 1, recante istituzione del premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno, osserva, in primo, luogo che, fermo restando che l'effetto finanziario delle disposizioni appare limitato all'entità degli stanziamenti, per quanto attiene al contributo *una tantum* non si dispone dei parametri posti alla base della sua quantificazione. Rileva in proposito che alcune delle finalizzazioni a cui il contributo sembra essere destinato presentano carattere permanente, quali la dotazione di risorse umane e l'apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione, mentre il contributo è erogato *una tantum*. In ordine a tali aspetti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo. Per quanto concerne gli articoli 2 e 3, in materia di Comitato scientifico e giuria del Premio, fa presente che andrebbe chiarito se gli organismi previsti dal testo operino senza corresponsione di compensi ed altri emolumenti, come ad esempio i rimborsi spese, tenuto conto che la norma non esclude espressamente tale erogazione. Riguardo all'articolo 4, recante la copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del quale è previsto l'utilizzo non reca, per gli anni 2011 e 2012, le necessarie disponibilità. Segnala inoltre l'opportunità, al fine di garantire l'allineamento temporale tra la quantificazione dell'onere e la relativa copertura finanziaria, di specificare che il contributo di cui all'articolo 1, comma 6, viene concesso nell'anno 2011. Con riferimento alla formulazione della disposizione in esame, segnala, infine, che la stessa deve essere riformulata in modo da specificare, alla luce della nuova classificazione di bilancio, la missione e il

programma nel quale sono iscritti i fondi speciali.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come il provvedimento, al di là delle valutazioni di merito, susciti diverse perplessità sotto il profilo della copertura finanziaria ed evidenzia come esso non sia formulato tenendo conto della nuova articolazione del bilancio. Pertanto ritiene opportuno un approfondimento in mancanza del quale il suo gruppo sarebbe costretto ad esprimere un parere contrario.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che, nel caso di proposte che presentano un impatto finanziario piuttosto limitato, quale quella in esame, è opportuno tenere conto anche del contenuto dei provvedimenti e della loro finalità. In questo caso, ritiene che si tratti di una finalità particolarmente meritevole ed auspica pertanto che si possa procedere celermente all'erogazione del contributo e all'istituzione del premio previsti dalla proposta in esame, in occasione del novantesimo anniversario dell'assassinio di Giuseppe Di Vagno. A suo avviso, sarebbe piuttosto opportuno verificare se per procedere al riconoscimento del contributo sia effettivamente necessario un intervento di carattere legislativo, oppure si possa provvedere utilizzando procedure già previste a legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV), prescindendo dalle valutazioni di merito e condividendo l'esigenza di celebrare un eroe che ha sacrificato la propria vita, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere valutazioni sotto il profilo finanziario e chiede l'applicazione dello stesso criterio di rigore adottato anche nella seduta odierna sulle proposte emendative alla proposta di legge n. 98 e abbinate.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nel dichiararsi favorevole nel merito all'erogazione del contributo, ritiene tuttavia imprescindibile verificare la sostenibilità finanziaria della proposta in esame, in

modo da onorare degnamente la memoria del deputato vittima del fascismo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che, anche alla luce della modestia della spesa prevista, potrebbe valutarsi la possibilità di fare ricorso per l'erogazione del contributo alla procedura di cui all'articolo 1, comma 40, della legge di stabilità per il 2011, escludendo un intervento legislativo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, premettendo che il Governo si rimette alla valutazione politica della Commissione e rilevando come l'intervento di spesa previsto sia abbastanza contenuto, con riguardo alla prima osservazione formulata dal relatore circa il possibile carattere permanente di alcune delle finalizzazioni per le quali il contributo straordinario *una tantum* di 100.000 euro è destinato, ritiene tale somma congrua in rapporto alle attività previste dal provvedimento, fermo restando, ovviamente, la necessità di operare un'attenta programmazione di ciascun intervento previsto dalla proposta di legge. Quanto alla richiesta di chiarimento circa l'assenza di corresponsione di compensi o altri emolumenti per i componenti degli organismi previsti dagli articoli 2 e 3, ritiene auspicabile, nel corso dell'esame parlamentare, l'introduzione nel testo di un richiamo ai principi di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, grazie al quale possa stabilirsi la non onerosità dell'attività svolta dai soggetti chiamati ad operare all'interno dei suddetti organi, fugando, in tal modo, ogni dubbio in proposito. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, salve le valutazioni della Commissione, ritiene che potrebbe ipotizzarsi un rinvio della decorrenza degli oneri al 2012 e l'utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva che, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per garantire

l'ulteriore corso del provvedimento si renderà necessario modificarne la copertura finanziaria. Ritiene, pertanto, che – alla luce delle perplessità emerse nel corso del dibattito – sia opportuno svolgere un ulteriore approfondimento, anche al fine di evitare che su un provvedimento di tale contenuto si determini una divisione all'interno della Commissione.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, evidenzia come, malgrado la sostanziale condivisione politica sul merito del provvedimento, la Commissione sia chiamata ad esaminarne le implicazioni finanziarie e ritiene, pertanto, necessario un approfondimento al riguardo.

Massimo VANNUCCI (PD) giudica opportuna la proposta del relatore, osservando come un rinvio possa consentire di preservare lo spirito della proposta di legge in esame, individuando una soluzione condivisa per garantirne la copertura finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

**Testo unificato C. 225 e abb.
(Parere alla X Commissione).**

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda che la proposta di legge reca disposizioni dirette alla regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici e che il provvedimento, di origine parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Quanto alle implicazioni finanziarie della proposta, ri-

leva che, con riferimento alla realizzazione delle campagne di comunicazione e alle attività di informazione previste dall'articolo 8-bis, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla possibilità per il Ministero dello sviluppo economico e le regioni di garantire l'espletamento dei nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per finalità analoghe. In relazione ai compiti a carico delle camere di commercio, previsti dall'articolo 12 relativamente alla tenuta dell'elenco dei laboratori gemmologici abilitati al rilascio delle certificazioni e alla connessa attività di vigilanza e controllo, ritiene che andrebbero precisate le risorse da utilizzare per tali finalità, tenuto conto che le camere di commercio rientrano nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato. In relazione poi alla devoluzione delle controversie relative al contenuto delle dichiarazioni sui prodotti gemmologici ad un collegio arbitrale istituito presso le Camere di commercio, industria e artigianato, previsto dall'articolo 10, considera opportuno un chiarimento circa eventuali effetti onerosi per la finanza pubblica connessi al funzionamento del collegio e alle spese arbitrali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI in relazione alle osservazioni del relatore fa presente che, all'articolo 8-bis, si potrebbe valutare l'opportunità di precisare che le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità, nonché di sopprimere il comma 2 e di precisare che gli oneri relativi ai corsi di qualificazione di cui al comma 3 sono svolti con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti. Rileva quindi l'opportunità di precisare, all'articolo 10, comma 1, che gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati. Ritiene infine opportuno chiarire all'articolo 12, comma 4, che gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, nonché per lo

svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 15, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che la determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate, precisando che le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 225 e abb., recante regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 8-bis:

al comma 1, dopo le parole: Il Ministero dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente alle iniziative di comunicazione di pubblica utilità,

sopprimere il comma 2;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: possono promuovere corsi di qualificazione *aggiungere le seguenti:* , con oneri ad esclusivo carico dei soggetti partecipanti,

All'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri della procedura arbitrale sono a carico dei soggetti interessati.

All'articolo 12, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli oneri per la costituzione e la tenuta degli elenchi di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, sono posti a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione ai medesimi elenchi sulla base di tariffe stabilite con il decreto di cui all'articolo 15, ed aggiornate periodicamente, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe di cui al presente articolo avviene sulla base del costo effettivo delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche interessate. Le medesime tariffe devono essere versate dai soggetti a ciò obbligati prima di richiedere l'iscrizione nell'elenco. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la quietanza del relativo versamento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle 10.25, riprende alle 10.45.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 delle legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo 1, in ordine alla disposizione che enuncia il principio della tutela dello spettacolo viaggiante, nel rilevare che tale previsione non appare coerente con i contenuti del provvedimento, segnala in ogni caso che tale forma di spettacolo trova riconoscimento e promozione nell'A.C. 136 e abb., Legge quadro per lo spettacolo dal vivo, attualmente all'esame del Parlamento, che all'articolo 26 reca la disciplina dello svolgimento delle attività dei circhi, dello spettacolo viaggiante degli artisti di strada e dello spettacolo popolare. Ciò premesso, in ordine alla condivisibile richiesta del relatore di chiarire a quali forme di sostegno del settore la disposizione faccia riferimento, al fine di escludere possibili implicazioni finanziarie, prende atto delle assicurazioni fornite dal citato dicastero che afferma la natura sostanzialmente programmatica della norma, chiarendo che la stessa non innova rispetto alla legislazione vigente per quanto riguarda le misure di sostegno finanziario a favore del settore. In ogni caso ritiene che vada inserita nel testo una disposizione finanziaria recante l'apposita clausola di invarianza a copertura dell'intero provvedimento. Circa l'articolo 2, tenuto conto che la proposta esclude l'applicazione di misure di sicurezza, ai fini dell'ulteriore corso della disposizione fa presente che sarebbe necessario che vengano forniti, nella relazione illustrativa, chiarimenti sulle motivazioni di tale esclusione, che sembra connessa con il mancato impiego, da parte degli artisti di strada, di strutture e allestimenti. In merito all'articolo 3, con riferimento al comma 1, lettera a), punto 1), rileva la disposizione, così come formulata, sembra far riferimento ad un testo diverso da quello attualmente vigente; circa il comma 1, lettera a), punto 2), esprime perplessità in quanto, tra l'altro, la nuova disposizione non si coordinerebbe con il successivo articolo 28 della legge n. 392 del 1978, laddove si disciplina il rinnovo del contratto di locazione di immobili adibiti alle attività alberghiere. Circa l'articolo 4, comma 1, esprime pa-

rere contrario, in quanto con le modifiche proposte viene meno la disciplina del procedimento per l'espletamento dei servizi di controllo sulle attività di spettacolo contenuta nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, restringendola alla sola selezione, formazione e impiego del personale attraverso l'emaneazione di un decreto del Ministero dell'interno. Circa il comma 2, rappresenta la necessità che vengano forniti elementi di dettaglio relativi all'attività di selezione, formazione ed impiego del personale addetto ai servizi di controllo, al fine di escludere eventuali riflessi finanziari negativi a carico della finanza pubblica. In merito all'articolo 5 fa presente che il Ministero per i beni culturali ne assicura l'invarianza della disposizione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3428, recante modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha rappresentato che:

l'articolo 1 costituisce una norma di principio e il semplice riconoscimento del valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo viaggiante, dei parchi permanenti di divertimento e dei circhi non è di per sé immediatamente suscettibile di determinare effetti finanziari;

le misure di sostegno alle attività di cui al presente provvedimento sono disciplinate dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008;

è opportuno riformulare le disposizioni dell'articolo 3, al fine di chiarirne la portata normativa;

la disciplina transitoria prevista dall'articolo 5 per i contratti di locazione non è suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica, in quanto i rapporti tra gli enti pubblici proprietari e i conduttori sono di norma regolati da apposite convenzioni non assoggettate alla disciplina di diritto comune delle locazioni;

è necessario introdurre nel provvedimento una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis – (Disposizioni finanziarie). –
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del provvedimento, in quanto le disposizioni del numero 1 di tale lettera fanno riferimento a un testo anteriore alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, mentre quelle del successivo numero 2 sopprimerebbero il riferimento alla durata novennale delle locazioni delle attività alberghiere, determinando problemi di coordinamento con le disposizioni dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare l'ambito di applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, che sembrerebbe doversi riferire ai soli contratti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 3 ».

La seduta termina alle 10.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Atto n. 410.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con i menzionati pareri. Avverte, pertanto, che la Commissione non potrà procedere all'espressione dei propri rilievi fino a quando non sarà trasmesso il citato parere della Conferenza unificata.

Roberto MARMO (PT), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto

legislativo in esame reca il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010. Nel segnalare che lo schema è corredato da una relazione tecnica, volta a suffragare la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 12 dello schema medesimo, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 183 del 2010, che dispone che l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rammenta che la relazione tecnica allegata al disegno di legge che ha introdotto nell'ordinamento le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 183 del 2010 non ascriveva effetti di risparmio alla procedura di riordino degli enti vigilati dal Ministero.

Per quanto attiene alle implicazioni finanziarie del provvedimento, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 3, recanti riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, osserva che, pur rilevando che i risparmi indicati dalla relazione tecnica non risultano scontati ai fini del miglioramento dei saldi, in assenza di ulteriori elementi informativi, i medesimi risparmi appaiono di natura teorica, dal momento che le somme non spese sembrano rimanere a disposizione della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Ritiene pertanto opportuno che sia chiarito se le minori spese quantificate comporteranno una riduzione dei trasferimenti disposti in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori ovvero si consenta alla stessa di perseguire ulteriori finalità istituzionali con le risorse liberatesi. Per quanto riguarda le possibili implicazioni finanziarie delle norme in esame, rileva che le stesse si limitano ad indicare, in linea di principio, la direzione che gli interventi di riordino dovranno assumere, rimandando la loro concreta applicazione ad un successivo provvedimento da approvare con decreto ministeriale. Ritiene, pertanto, che solo alla luce di tale provvedimento potrà essere valutata la rispondenza delle modifiche disposte ai criteri di riordino fissati dall'articolo

2 della legge n. 183 del 2010. Per quanto sopra esposto non ha osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che i principi indicati nel testo in esame sono in linea con i criteri di riordino enunciati nella citata norma di delega recata dall'articolo 2 della legge n. 183 del 2010.

Con riferimento agli articoli da 4 a 5, recanti riordino dell'Istituto superiore di Sanità, analogamente a quanto precedentemente osservato con riferimento al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori, pur rilevando che i risparmi indicati dalla relazione tecnica non risultano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, osserva che, in assenza di ulteriori elementi informativi, i risparmi quantificati dalla relazione tecnica appaiono di natura teorica, dal momento che le somme non spese sembrano rimanere a disposizione dell'Istituto. Ritiene, pertanto, opportuno che sia chiarito se le minori spese quantificate comporteranno una riduzione dei trasferimenti disposti in favore dell'Istituto superiore di sanità ovvero si consentirà allo stesso di perseguire le ulteriori finalità istituzionali con le risorse liberatesi. Rileva, altresì, che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi volti a rendere evidente che l'Istituto disponga delle risorse, strumentali e finanziarie, necessarie per l'istituzione della Scuola superiore della sanità pubblica. In proposito la relazione tecnica si sofferma unicamente sugli aspetti concernenti il personale docente, non chiarendo se l'Istituto disponga degli spazi e della strumentazione materiale necessaria a svolgere un'attività di formazione di tale genere. Andrebbe altresì chiarito come si intenda compensare le spese iniziali per l'istituzione della Scuola, considerato che le somme acquisite per l'erogazione dei corsi non sembrano, in linea di principio, allineate alle predette spese sul piano temporale. Fa presente che su tali aspetti appaiono necessari chiarimenti del Governo.

Anche con riferimento all'articolo 6, recante riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ritiene ne-

cessario acquisire chiarimenti analoghi a quelli richiesti con riferimento alle disposizioni di riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Per quanto attiene agli articoli da 7 a 9, recanti riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, in quanto lo svolgimento delle attività didattiche e il finanziamento delle borse di studio di cui all'articolo 7, comma 1, sono configurati come facoltà e non come obbligo degli Istituti.

Conclusivamente, osserva che, oltre alla clausola di cui all'articolo 12, riferita all'intero provvedimento, altre disposizioni recano clausole di neutralità finanziaria riferite a singole norme. Si tratta, in particolare, dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 3, nonché dell'articolo 4, comma 1, alinea e lettere *e)* e *g)*. Al riguardo, considerato che la clausola di invarianza di cui all'articolo 12 ha un ambito di applicazione estesa al provvedimento nel suo complesso, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità di prevedere unicamente la clausola di cui all'articolo 12, sopprimendo quelle previste negli articoli sopra indicati. Dal punto di vista formale, osserva che la formulazione delle clausole previste all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, non appare pienamente conforme alla prassi consolidata in quanto non specifica l'aggregato di riferimento, che dovrebbe essere rappresentato, in entrambi i casi, dalla finanza pubblica. Inoltre, con riferimento alla clausola prevista dall'articolo 2, comma 3, si osserva che, al fine di garantire che dalla nomina del presidente onorario della

Lega italiana per la lotta contro i tumori non derivino conseguenze finanziarie negative, la predetta clausola dovrebbe più opportunamente fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non limitarsi a prevedere l'esclusione di ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente. In ogni caso, potrebbe essere utile acquisire indicazione in ordine a eventuali compensi o indennità riconosciute al presidente onorario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Massimo VANNUCCI (PD), oltre ai profili problematici segnalati dal relatore, chiede al rappresentante del Governo di chiarire anche gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli, 7, 8 e 9 del provvedimento, relativi al conferimento di borse di studio. In proposito rileva che, pur essendo questa configurata come mera facoltà, essa potrebbe essere idonea a comportare, ove realizzata, una riduzione dei fondi destinati alla ricerca.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	46
Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05648 Bernardo: Interventi sulla disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi	47
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	52
5-05649 Fugatti: Interventi per tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano alla luce delle decisioni assunte dai governi dell'Unione europea in materia di requisiti patrimoniali delle banche	47
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	53
5-05650 Fluvi: Attuazione della disciplina in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi di versamento tributario	48
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	54
ERRATA CORRIGE	48

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, al seguito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai ser-

vizi di pagamento nel mercato interno, e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 406

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 ottobre scorso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale tiene conto delle risultanze emerse nel corso della audizioni svolte dalla Commissione.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.05.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che l'interrogazione Fugatti n. 5-05649 è stata sottoscritta anche dai deputati Comaroli e Forcolin.

5-05648 Bernardo: Interventi sulla disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi.

Maurizio BERNARDO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO (PdL) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto.

5-05649 Fugatti: Interventi per tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano alla luce delle decisioni assunte dai governi dell'Unione europea in materia di requisiti patrimoniali delle banche.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si riserva di valutare in maniera più approfondita il contenuto della risposta, nonché l'esito dell'attività compiuta, nel negoziato in corso per l'attuazione degli accordi di Basilea 3, dalla delegazione italiana, la quale, come riferito dal Sottosegretario, si è impegnata a far approvare alcuni emendamenti volti a neutralizzare gli effetti dei nuovi requisiti patrimoniali delle banche sulla disponibilità del credito, segnatamente nei confronti delle piccole e medie imprese.

Rileva, tuttavia, come le perplessità espresse nell'atto di sindacato ispettivo, e manifestate negli ultimi giorni anche da numerosi autorevoli esponenti del mondo creditizio nazionale, risultino sostanzialmente confermate, in quanto le norme concordate a livello comunitario, imponendo di valutare in base ai valori di mercato i titoli pubblici detenuti in portafoglio dalle banche italiane, rischiano di imporre, nei fatti, a queste ultime requisiti patrimoniali più stringenti di quelli richiesti alle banche di altri Stati membri, quali ad esempio le banche francesi. Sottolinea come tale conseguenza risulterebbe assolutamente paradossale, in quanto la struttura di bilancio delle banche europee appare mediamente più rischiosa rispetto a quella degli istituti italiani, atteso che, su un totale di circa 340 miliardi di titoli tossici detenuti dal sistema creditizio europeo, solo il 4 per cento è posseduto da banche italiane, con un'incidenza di tali titoli sul patrimonio di vigilanza molto bassa, pari al 10 per cento.

In tale contesto ritiene, pertanto, che il Governo debba assumere, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, le iniziative più opportune per tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano, evitando che esso sia di nuovo obbligato ad una massiccia capitalizzazione la quale, molto probabilmente, porrebbe il Paese di fronte all'alternativa tra procedere ad una nazionalizzazione dei principali istituti ovvero assistere alla scalata delle nostre banche da parte di alcuni grandi gruppi bancari stranieri, in specie francesi, come paventato, nei giorni scorsi, dal presidente del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo.

5-05650 Fluvi: Attuazione della disciplina in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi di versamento tributario.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'ampia risposta, il cui contenuto si riserva, peraltro, di approfondire ulteriormente.

Pur comprendendo le considerazioni del sottosegretario rispetto alla necessità di distinguere, in linea generale, i casi in cui può risultare prevalente l'interesse pubblico all'erogazione dei contributi (come nell'ipotesi, richiamata dal Sottosegretario, delle erogazioni del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) rispetto a quelli in

cui invece è prioritario il rispetto dell'obbligo, sancito dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, di subordinare i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica alla verifica circa l'eventuale inadempienza, ad opera del beneficiario, di versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, sottolinea come l'orientamento assunto in materia dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 27 del 23 settembre 2011 rischi di lasciare alle amministrazioni interessate uno spazio di discrezionalità estremamente ampio, abilitandole, di fatto, a concedere l'erogazione di contributi, incentivi, sovvenzioni e finanziamenti statali a favore di imprese che sul mercato si sono avvantaggiate illecitamente attraverso i mancati pagamenti erariali.

Ritiene quindi opportuno verificare, nel medio periodo, le conseguenze che potranno derivare da tale orientamento ed i comportamenti che concretamente saranno assunti dalle pubbliche amministrazioni.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 548 del 18 ottobre 2011, a pagina 82, seconda colonna, diciottesima riga, le parole: «(COM(2008)428)» sono sostituite dalle seguenti: «(COM(2010)695)».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. (Atto n. 406).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Atto n. 406);

rilevato come il provvedimento legislativo persegua nel suo complesso l'obiettivo, pienamente condivisibile, di rendere uniforme nei confronti degli intermediari finanziari la disciplina sulle modalità di redazione del bilancio e di altri documenti contabili, di allineare la disciplina degli istituti di pagamento a quella vigente per gli istituti di moneta elettronica sotto il profilo contabile, nonché di rafforzare i poteri di vigilanza attribuiti in materia alla Banca d'Italia;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di tener conto, sotto il profilo regolatorio e di vigilanza, del rilevante elemento di novità costituito dal proliferare, in prospettiva, di operatori « ibridi », che svolgono sia attività di prestazione di servizi di pagamento in senso stretto sia altre attività imprenditoriali, tra le quali la concessione di credito attraverso l'emissione o la gestione di carte di credito;

evidenziato, in dettaglio, come le disposizioni di cui all'articolo 4 dello schema

di decreto rafforzino gli strumenti prudenziali per i predetti istituti di pagamento « ibridi », in particolare laddove: attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di imporre la costituzione di società *ad hoc* per la sola prestazione di servizi di pagamento, qualora lo svolgimento di altre attività imprenditoriali rischi di danneggiare la solidità finanziaria dell'istituto di pagamento; estendono ai soggetti responsabili dei patrimoni destinati, che i predetti istituti « ibridi » devono costituire, i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; estendono agli istituti di pagamento l'applicazione dell'apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di partecipazione al capitale sociale; prevedono che le somme di denaro dei clienti siano iscritte in poste del passivo dei conti di pagamento utilizzabili dagli istituti solo per la prestazione dei servizi di pagamento;

rilevato altresì come il provvedimento, snellisca, al contempo, il quadro normativo applicabile agli istituti di pagamento cosiddetti « puri » (che cioè non svolgono altre attività oltre a quelle di prestazione di servizi di pagamento), in particolare per quanto riguarda la disciplina della gestione delle crisi aziendali recata dal TUB;

evidenziato come le norme di cui all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto introducano nell'ordinamento una

deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n 1781/2006, in materia di obblighi di identificazione nel caso di trasferimenti di fondi con i dati identificativi dell'ordinante, nonché di verifica e registrazione di tali dati, la quale appare necessaria per non ostacolare le attuali procedure di incasso relative ai servizi MAV, Ri.Ba e ai bollettini postali;

rilevato come l'estensione del ruolo degli operatori dei servizi di pagamento costituisca un elemento, certamente positivo, di modernizzazione, che può consentire di migliorare il tasso di concorrenza del settore finanziario nazionale, ma che deve al tempo stesso coniugarsi con l'esigenza di assicurare un'adeguata tutela pubblicistica dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori;

sottolineato come alcune lacune della disciplina comunitaria impediscano l'applicazione omogenea in tutti gli Stati membri della normativa in materia di servizi di pagamento;

rilevata, a tale proposito, l'esigenza di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/110/CE, recante la revisione della disciplina sugli istituti di moneta elettronica, in considerazione del fatto che tale intervento legislativo rappresenta un tassello importante per definire maggiormente il quadro normativo applicabile agli operatori dei servizi di pagamento;

evidenziato come il settore dei servizi di pagamento costituisca uno degli snodi essenziali per ridurre l'utilizzo del contante nelle transazioni commerciali, consentendo in tal modo una riduzione dei costi di sistema derivanti dall'uso del contante stesso e favorendo una maggiore tracciabilità dei flussi finanziari;

richiamata l'esigenza di operare una continua manutenzione della disciplina in materia di servizi di pagamento, in considerazione della continua evoluzione tecnologica che sta rapidamente innovando il settore, incidendo sulle abitudini di paga-

mento dei consumatori e sulle modalità di gestione dei flussi finanziari delle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla lettera *a)* del comma 3 dell'articolo 1, la quale include, qualora ne sussistano i presupposti, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare (SIM) tra i soggetti obbligati a redigere i bilanci secondo i principi contabili internazionali, valuti il Governo se la predetta previsione concernente le SIM risulti congruente con i poteri di integrazione e correzione conferiti al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), relativamente alla disciplina degli istituti di pagamento;

b) con riferimento al titolo dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di rivederne la formulazione, atteso che nessun articolo dello schema interviene direttamente sul decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

c) valuti il Governo l'opportunità di promuovere, in tutte le opportune sedi europee, il completamento della disciplina europea sui servizi di pagamento, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui soggetti che operano su base transfrontaliera;

d) valuti inoltre il Governo l'opportunità di chiarire definitivamente le concrete modalità di adempimento degli obblighi di antiriciclaggio cui sono sottoposti, in forza del decreto legislativo n. 231 del 2007, gli agenti di pagamento comunitari operanti in Italia, con particolare riferimento alle modalità di registrazione delle operazioni ed alle modalità di segnalazione delle operazioni sospette;

e) valuti altresì il Governo l'opportunità di assumere, nelle competenti sedi europee, iniziative volte a circoscrivere

l'ambito delle attività attualmente esentate dall'applicazione della direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda le operazioni di pagamento connesse all'acquisto di beni e servizi digitali effettuati dagli operatori informatici o di telecomunicazione, al fine di evitare che tali esenzioni possano pregiudicare l'efficacia della predetta normativa, creando zone non regolate nelle quali possano proliferare di-

storsioni o fenomeni nocivi per la tutela dei diritti dei consumatori;

f) valuti il Governo, in una prospettiva più generale, l'opportunità di porre in essere tutte le iniziative utili a favorire una riduzione dei costi per l'utilizzo dei mezzi di pagamento diversi dal contante, al fine di allineare il Paese alle migliori pratiche riscontrabili a livello europeo.

ALLEGATO 2

5-05648 Bernardo: Interventi sulla disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante ritiene necessaria una revisione dell'attuale disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di eliminare l'ingiustificata disparità di trattamento, allo stato esistente, tra i rivenditori dei prodotti petroliferi all'ingrosso e le compagnie petrolifere.

In particolare, l'interrogante chiede l'adozione di interventi legislativi per modificare o per fornire un'interpretazione autentica del richiamato articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Al riguardo, l'Agenzia delle Dogane fa presente quanto segue.

L'intervento richiesto è volto a riconoscere anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta, il privilegio generale sui beni mobili dei cessionari dei prodotti, loro debitori, con lo stesso grado del privilegio previsto dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.

Attualmente, infatti, l'articolo 16, comma 3, del predetto decreto legislativo

n. 504 del 1995 riconosce il suddetto privilegio, nei termini descritti, esclusivamente, ai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti.

È bene evidenziare che nel sistema delle accise i soggetti passivi sono, di norma, i titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l'immissione in consumo dei prodotti, con l'uscita dal regime sospensivo, allorché tali prodotti vengono trasferiti per lo più ad impianti che stoccano il prodotto ad accisa assolta (depositi commerciali, depositi per uso privato, impianti di distribuzione stradale di carburanti) e più raramente ad utilizzatori finali.

Quanto richiesto nell'interrogazione in esame presuppone la previsione di un diritto di rivalsa del soggetto cedente nei confronti dei propri cessionari nonché di questi ultimi nei confronti dei propri successivi cessionari.

La modifica del menzionato articolo 16 costituirebbe un'assoluta novità nel settore dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi in quanto si verrebbe a codificare il trasferimento dell'imposta con l'istituto della rivalsa laddove finora, fatta eccezione per l'imposizione sul gas naturale e sull'energia elettrica, il trasferimento dell'imposta è avvenuto secondo il meccanismo economico della traslazione.

ALLEGATO 3

5-05649 Fugatti: Interventi per tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano alla luce delle decisioni assunte dai governi dell'Unione europea in materia di requisiti patrimoniali delle banche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fugatti, in relazione alle recenti iniziative promosse dall'Autorità bancaria europea (EBA) per rafforzare la posizione patrimoniale delle banche a fronte dell'attuale crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati, ritenendo che le misure di rafforzamento patrimoniale penalizzino in modo particolare le banche italiane rispetto a quelle degli altri paesi europei, comportando effetti negativi sull'economia reale – chiede quali iniziative si intendano adottare, sia a livello europeo che nazionale, per tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano, in modo da prevenire la possibile contrazione del credito verso il sistema industriale ovvero l'ingresso dei capitali pubblici o dei grandi gruppi bancari esteri nel capitale delle banche stesse.

Al riguardo, si fa presente che nel negoziato in corso per l'attuazione degli accordi di Basilea 3, la delegazione italiana è impegnata a far approvare alcuni emendamenti mirati a neutralizzare gli effetti di questa riforma sulla disponibilità del credito, in particolare nei confronti delle piccole e medie imprese. Tra questi emendamenti si segnala in particolare il cosiddetto *supporting factor*, ovvero un moltiplicatore che compensa gli incrementi patrimoniali derivanti dall'applicazione dei nuovi requisiti.

Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha precisato che in data 27 ottobre 2011, è stato emanato un apposito comunicato stampa, il cui testo è consultabile nel sito *internet www.bancaditalia.it* il quale riporta le indicazioni provenienti dall'Autorità bancaria Europea, sulla base delle linee concordate a livello europeo.

Tali indicazioni prevedono, tra l'altro, che alle banche venga richiesta, laddove necessario, la costituzione di un *buffer* di capitale temporaneo per far fronte al rischio sovrano, tale comunque, da portare il *Core Tier 1 ratio* al 9 per cento entro la fine di giugno 2012.

Il fabbisogno effettivo di capitale per coprire il *buffer* sarà comunicato dall'Autorità bancaria Europea (EBA) nel corso del corrente mese di novembre.

Alle banche sarà richiesto di inviare, entro la fine del 2011, alle rispettive Autorità di Vigilanza nazionali piani con precise indicazioni sulle azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo di capitale. Tali piani dovranno essere approvati dalle Autorità di Vigilanza nazionali e discussi con l'Autorità bancaria europea (EBA).

È stato inoltre precisato che tali piani dovranno essere conseguiti in modo da contenere l'eventuale impatto negativo sull'economia reale.

ALLEGATO 4

5-05650 Fluvi: Attuazione della disciplina in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi di versamento tributario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Fluvi, in relazione all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed al relativo regolamento di attuazione adottato con decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, chiede come si intenda assicurare che l'erogazione degli incentivi statali avvenga solo le imprese sane, alla luce dell'interpretazione normativa fornita dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 23 settembre 2011.

Al riguardo, occorre premettere che il citato articolo 48-*bis* impone alle Amministrazioni Pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008, n. 29 dell'8 ottobre 2009 e n. 27 del 23 settembre 2011 – dirette agli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie riconducibile al citato Dipartimento, nonché ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze presso Enti e Organismi pubblici – sono

state fornite alcune linee guida sull'interpretazione da seguire in merito alle problematiche connesse all'applicazione della normativa richiamata e apparse di maggiore importanza o di profilo più generale.

In particolare, con la citata circolare n. 27 del 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 253 del 29 ottobre 2011, è stato chiarito come, in determinate circostanze, possa risultare prevalente l'interesse pubblico all'erogazione di contributi a favore di specifici soggetti direttamente fissata dalla legge rispetto al generale obbligo di procedere alla verifica di cui al ricordato articolo 48-*bis*.

Si è ritenuto, infatti, che allorquando il legislatore fissi i requisiti dei soggetti ammessi a beneficiare dell'incentivazione e le modalità per la determinazione della stessa emerge la considerazione come la medesima incentivazione risulta finalizzata al raggiungimento di obiettivi valutati prioritari per il soddisfacimento del benessere della collettività, per cui, in tali ipotesi, l'interesse pubblico sotteso all'erogazione delle provvidenze economiche è da considerare preminente rispetto alla procedura di verifica delineata dal decreto ministeriale n. 40 del 2008, con conseguente esclusione dell'obbligo di espletarla.

È il caso, ad esempio, del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura – istituito ad opera della legge 23 febbraio 1999, n. 44 – che, essendo finalizzato ad erogare somme di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti

vittime delle richieste estorsive e dell'usura, vedrebbe gravemente compromesse le proprie finalità laddove le erogazioni di cui trattasi venissero sottoposte alla verifica in questione.

D'altro canto, un'applicazione indistinta della verifica disciplinata dal citato articolo 48-*bis* a tutti i beneficiari di erogazioni e provvidenze economiche —

quali, ad esempio, anche gli aiuti concessi a determinati settori produttivi in crisi, le provvidenze economiche attribuite al fine di incrementare la produzione di un determinato bene o servizio, i sussidi volti a sostenere i livelli occupazionali, eccetera — potrebbe determinare, di fatto, l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi, anche di carattere strategico.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte</i>)	57
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>).	58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. Atto n. 396 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	59

SEDE CONSULTIVA:

C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	60
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abbinato. Parere alla XII Commissione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono i sottosegretari alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, Rocco Crimi, e per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 10.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che in data 17 ottobre 2011, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte, recante disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di costruzione, acquisto, ampliamento e modifica degli impianti sportivi. Poiché la medesima proposta di legge verte su materia analoga a quella prevista dal nuovo testo della proposta di legge C. 2800 in esame, ne propone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione delibera, quindi, l'abbinamento della proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte al nuovo testo della proposta di legge C. 2800 e abbinata.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sul nuovo testo in esame, anche ai fini del suo successivo trasferimento in sede legislativa, la I Commissione, affari costituzionali, ha espresso parere favorevole con condizione e osservazioni; le Commissioni II, giustizia, VI, finanze, e X, attività produttive, hanno espresso parere favorevole; la V Commissione, bilancio, ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazione; la VIII Commissione, ambiente, ha espresso parere favorevole con condizioni ed osservazioni; la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con condizione ed osservazione.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, si riserva di dare seguito ai pareri espressi dalle Commissioni, dopo averne valutato il contenuto.

Il sottosegretario Rocco CRIMI concorda con l'esigenza espressa dal relatore.

Valentina APREA, *presidente*, invita quindi il relatore ad esperire un'ulteriore riflessione sul testo del provvedimento in esame, congiuntamente con i rappresentanti dei gruppi in Commissione e con il rappresentante del Governo, anche allo scopo di giungere in tempi brevi alla sua approvazione in sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, in considerazione del fatto che in Comitato ristretto non si è raggiunto un accordo sulle modifiche da apportare al testo base n. 4432, propone di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta formulata dal relatore, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame, a domani, venerdì 4 novembre 2011, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.

C. 1428 Goisis.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta 15 febbraio 2011.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, propone di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, allo scopo di giungere ad una sua rapida approvazione in tempi rapidi anche in sede legislativa.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizzi.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2011.

Luigi NICOLAIS (PD) sottolinea come il provvedimento in esame, introducendo mega-dipartimenti all'interno delle università, nel contempo centralizzi la contabilità in capo agli atenei. Evidenzia come così, di fatto, i medesimi dipartimenti siano esautorati di quell'autonomia gestionale che invece dovrebbe essere loro assicurata. Rileva che sarebbe stato più opportuno, invece, accordare autonomia operativa e di spesa ai dipartimenti, consolidando, successivamente, i conti in capo alle università.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività.

Atto n. 396.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre 2011.

Salvatore VASSALLO (PD), segnalando innanzitutto di non volere esprimere una

valutazione complessiva in merito al provvedimento in esame, richiama alcune considerazioni da lui già svolte nella sua interpellanza urgente n. 2-01186, vertente sul medesimo argomento. Auspica in particolare che quelle considerazioni siano accolte come condizioni nella proposta di parere che verrà presentato dalla relatrice. Ricorda innanzitutto la situazione penalizzante in cui versano i ricercatori non confermati, ai quali, durante il primo anno di attività, è riconosciuto un trattamento economico molto basso. A tal proposito, richiama il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 marzo 2005, n. 43, con il quale è stato stabilito che, a partire dal secondo anno di attività, il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati sia pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia di pari anzianità. Richiamando altresì il blocco generalizzato dei meccanismi di adeguamento retributivo per gli anni 2011-2013, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, segnala che la sottoposizione a tale blocco del passaggio dal primo al secondo anno di attività determinerebbe effetti economici particolarmente iniqui, quali una penalizzazione pari ad oltre il 20 per cento su un reddito già notevolmente basso. Tale penalizzazione risulta ancora più evidente se si considera che il blocco stesso era stato introdotto al fine di attenuare una crescita della retribuzione con percentuali variabili tra il 2 ed il 3 per cento annui.

Ribadisce, quindi, che non risulta essere chiaro, allo stato, quale sia il trattamento economico spettante ai ricercatori assunti nel 2010, in vigore del regime concorsuale precedente; ai medesimi ricercatori infatti, in virtù del citato blocco, non risulterebbe applicabile la norma introdotta dal decreto-legge n. 7 del 2005, che equipara il trattamento economico dei ricercatori universitari non confermati al 70 per cento di quello previsto per il

professore universitario di seconda fascia di pari anzianità. Sottolinea quindi le pesanti iniquità e le disparità di trattamento alle quali si andrebbe incontro, non applicando il citato blocco generalizzato ai ricercatori assunti nel 2011, i quali, pertanto, potrebbero godere, a partire dal secondo anno di attività, della maggiorazione dello stipendio con le modalità descritte.

Sui lavori della Commissione.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) chiede chiarimenti in merito al successivo *iter* dell'esame dei provvedimenti in discussione, preferendo intervenire in una successiva seduta.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sugli atti esaminati è fissato al 5 novembre 2011. Il Governo, peraltro come di consueto, potrebbe comunque attendere l'espressione del parere della Commissione anche oltre il termine fissato, prima dell'adozione definitiva degli atti in discussione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA preannuncia che il Governo attenderà l'espressione del parere della Commissione anche oltre il termine fissato, prima dell'adozione definitiva degli atti in discussione.

Valentina APREA (PdL), *presidente*, alla luce delle indicazioni del Governo, ricorda all'onorevole Capitanio Santolini che potrà intervenire nel corso del seguito dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, ne rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.15.**C. 4250 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che l'Accordo di coproduzione cinematografica con la Repubblica popolare cinese in esame, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, è diretto a favorire lo sviluppo delle industrie cinematografiche, nonché la crescita degli scambi economici e delle relazioni culturali tra i due Paesi, mediante la facilitazione della produzione in comune di film commercialmente competitivi tanto sul mercato delle due Parti quanto su quello di Paesi terzi. L'Accordo era già stato presentato alle Camere nella XIV Legislatura, ma l'iter del disegno di legge di ratifica, approvato al Senato, era terminato con la decisione della Commissione Affari Esteri della Camera nella seduta del 1° febbraio 2006 di rinviarne l'esame per approfondire ulteriormente alcuni rilievi concernenti, in particolare, gli ampi poteri autorizzativi riconosciuti alle autorità nazionali competenti nella gestione dell'Accordo, che di norma non si riscontrano in analoghi accordi vertenti sulla stessa materia. Nuovamente esaminato al Senato nella XV Legislatura, il provvedimento è stato licenziato da quella Assemblea con la contestuale approvazione di due ordini del giorno che chiedevano al Governo un impegno a favore dello sviluppo e della verifica del rispetto dei diritti umani in Cina. Alla Camera l'esame in sede referente del provvedimento si è svolto nella sola seduta della III Commissione del 28 marzo 2007, nella quale lo stesso relatore

ha ribadito le ragioni di perplessità che erano già emerse nella passata Legislatura in ordine all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-cinese: dopo il rinvio, l'iter del provvedimento non è ulteriormente proseguito.

Segnala, quindi, che l'Accordo si compone di 18 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 precisa innanzitutto che, ai fini dell'Accordo, il termine « film in coproduzione » sta ad indicare un film il cui finanziamento e la cui produzione avviene in maniera congiunta ad opera di produttori delle due Parti, e stabilisce che tali film beneficeranno di tutti i vantaggi di cui godono i film nazionali. Relativamente alla normativa italiana, ricorda che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, prevede all'articolo 6, in materia di coproduzioni, che possono essere riconosciuti come nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti che vengono nello stesso articolo elencati. La realizzazione dei film in coproduzione è soggetta, ai sensi dell'articolo 2, alla preventiva approvazione delle rispettive Autorità competenti, e cioè della Direzione Generale del Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali per quanto riguarda l'Italia, e del Film Bureau per la Cina. Osserva, quindi, che, ai sensi dell'articolo 3, i produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni devono avere personalità giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, nonché disporre di una buona capacità professionale e un forte supporto finanziario. In base all'articolo 4, la proporzione degli apporti, che sarà decisa di volta in volta dai produttori, non potrà scendere per nessuno dei due Paesi al di sotto del 20 per cento del costo del film. L'articolo 5 stabilisce che produttori, sceneggiatori, registi, attori principali e tecnici impiegati nelle coproduzioni devono essere cittadini delle Parti, o degli Stati membri del-

l'Unione europea; fra i cittadini cinesi sono inclusi anche quelli di Hong Kong e di Macao. La proporzione degli apporti tecnici ed artistici viene decisa dai produttori — prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti autorità delle due Parti — ma sono consentite anche coproduzioni con una partecipazione esclusivamente finanziaria. L'articolo 6 consente che le riprese in esterni vengano effettuate anche in Paesi che non partecipano alla coproduzione, previa autorizzazione e con la presenza di tecnici di almeno una delle due Parti.

Ricorda, poi, che con l'articolo 7 le Parti si impegnano a fornire i visti temporanei per l'entrata del personale necessario alla coproduzione, nonché le autorizzazioni doganali per il materiale. È sancito il rispetto di tutte le norme di legge, nonché della fede religiosa, della cultura e delle usanze del Paese nel quale si svolgono le riprese in esterno da parte di tutto il personale impiegato nella lavorazione del film, ai sensi dell'articolo 8. L'articolo 9 prevede che, in linea di massima, la fase di post-produzione verrà svolta nel Paese nel quale sono state effettuate le riprese esterne. L'articolo 10 attribuisce alle Autorità competenti il compito di approvare il film coprodotto e di autorizzarne l'uscita in pubblico. Ai sensi dell'articolo 11, i film coprodotti devono recare una dicitura nei titoli di testa o di coda che li identifichi come coproduzioni. In merito alla ripartizione dei proventi e dei mercati, l'articolo 12 stabilisce che questa sia, in linea di massima, proporzionale agli apporti forniti dai rispettivi coproduttori; i diritti d'autore spettano congiuntamente ai coproduttori. Segnala, quindi che le Parti si impegnano, ai sensi dell'articolo 13, a collaborare per consentire la partecipazione dei film coprodotti ad eventi internazionali; riguardo la sola Cina, tale partecipazione dovrà essere comunicata alle Autorità competenti con un anticipo, rispetto all'evento, di almeno 30 giorni. L'articolo 14 affida il compito di esaminare le condizioni di applicazione dell'Accordo e di risolvere le eventuali questioni, sempre relative alla

sua applicazione, alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i Beni culturali e ad un organismo designato dalle Autorità del governo cinese. Compito di tali due organismi è anche quello di stabilire le norme di procedura per le coproduzioni, da effettuarsi attraverso scambio di note e nel rispetto delle reciproche legislazioni vigenti, ai sensi dell'articolo 16. L'articolo 15 prevede che le Parti svolgano un'azione di sostegno verso i propri produttori per consentire loro di prendere parte a coproduzioni che si svolgono sul territorio dell'altra Parte. In base a quanto stabilito dall'articolo 17, l'Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica; esso ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovabile per tre anni, salvo denuncia, da notificarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza. Anche dopo la denuncia, le coproduzioni già avviate beneficeranno delle condizioni dell'Accordo.

Ricorda, infine, che, prendendo atto di quanto emerso più volte in Italia nell'esame parlamentare dell'Accordo, le competenti autorità dei due Paesi — individuate nell'articolo 14 al fine di esaminarne l'applicazione e di adoperarsi per risolvere eventuali controversie — hanno stipulato nel 2008 una Nota interpretativa dell'articolo 10. La Nota, allo scopo di prevenire interventi censori da parte cinese sulle opere coprodotte — incompatibili con l'ordinamento italiano — prevede anzitutto che la preventiva approvazione provvisoria dell'opera filmica avverrà distintamente in Italia e in Cina nel quadro delle rispettive regole interne. Inoltre, l'approvazione in via definitiva conseguirà automaticamente a quella provvisoria, salvo il caso di sostanziale scostamento tra l'opera realizzata e il progetto presentato, e il permesso di uscita del film all'interno e all'esterno dei due Paesi Parti dell'Accordo conseguirà a sua volta in via automatica dall'approvazione definitiva.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e abbinato.

Parere alla XII Commissione

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo in esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore*, riterrrebbe necessario che gli uffici conducessero alcuni approfondimenti sul testo del provvedimento in esame, con particolare riguardo al significato del riconoscimento giuridico della LIS, a relativi effetti e costi, nonché al significato della locuzione « minoranza linguistica ». Si riserva quindi di attendere l'esito di tali approfondimenti per proseguire utilmente l'esame del provvedimento.

Maria Letizia DE TORRE (PD) condivide, a nome del gruppo del Partito democratico, la richiesta di approfondimenti avanzata dall'onorevole Di Centa.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) concorda anch'essa sulla necessità di approfondire talune questioni che emergono dal provvedimento, in quanto strettamente connesse alle competenze della Commissione cultura.

Eugenio MAZZARELLA (PD) concorda sull'esigenza espressa dalla relatrice, anche con riguardo agli aspetti clinici della questione.

Paola GOISIS (LNP) condivide l'esigenza di attendere gli approfondimenti richiesti dalla relatrice, tenuto anche conto della necessità di promuovere e favorire al meglio le relazioni sociali dei soggetti destinatari del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, prendendo quindi atto dell'esigenza espressa dalla relatrice e condivisa dai colleghi intervenuti nel dibattito, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

Testo Unificato C. 3107 Milanato e abb.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolloi e C. 4675 Cicchitto 63

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (*Seguito dell'esame e rinvio*) 63

RISOLUZIONI:

7-00706 Zamparutti: Sul funzionamento dell'impianto di termovalorizzatore Fenice di Melfi.

7-00722 Margiotta: Sui fenomeni di inquinamento provocati dal malfunzionamento dell'inceneritore Fenice di Melfi (*Discussione congiunta e rinvio*) 64

7-00669 Alessandri: Sulla realizzazione del « Progetto Valle del fiume Po » e del « Progetto di regimazione del fiume Po » promosso dall'AIPO.

7-00704 Bratti: Sulla realizzazione del progetto valle Po (*Discussione congiunta e rinvio*) . 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

AVVERTENZA 67

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 novembre 2011.

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolloi e C. 4675 Cicchitto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

C. 4240 Lanzarin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2011.

Alessio BONCIANI (Pdl), *relatore*, sottopone alla Commissione l'esigenza rappresentata per le vie brevi dai rappresentanti del Ministero dell'ambiente di un breve rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, al fine di verificare la possibilità di dare una risposta positiva a tutte le questioni rimaste insolte, nonché di inserire, eventualmente, talune disposizioni nel provvedimento d'urgenza che il Governo si appresta ad adottare a sostegno dello sviluppo economico del Paese.

Ermete REALACCI (PD), nel prendere atto della richiesta proveniente dal Ministero dell'ambiente, ritiene in ogni caso indispensabile che la Commissione proceda alla deliberazione sugli emendamenti presentati entro e non oltre la prossima settimana. Conclude, quindi, esprimendo una forte preoccupazione in ordine all'eventualità che nell'annunciato decreto sullo sviluppo vengano inserite norme eterogenee, che nulla hanno a che vedere con la necessità improrogabile di assumere misure organiche per la crescita e la ripresa dell'economia.

Raffaella MARIANI (PD) stigmatizza il comportamento del Ministero dell'ambiente che, invece di compiere ogni sforzo per rivendicare l'inserimento nell'annunciato provvedimento d'urgenza di misure e di adeguate risorse a sostegno delle popolazioni alluvionate di Toscana e Liguria e per la messa in sicurezza del territorio nazionale, appare impegnato a verificare la possibilità di inserire nel richiamato provvedimento d'urgenza talune delle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00706 Zamparutti: Sul funzionamento dell'impianto di termovalorizzatore Fenice di Melfi.

7-00722 Margiotta: Sui fenomeni di inquinamento provocati dal malfunzionamento dell'inceneritore Fenice di Melfi.

(Discussione congiunta e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata presentata ieri la risoluzione 7-00722 a prima firma dell'onorevole Margiotta, vertente sulla stessa materia di quella della risoluzione 7-00706, a prima firma dell'onorevole Zamparutti, e che, pertanto, se non vi sono obiezioni, si procederà alla discussione congiunta delle due risoluzioni.

La Commissione concorda.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), preliminarmente, ricorda le numerose interrogazioni parlamentari da lei presentate sul malfunzionamento dell'inceneritore Fenice di Melfi, rimaste purtroppo inevase fino alla scorsa settimana, con la risposta, peraltro insoddisfacente, fornita dal rappresentante del Ministero dell'ambiente all'ultima di tali sue interrogazioni.

Ripercorre, quindi, i tratti salienti di una vicenda a suo avviso gravissima che ben potrebbe essere descritta come una « Seveso lucana » e che trova origine nell'inaccettabile intreccio fra soggetti controllori e soggetti controllati, causa di un enorme deficit di legalità e di un enorme danno ambientale. Al riguardo, denuncia la decennale inerzia della regione Basili-

cata, emblematicamente rappresentata dalla mancata istruttoria finalizzata al rilascio della prescritta autorizzazione integrata ambientale, che ha di fatto consentito all'inceneritore di funzionare grazie alla sistematica emanazione di provvedimenti provvisori.

Denuncia, inoltre, la gravità dei fenomeni di inquinamento, sempre taciuti dagli organi di controllo, e la altrettanto grave violazione del fondamentale diritto all'informazione dei cittadini, che oggi trova riscontro negli atti dell'inchiesta penale in corso di svolgimento da parte della magistratura. Nel chiedere, infine, che la Commissione proceda ad un ciclo di audizioni, al fine di acquisire elementi di conoscenza approfonditi sulla vicenda, prima di procedere alla votazione sugli atti di indirizzo in titolo, ribadisce il suo giudizio negativo sulla risposta fornita dal Governo la scorsa settimana al suo atto di sindacato ispettivo sulla vicenda, sollecitando nuovamente il Ministero dell'ambiente ad assumere con urgenza iniziative autonome al fine, quantomeno, di limitare il danno ambientale provocato dall'inceneritore Fenice e di imporre al soggetto gestore dell'impianto di provvedere subito al ristoro del danno medesimo.

Salvatore MARGIOTTA (PD), preliminarmente, osserva che la presentazione della risoluzione a sua prima firma si è resa necessaria per l'insoddisfante e incompleta risposta fornita la scorsa settimana ad un proprio atto di sindacato ispettivo sulla vicenda dell'inceneritore Fenice di Melfi.

Osserva, quindi, che, se è vero che non spetta alla VIII Commissione occuparsi degli illeciti connessi alla gestione del richiamato impianto, che attualmente sono oggetto di indagine da parte della magistratura, è altrettanto vero che, anche per il rilievo dei fenomeni di inquinamento emersi e per l'allarme da questi suscitato nella popolazione, il Governo nazionale non può e non deve sottrarsi al compito di contribuire a fare chiarezza sulla vicenda, attraverso il coinvolgimento dell'Istituto

superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore della sanità, sia sull'effettiva sussistenza di un disastro ambientale, sia sull'entità dei fenomeni di inquinamento del suolo e dell'aria, sia, infine, sui rischi per la salute delle popolazioni coinvolte.

Conclude, quindi, chiedendo che la Commissione proceda ad un breve ciclo di audizioni che veda coinvolti, anzitutto, il Ministro dell'ambiente e, accanto a questo, i rappresentanti della regione Basilicata, della provincia di Potenza, dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore della sanità.

Alessandro BRATTI (PD), preliminarmente, associandosi a quanto detto dal collega Margiotta in ordine al fatto che l'attività della VIII Commissione non debba essere incentrata sugli aspetti giudiziari della vicenda relativa al malfunzionamento dell'inceneritore Fenice di Melfi, ricorda che di tali aspetti si sta già occupando, in ragione delle proprie competenze, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Ricorda, inoltre, che l'applicazione delle disposizioni del Codice ambientale sul ristoro dei danni ambientali provocati dai soggetti imprenditoriali, purtroppo, non ha dato buona prova in passato e che è bene non creare eccessive aspettative in ordine alla loro efficacia. Conclude, quindi, esprimendo piena condivisione su quanto affermato dal collega Margiotta in ordine alla necessità che il Governo nazionale, con l'ausilio dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale e dell'Istituto superiore della sanità, faccia chiarezza sull'effettiva consistenza e pericolosità dei fenomeni di inquinamento che si sono verificati, ferma restando la necessità che eventuali responsabilità per illeciti commessi dal gestore dell'impianto o dai responsabili degli organi di controllo siano sanzionati dalle autorità competenti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver ricordato che la richiesta di audizioni avanzata dai colleghi Zamparutti e Mar-

giotta sarà sottoposta all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00669 Alessandri: Sulla realizzazione del «Progetto Valle del fiume Po» e del «Progetto di regimazione del fiume Po» promosso dall'AIPO.

7-00704 Bratti: Sulla realizzazione del progetto valle Po.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le due risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno, se non vi sono obiezioni, discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, illustra, quindi, il contenuto della risoluzione a sua prima firma, sottolineando il valore del complessivo progetto di regimazione del fiume Po, predisposto dall'AIPO, in grado di produrre un deciso miglioramento delle condizioni di navigabilità del fiume, una importante produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, una maggiore disponibilità di risorsa idrica da gestire durante i periodi di siccità e una complessiva riqualificazione paesistica ed ambientale. Nel ricordare, inoltre, che tale progetto è attualmente al vaglio della Commissione europea ai fini del suo cofinanziamento, per un importo complessivo di circa 3,5 miliardi di euro, e che tale circostanza rappresenta un'occasione fondamentale per la realizzazione di opere attese da decenni, segnala l'esigenza che la Commissione approfondisca i contenuti

dell'indicato progetto al cui sostegno è finalizzata la presentazione della propria risoluzione.

Alessandro BRATTI (PD) illustra i contenuti della risoluzione a sua prima firma, che in parte coincidono con quelli della risoluzione del presidente della Commissione. Esprime, tuttavia, in ragione della complessità e della delicatezza dell'ecosistema del fiume Po, una forte preoccupazione in ordine agli obiettivi di bacinizzazione e di aumento della navigabilità del fiume Po, che a suo avviso costituiscono gli elementi centrali della risoluzione a prima firma del presidente della Commissione. Al riguardo, sottolinea la gravità delle problematiche ambientali già esistenti, in primo luogo nell'area del Delta del Po, sottolineando che ogni ulteriore intervento che incidesse sulla situazione esistente dovrebbe essere attentamente valutato alla luce della primaria esigenza di non aggravare, ma, al contrario, di contribuire a risolvere tali problematiche.

Nel ribadire, quindi, il pieno sostegno dei deputati del gruppo del Partito Democratico alla realizzazione del progetto «Valle del fiume Po», che si propone interventi molto positivi per la rinaturizzazione ed il miglioramento dell'assetto idrogeologico, conclude segnalando la necessità di procedere ad un breve ciclo di audizioni al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza, prima di giungere alla votazione sugli atti di indirizzo in discussione.

Carmen MOTTA (PD) esprime anzitutto piena condivisione sulle osservazioni svolte dal collega Bratti. Ricorda, inoltre, che proprio il Ministro dell'ambiente, senza citare mai il progetto di regimazione predisposto dall'AIPO, ha avuto modo di esprimersi pubblicamente, anche in VIII Commissione, a favore del citato progetto «Valle del fiume Po» e contro il suo defianziamento ad opera del Governo in carica. Conclude, quindi, associandosi alla richiesta di audizioni prima di addivenire

alla votazione degli atti di indirizzo in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dopo aver ricordato che la richiesta di audizioni avanzata dai colleghi Bratti e Motta sarà sottoposta all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto.

RISOLUZIONI

7-00360 Pili: Stralcio del parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu dall'elenco ufficiale delle aree protette.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	69
5-05069 Barbareschi: Necessità di una maggiore assistenza, da parte della società Aeroporti di Roma, nelle procedure di imbarco di passeggeri che viaggiano con bambini	69
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-05506 Ginefra: Modalità di applicazione delle sanzioni conseguenti all'installazione lungo le strade di cartelli pubblicitari abusivi	69
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 Biasotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (<i>Esame e rinvio</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 413 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	72
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci: esame del documento conclusivo (<i>Esame documento conclusivo e rinvio</i>)	74
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di documento conclusivo)</i>	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, ingegner Mauro Moretti, sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo	74
--	----

AVVERTENZA	74
------------------	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	74
-----------------------------	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.45.**Sui lavori della Commissione.**

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che l'interrogazione Di Cagno Abbrescia n. 5-05235, relativa alle difficoltà organizzative nella gestione di eventi eccezionali sulla rete ferroviaria da parte della società Trenitalia, è stata trasformata in interrogazione a risposta scritta.

5-05069 Barbareschi: Necessità di una maggiore assistenza, da parte della società Aeroporti di Roma, nelle procedure di imbarco di passeggeri che viaggiano con bambini.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca Giorgio BARBARESCHI (Misto), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, non concorda con quanto in essa affermato riguardo alla sensibilità che molte compagnie manifestano nei confronti dei bambini, avendo più volte registrato la scortesia del personale della compagnia di bandiera, che non presta alcuna assistenza alle persone che viaggiano con bambini piccoli al seguito. Rileva che anche i controlli di sicurezza, che peraltro non vengono effettuati sulle navi e sui treni, sono svolti nello stesso modo per adulti e bambini, senza alcun riguardo per questi ultimi, anche se molto piccoli. In ultimo fa presente che nell'aeroporto della capitale, che costituisce il biglietto da visita del Paese per i numerosissimi passeggeri che vi transitano, i

servizi igienici, il cui grado di pulizia è indegno di un Paese civile, non hanno alcuna attrezzatura atta a permettere il cambio e l'assistenza di bambini piccoli. Auspica quindi che la disponibilità manifestata dal Governo nella risposta permetta di intervenire su tale situazione e di riportare la qualità dei servizi prestati in aeroporto, soprattutto nella capitale, a livelli più adeguati.

5-05506 Ginefra: Modalità di applicazione delle sanzioni conseguenti all'installazione lungo le strade di cartelli pubblicitari abusivi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, dalla quale si evince che il Ministero non intende emanare una direttiva applicativa della disposizione con la quale sono state inasprite le sanzioni per il collocamento abusivo di cartelloni pubblicitari, ritenendo invece che una direttiva eviterebbe qualunque contraddizione interpretativa e potrebbe regolare anche il principio della responsabilità solidale, a suo giudizio nient'affatto affatto secondario e legato alla difficoltà, spesso riscontrata, ad individuare e punire i soggetti proprietari di impianti pubblicitari abusivi. Auspica che la velata disponibilità manifestata nella risposta a risolvere la questione posta nell'interrogazione dia luogo ad un intervento del Ministero al riguardo, teso ad evitare che difficoltà interpretative ostacolino la rimozione dei cartelli abusivi, che costituiscono sia una distorsione del principio di leale concorrenza, sia una importante alterazione al paesaggio, ma anche e soprattutto un grave pericolo per la incolumità pubblica, come dimostrano i numerosi incidenti occorsi, da ultimo quello avvenuto stanotte su un percorso urbano della capitale. Infine, rileva che la pronta emanazione della direttiva da parte dei ministeri interessati permetterebbe agli

enti proprietari un maggiore introito di risorse derivanti dalle sanzioni, che potrebbero essere destinate alla manutenzione delle strade.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

C. 3901, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 gennaio 2011, il relatore, onorevole Garofalo, ha svolto la relazione illustrativa e che il Governo si è riservato di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel sottolineare che si tratta di un provvedimento assai rilevante che interviene in maniera positiva sul tema di sicurezza stradale, esprime il parere favorevole del Governo sulla proposta di legge in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel demandare all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione la fissazione del termine di presentazione degli emendamenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

C. 4663 Biasotti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 25 ottobre scorso, il rappresentante del Governo si è riservato di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che la proposta di legge in esame ha per finalità quella di dettare principi generali per una gestione razionale ed ordinata del traffico veicolare in ambito aeroportuale. Sottolinea che, a tal fine, la proposta dispone, al comma 1 del suo articolo unico, che l'Enac, sentito il gestore aeroportuale, possa disporre con ordinanza l'istituzione di corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza. Al comma 2, inoltre, è prevista la possibilità di utilizzo di apparecchiature e dispositivi elettronici per il controllo dell'accesso e della sosta delle auto nelle aree aeroportuali. Per la violazione delle ordinanze di cui al comma 2 è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 80 a 318 euro. L'accertamento delle violazioni afferenti all'accesso e alla sosta nelle corsie e nelle aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante apparecchiature elettroniche gestiti direttamente dalla polizia stradale in servizio nell'ambito aeroportuale. Al riguardo segnala che è stato acquisito il parere di

competenza dell'Enac, in qualità di autorità di vigilanza sul trasporto aereo, che concorda sul testo della proposta di legge, rappresentando, però, l'esigenza che venga espressamente previsto che tutti gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame siano a carico della società di gestione aeroportuale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, alle ore 14 del 7 novembre prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

C. 4574 Delfino.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonio MEREU (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame intende apportare una modifica alla legge n. 122 del 1992, che disciplina in modo organico il settore delle autoriparazioni. Rileva che i principi ispiratori della legge, e, in particolare, il principio della necessità di garantire, a tutela della sicurezza e salute pubbliche, adeguate professionalità e competenza alle imprese esercenti attività di autoriparazione, restano validi e condivisibili anche oggi, a fronte dell'intervenuta forte crescita del parco autoveicoli e del potenziamento tecnico dei veicoli a motore. La proposta di legge interviene quindi su alcuni aspetti tecnici di tale normativa, proprio a causa dell'evoluzione tecnologica nel frattempo intervenuta. Osserva che, come risulta dalla relazione illustrativa che accompagna il testo della proposta di legge in esame, l'evoluzione tecnologica di questi ultimi venti anni, pur non avendo modificato, se non marginal-

mente, i contenuti delle attività concernenti la riparazione e la manutenzione di carrozzeria e di gomme, ha avuto invece effetti rilevanti nel campo della meccanica-motoristica-elettrauto, ove si è determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Infatti, gli impianti e le dotazioni elettriche, nella maggior parte dei casi, non assolvono più a funzioni prevalentemente autonome (accensione, illuminazione eccetera), ma molto spesso sono direttamente serventi al funzionamento delle parti motoristiche e meccaniche, ovvero ne assicurano il costante monitoraggio.

Pertanto, risulta ormai difficile ipotizzare un intervento sulla parte elettrica senza valutare l'impatto sulla parte motoristica e meccanica eventualmente connessa, ovvero un intervento sulle parti meccaniche e motoristiche senza valutare il funzionamento dei correlati impianti elettrici. Viene meno, quindi, la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l'attività di meccanico-motorista da quella di elettrauto.

Nel sottolineare che la proposta di legge in esame è proprio volta a superare questo problema, ne illustra brevemente il contenuto. In particolare, l'articolo 1 dispone l'unificazione in una nuova categoria detta « mecatronica » delle due preesistenti distinte attività di meccanico-motorista ed elettrauto, apportando le conseguenti modifiche all'articolo 1 della legge n. 122 del 1992. Rileva che questa unificazione è destinata, naturalmente, ad avere impatto sui requisiti di professionalità e competenza richiesti per lo svolgimento dell'attività di mecatronica e necessari, in specie, per assumere in tale ambito i compiti di « responsabile tecnico » previsti dall'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992.

Al fine di garantire alle imprese del ramo operanti in aree meno urbanizzate e agli autoriparatori di maggiore anzianità un congruo margine di tempo per adeguarsi al nuovo regime di professionalità e

di competenza, l'articolo 2 della proposta di legge prevede un regime transitorio, nel quale verrà consentita, per un periodo di cinque anni, la prosecuzione dello svolgimento delle attività di meccanico-motorista e di elettrauto con le modalità previste dalla disciplina vigente.

L'articolo 3 della proposta reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, sottolineando che si tratta di un importante provvedimento che ha una diretta influenza sulla sicurezza stradale, evidenzia che la competenza e l'efficacia delle riparazioni è di assoluto rilievo per la sicurezza dei veicoli. Nel fare presente che nel corso della presente legislatura i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le associazioni di categoria hanno registrato sensibili miglioramenti, grazie anche ai ripetuti e proficui confronti, porta all'attenzione della Commissione un dato assai preoccupante rilevato nella città di Torino, ma verosimilmente valido per tutto il territorio nazionale, che evidenzia che il 3 per cento dei mezzi messi in circolazione dopo riparazioni avvenute a seguito di incidenti rilevanti non rispondono più a requisiti minimi di sicurezza imposti dalle case produttrici.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nel ricordare che la proposta di legge interviene sui principi dettati dalla legge n. 122 del 1992, ritiene importante acquisire le valutazioni che saranno formulate in sede di espressione del parere dalla Commissione Attività produttive, anche al fine di tener conto, dell'intero quadro normativo che disciplina il settore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel demandare all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi le decisioni in merito al prosieguo dell'esame del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.

Atto n. 413.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio SIMEONI (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame è stato presentato ai sensi dell'articolo 1, commi 40-44, della legge n. 549 del 1995, il quale prevede che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati in una tabella allegata alla legge stessa, siano iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Rileva che il riparto delle somme stanziare su tali capitoli è effettuato ogni anno da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ricorda che la legge finanziaria 2002, all'articolo 32, comma 2, con riguardo al riparto delle risorse stanziare su ciascun capitolo, dispone che esso debba essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Sottolinea che, sulla base delle disposizioni sopra illustrate, con lettera pervenuta in data 25 ottobre 2011, è stato trasmesso alla Camera dei deputati lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si dispone il riparto dell'importo iscritto per l'anno 2011 sul capitolo 1952 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, da destinarsi all'Aero Club d'Italia e all'Istituto italiano di navigazione, pari a euro 98.507. In particolare, all'Aero Club d'Italia viene attribuita la somma di euro 88.657, all'Istituto italiano di navigazione la somma di euro 9.850. Per il 2010 erano stati rispettivamente assegnati euro 134.592,55 ed euro 14.954,62.

Segnala che le risorse da ripartire per l'anno 2011 sulla base dello stanziamento previsto in Tabella C dalla legge di stabilità per il 2011 ammontavano a complessivi 111.400 euro e che tuttavia, a seguito di accantonamenti di bilancio per variazioni provvisorie negative rispetto allo stanziamento iniziale, la somma disponibile per il riparto è stata ridotta al predetto importo di 98.507 euro.

Ricorda che l'Aero Club d'Italia, istituito nel 1911, è divenuto ente morale con regio decreto n. 145 del 1926, e successivamente ente pubblico con legge n. 340 del 1954; è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'interno; riunisce in organismo federativo nazionale Associazioni ed Enti italiani che si interessano allo sviluppo dell'Aviazione nei suoi aspetti didattici, sportivi, turistico-promozionali, culturali, di utilità sociale e civile e attività collegate. Oltre a svolgere attività in tema di formazione aeronautica, di diffusione della cultura aeronautica e studio dei problemi relativi, nonché di sviluppo del turismo e dello sport aereo, l'Aero Club

d'Italia promuove altresì la costruzione e la gestione di aeroporti civili e privati e gli aerocentri per lo sport ed il turismo, istituisce scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo e ne promuove l'istituzione su base regionale.

Quanto all'Istituto italiano di navigazione, fa presente che è un ente senza fini di lucro con personalità giuridica costituito a Roma nel 1959 e membro dell'associazione internazionale degli istituti di navigazione (IAIN), nonché membro fondatore del gruppo europeo degli istituti di navigazione (EUGIN). L'Istituto promuove lo sviluppo tecnico e scientifico della navigazione e contribuisce alla conoscenza dei sistemi di navigazione e della loro evoluzione tecnologica. Ai fini delle finalità dell'Istituto, si intende per navigazione l'insieme del controllo, guida e posizione di uomini e mezzi in ogni tipo di ambiente aerospaziale, marittimo e terrestre. Le attività educative e di formazione professionale cui l'Istituto partecipa, organizzate da Centri di ricerca, Università e Scuole tecniche, hanno per obiettivo l'insegnamento di discipline, la diffusione delle conoscenze e degli strumenti operativi necessari per chi operi nei vari settori della Navigazione.

In conclusione, propone che la Commissione esprima parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.20.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci: esame del documento conclusivo.

(Esame documento conclusivo e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Presenta quindi una proposta di documento conclusivo, che illustra (*vedi allegato 3*).

Intervengono, quindi, i deputati Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL) e Antonio MEREU (UdCpTP).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 novembre 2011.

Audizione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, ingegner Mauro Moretti, sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05235 Di Cagno Abbrescia: Difficoltà organizzative nella gestione di eventi eccezionali sulla rete ferroviaria da parte della società Trenitalia.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 28 settembre 2011, pagina 123, prima colonna, alla settima riga, sostituire la parola « Roberto » con la seguente: « Alberto »; alla nona riga, sostituire la parola « Roberto » con la seguente: « Luigi ».

ALLEGATO 1

5-05069 Barbareschi: Necessità di una maggiore assistenza, da parte della società Aeroporti di Roma, nelle procedure di imbarco di passeggeri che viaggiano con bambini.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla carenza del servizio di assistenza nelle procedure di imbarco, previste dalla società di gestione dell'Aeroporto di Roma, per i passeggeri che viaggiano con bambini piccoli al seguito, sono ben consapevole dei possibili disagi patiti dai passeggeri che viaggiano con infanti tuttavia faccio presente che non è possibile assimilare tale problematica a quella dei disabili e degli anziani come proposto dall'Onorevole interrogante.

Al riguardo, faccio osservare che ai disabili e alle persone a mobilità ridotta l'Unione europea ha dedicato il regolamento n. 1107 del 2006 che, oltre a prevedere il diritto al rimborso o ad un volo alternativo nell'ipotesi in cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta, contempla una serie di obblighi a carico del vettore e del

gestore per garantire il diritto di assistenza degli stessi.

Orbene, non appare possibile accostare tale tipologia di passeggeri a quelli che viaggiano con bambini piccoli anche nella considerazione che il minore non deambulante è obbligatoriamente assistito dalla persona, genitore o tutore, che lo accompagna e sulla quale ricade l'obbligo di assistenza.

Tuttavia, faccio presente che sempre più vettori risultano sensibili a tale problematica e consentono, pertanto, il trasporto gratuito del passeggero anche a bordo dell'aeromobile.

Mi preme infine sottolineare che il Ministero che rappresento valuterà ogni possibile iniziativa al fine di venire incontro alle richieste che Lei avanza anche attraverso un tavolo di confronto con le compagnie aeree.

ALLEGATO 2

5-05506 Ginefra: Modalità di applicazione delle sanzioni conseguenti all'installazione lungo le strade di cartelli pubblicitari abusivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attuale formulazione dell'articolo 23, comma 12, del Codice della strada, è stata introdotta dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, di conversione del decreto legge 6 luglio 2011 n. 95.

La modifica apportata al citato comma 12 determina un inasprimento del regime sanzionatorio per i soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata dall'ente proprietario della strada per la collocazione di impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, che non rispettano le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa. Inoltre, la norma dispone che la sanzione sia comminata al titolare dell'autorizzazione in via solidale con il soggetto pubblicizzato.

Invece, per i soggetti che collocano abusivamente gli impianti pubblicitari e quindi che sono sprovvisti di autorizzazione, le disposizioni sanzionatorie sono quelle previste dal comma 11 dello stesso articolo 23.

L'articolo 23, comma 10 del codice della strada attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la possibilità di impartire agli enti proprietari delle strade apposite direttive per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità sulle strade.

Allo stato attuale, considerato che la modifica in argomento ha sostanzialmente

determinato la sola variazione nel valore monetario delle sanzioni comminate per i soggetti titolari di autorizzazione, non appare necessario l'emanazione di una direttiva o di un'eventuale circolare esplicativa in merito, come segnalato dall'onorevole interrogante.

Faccio presente, infatti, che in materia è già operante la direttiva n. 1381, concernente il controllo della pubblicità abusiva, emessa dal Ministero dei Lavori Pubblici il 17 marzo 1998.

In ogni caso, qualora dovessero pervenire segnalazioni da parte degli organi preposti all'applicazione del modificato comma 12, riguardanti eventuali difficoltà interpretative, il Ministero che rappresento è disponibile a valutare la possibilità di emanare apposito provvedimento.

Mi preme segnalare, infine, che con decreto dirigenziale n. 266 del 5 agosto 2011 è stato istituito un gruppo di lavoro, nel quale è assicurata la presenza degli enti pubblici interessati oltre a rappresentanze del mondo imprenditoriale nel campo della pubblicità, parimenti coinvolti, che si occuperà proprio di problematiche inerenti la pubblicità stradale con l'intento di individuare idonee ed efficaci soluzioni al riguardo.

ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario
di passeggeri e merci.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

Premessa

1. Quadro normativo

- 1.1 La normativa comunitaria*
- 1.2 La normativa nazionale*
- 1.3 L'assetto delle Ferrovie dello Stato*
- 1.4 Le norme sulla sicurezza ferroviaria*
- 1.5 La proposta di recast della Commissione europea*

2. Criticità del processo di liberalizzazione

- 2.1 Necessità di omogeneità normativa nell'ambito dell'Unione europea e della istituzione di un unico organismo europeo di regolazione*
- 2.2 Necessità di affidare la gestione della rete ad un soggetto terzo rispetto agli operatori*
- 2.3 Gli interventi normativi più discussi sotto il profilo della loro coerenza con i principi della concorrenza*
- 2.4 Necessità dell'istituzione di un regolatore nazionale indipendente*

3. Problemi connessi alla regolazione economica

- 3.1 Le compensazioni finanziarie all'autotrasporto*
- 3.2 La progressiva riduzione delle risorse pubbliche destinate al trasporto ferroviario*
- 3.3 La ridefinizione del perimetro del servizio universale e del sistema di finanziamento*

4. Contratti di servizio e contratti di programma

- 4.1 Contratti di servizio di trasporto di interesse nazionale*
- 4.2 Trasporto pubblico ferroviario regionale e locale*
- 4.3 Il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana*

5. Conclusioni

PREMESSA

Il settore del trasporto ferroviario attraversa una fase di profonde trasformazioni. Le caratteristiche del trasporto ferroviario, sia per quanto concerne le tratte per le quali sussiste una domanda tale da garantirne il finanziamento integrale attraverso il mercato, sia riguardo alle tratte che si configurano come servizio pubblico – e pertanto finanziate in misura determinante da contributi dello Stato o di altri enti pubblici –, saranno profondamente modificate dalla piena attuazione della liberalizzazione del trasporto ferroviario di passeggeri, secondo le modalità disciplinate dalla normativa dell'Unione europea.

Da questo punto di vista, la realizzazione e l'attivazione della rete ad alta velocità/alta capacità, oltre a costituire un risultato fondamentale per il potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese e il miglioramento del sistema dei trasporti, offre la condizione anche per una prima effettiva realizzazione di una situazione concorrenziale sui trasporti ferroviari di passeggeri a lunga percorrenza.

Il tema della liberalizzazione interessa anche le tratte di servizio pubblico. Basti ricordare in proposito il regolamento (CE) n. 1370/2007, che ha disciplinato i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, e che è entrato in vigore nel dicembre 2009. D'altra parte la questione del servizio pubblico, e, in particolare, dei servizi regionali e interregionali destinati al trasporto di pendolari, deve essere considerata in primo luogo sotto il profilo dell'adeguatezza e della qualità dei servizi stessi, che sono stati spesso oggetto, anche recentemente, di polemiche e critiche.

Il tema della liberalizzazione, infine, investe pienamente il servizio di trasporto ferroviario di merci. In questo ambito, ad un quadro normativo compiutamente definito nel senso dell'apertura del mercato, fa riscontro una situazione in cui stenta ad affermarsi una effettiva parità tra gli operatori. Anche questa è una delle cause delle profonde difficoltà del settore, che potrebbe invece offrire un forte stimolo alla ripresa del sistema economico del Paese nel suo complesso e fornire una valida alternativa agli effetti di congestione e al pesante impatto ambientale del trasporto di merci su gomma.

In questo quadro, la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) ha ritenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci, innanzitutto, per verificare se il quadro normativo nazionale, definito attraverso il recepimento della normativa dell'Unione europea – il primo, secondo e, da ultimo, terzo pacchetto ferroviario – risulti idoneo per governare il processo di liberalizzazione e, con specifico riferimento al trasporto di passeggeri, evitare che l'operatore nazionale si trovi in una

situazione di svantaggio, o, comunque, di assenza di reciprocità, per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato, nei confronti dei principali operatori degli altri Paesi europei.

In secondo luogo, lo svolgimento dell'indagine conoscitiva è stato motivato dall'esigenza di svolgere un'approfondita riflessione sulle più appropriate modalità di gestione dell'infrastruttura ferroviaria, sia in ordine alle problematiche connesse alla liberalizzazione e all'apertura del mercato, sia rispetto alle possibilità di rafforzamento dello stesso gruppo Ferrovie dello Stato. In relazione alla gestione della rete, tra l'altro, si è inteso verificare quali siano le modalità più appropriate di organizzazione e funzionamento di un organismo di regolazione del settore ferroviario o, più in generale, del settore dei trasporti.

Inoltre, si è inteso verificare in quali condizioni il gruppo Ferrovie dello Stato si accinga ad affrontare la concorrenza nel settore del trasporto di passeggeri sulle tratte a lunga percorrenza e quali strategie intenda porre in atto.

Per quanto attiene invece alle tratte di servizio pubblico e, in particolare, al trasporto regionale e locale dei pendolari, le considerazioni relative al processo di liberalizzazione sono sviluppate nella prospettiva di valutare l'efficacia degli interventi finora adottati e di individuare ulteriori misure da porre in essere per garantire livelli di servizio adeguati, tenuto conto comunque delle difficoltà di incrementare i contributi a carico degli enti pubblici.

L'indagine conoscitiva, infine, ha dedicato una particolare attenzione all'esame del settore del trasporto ferroviario di merci, per considerare come possa esserne favorita la ripresa e la crescita.

L'indagine conoscitiva è stata deliberata il 5 ottobre 2010 e si è conclusa, dopo la deliberazione di una proroga e lo svolgimento di ventuno audizioni, il 21 settembre 2011.

Nel corso dell'indagine conoscitiva sono stati auditi: il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Antonio Catricalà; il Presidente, avv. Luca Cordero di Montezemolo, e l'amministratore delegato, ing. Giuseppe Sciarrone, di Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (NTV); il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), ing. Alberto Chiovelli; rappresentanti di FerCargo; rappresentanti di ASSOFERR; il Presidente del CER, ing. Mauro Moretti; rappresentanti di Confapi Trasporti; rappresentanti di Arenaways SpA; rappresentanti di ASSTRA; rappresentanti di Federmanager; rappresentanti dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF); rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP); rappresentanti di Confetra; rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori; rappresentanti di Ferrovie dello Stato Spa; rappresentanti di Legambiente; rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore del trasporto ferroviario; l'ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, dott.ssa Alessandra Dal Verme, il dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, dott. Antimo Prospero; rappresentanti di Skylog SpA; rappresentanti di ENEA.

Il ciclo delle audizioni è stato concluso quindi con l'audizione del vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli.

1. Quadro normativo

1.1 La normativa comunitaria

Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario in Europa è stato avviato dalla direttiva 91/440/CEE, *Direttiva del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie*, concernente lo sviluppo e la liberalizzazione del trasporto internazionale delle merci, e con le successive direttive n. 95/18/CE, n. 95/19/CE, e n. 96/48/CE che, rispettivamente, regolamentano i requisiti richiesti alle imprese ferroviarie per ottenere il rilascio della licenza, la ripartizione della capacità dell'infrastruttura e la riscossione del diritto di accesso alla rete, e l'interoperabilità del sistema ferroviario ad alta velocità.

A questa prima serie di atti normativi è seguita l'emanazione del c.d. « primo pacchetto ferroviario », diretto a sviluppare l'apertura del mercato alla concorrenza, a garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e l'utilizzo ottimale delle stesse, nonché a promuovere la sicurezza secondo *standard* e criteri di controllo comuni in ambito europeo.

In particolare, il pacchetto è costituito da quattro direttive:

- la direttiva 2001/12/CE stabilisce che il diritto di accesso alla rete ferroviaria europea alle imprese titolari di licenza per il trasporto internazionale i merci, e dispone che i singoli stati garantiscano che le funzioni necessarie ad assicurare la gestione equa, trasparente e non discriminatoria dell'accesso all'infrastruttura vengano affidate a soggetti non operanti nel settore del trasporto ferroviario, garantendo la presenza di un organismo di regolazione, per il controllo sul rispetto delle regole della libera concorrenza;

- la direttiva 2001/13/CE ridefinisce i criteri di assegnazione delle licenze alle imprese ferroviarie, stabilendo che gli Stati membri attribuiscono le competenze per il rilascio ad un soggetto che non esercita attività di servizio ferroviario;

- la direttiva 2001/14/CE disciplina le modalità di assegnazione della capacità e i criteri di imposizione dei diritti di accesso, ponendo a carico del gestore dell'infrastruttura l'obbligo di predisporre il prospetto informativo della rete;

- la direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità (1) del sistema ferroviario convenzionale, che prevede la soppressione graduale degli ostacoli all'interoperabilità del sistema ferroviario, in particolare provvedendo all'armonizzazione delle norme tecniche. Le condizioni per realizzare nel territorio comunitario l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale riguardano la

(1) L'interoperabilità è la capacità dei sistemi ferroviari di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità dei treni su tutta la rete, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali.

progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema stesso.

Nel corso del 2004 è stato approvato il «secondo pacchetto ferroviario», costituito da un regolamento e tre direttive:

- il regolamento n. 881/2004, che istituisce l'Agenzia ferroviaria europea, con il compito di contribuire sul piano tecnico all'attuazione della normativa comunitaria finalizzata a migliorare la posizione concorrenziale del settore ferroviario, potenziando il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari, e a sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo, nella prospettiva di concorrere alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo senza frontiere, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza;
- la direttiva 2004/49/CE, che prevede un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie, in considerazione dello sviluppo dell'interoperabilità delle reti;
- la direttiva 2004/50/CE che aggiorna le direttive sull'interoperabilità, ai fini di una maggior armonizzazione dei requisiti tecnici;
- la direttiva 2004/51/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, che prevede un'estensione della liberalizzazione al trasporto nazionale delle merci.

Il «Terzo pacchetto ferroviario», varato nel 2007, volto alla creazione di uno spazio ferroviario europeo integrato, è costituito da due direttive e due regolamenti:

- la direttiva 2007/58/CE, che prevede l'apertura del mercato dei servizi internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità;
- la direttiva n. 2007/59/CE, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
- il regolamento n. 1370/2007/CE, relativo ai servizi di trasporto passeggeri su strada e su ferrovia, che definisce i criteri e i limiti di intervento delle autorità competenti nell'ambito del settore del trasporto pubblico di passeggeri, al fine di migliorarne la qualità, la sicurezza e la convenienza, e prevede che le autorità stesse possano aggiudicare direttamente i contratti di servizio ferroviari, salvo espresso divieto della legge nazionale;
- il regolamento n. 1371/2007/CE, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.

1.2 La normativa nazionale

La trasposizione delle norme comunitarie nell'ordinamento interno ha preso avvio con il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, che ha recepito la direttiva 91/440/CE, e con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999, di recepimento delle direttive 95/18/CE e 95/19/CE.

In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998 ha introdotto principi di autonomia gestionale e accesso al mercato ferroviario; ha istituito la figura del gestore dell'infrastruttura quale soggetto indipendente; ha stabilito che i rapporti fra gestore e Stato siano regolati dall'Atto di concessione (2); ha previsto l'accesso alla infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese che effettuano trasporti combinati internazionali di merci; ha fissato i criteri per la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura; ha disciplinato il rilascio delle licenze e del certificato di sicurezza alle imprese.

Successivamente, l'articolo 131 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha determinato un'ulteriore apertura alla concorrenza del mercato del trasporto ferroviario nazionale, mediante la sostituzione del regime concessorio con quello autorizzatorio per il servizio del trasporto ferroviario.

L'articolo 38 della legge 166 del 2002 aveva poi stabilito che i servizi di trasporto viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratti di servizio, da affidare mediante procedura di gara. La norma è stata successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, il quale ha previsto che tutti i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, e quindi non solo quelli di trasporto viaggiatori, come precedentemente stabilito, devono essere regolati con contratto di servizio pubblico. Per l'affidamento del contratto si richiede esclusivamente il rispetto della normativa comunitaria e non più la procedura concorsuale. I contratti di servizio sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

Parte del primo pacchetto ferroviario (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE) è stato recepito con il decreto legislativo n. 188 del 2003. Il provvedimento ha ridefinito aspetti assai rilevanti della disciplina del trasporto ferroviario, con riguardo alle licenze delle imprese ferroviarie, ai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, all'ampliamento dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria, in particolare definendo in maniera più articolata e dettagliata le caratteristiche e i compiti del gestore dell'infrastruttura, ed individuando nel

(2) Il rapporto di concessione è stato trasferito da Ferrovie dello Stato a Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2000.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'organismo di regolazione del settore, la cui istituzione è prevista all'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE. Ha inoltre introdotto il titolo autorizzatorio, che per le imprese estere può essere concesso a condizione di reciprocità.

Va sottolineato come questo provvedimento abbia sostanzialmente la scelta di estendere l'ambito di apertura del mercato dei servizi ferroviari anche ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri e di merci e, quindi, oltre il perimetro definito all'interno del primo pacchetto. Il decreto legislativo n. 188 del 2003 ha infatti reso possibile l'accesso all'intera rete ferroviaria nazionale di imprese ferroviarie in possesso di licenza per l'espletamento dei « servizi di trasporto internazionale nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di merci », sebbene il trasporto nazionale di merci e di passeggeri non risulti compreso fra quelli oggetto della direttiva 2001/12/CE, che si limita a disciplinare l'accesso al trasporto combinato internazionale merci e, su richiesta, l'accesso alla rete ferroviaria transeuropea per l'esercizio del trasporto internazionale di merci.

Il recepimento del primo pacchetto ferroviario è stato poi completato con il decreto legislativo n. 268 del 2004, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/16/CE sull'interoperabilità, volto a stabilire le condizioni che permettono di realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale convenzionale con il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

Con riferimento all'organismo di regolazione, esso ha trovato concreta attuazione con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2004, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'articolo 16, comma 4, ha istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), posto alle dirette dipendenze del Ministro, e non ricompreso fra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 2001.

L'attuazione del secondo pacchetto ferroviario è stata invece avviata con il decreto legislativo n. 162 del 2007 che ha dato attuazione, in particolare, alle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE. Il decreto disciplina in particolare le condizioni di sicurezza per l'accesso al mercato dei servizi ferroviari, attribuendo le competenze in materia ad un organismo autonomo di nuova istituzione, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. L'Agenzia, pienamente indipendente dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura, da ogni altro soggetto richiedente la certificazione e dagli enti appaltanti, emana le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigila sulla loro applicazione.

Con riferimento ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie, il decreto legislativo afferma la responsabilità di ciascuno di loro per la propria parte di sistema e per il relativo funzionamento sicuro, compresa la fornitura di materiale e l'appalto di servizi, nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi.

Il decreto legislativo istituisce infine, presso il Ministero dei trasporti, l'Organismo investigativo permanente, il quale svolge inda-

gini a seguito di incidenti gravi, al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.

Il recepimento del secondo pacchetto ferroviario è stato completato dal decreto legislativo n. 163 del 2007, che attua la direttiva 2004/50/CE, definendo le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionali. Il provvedimento interviene in merito alla progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovamento, esercizio e manutenzione degli elementi di tali sistemi, nonché relativamente alle qualifiche professionali e alle condizioni di salute e di sicurezza del personale che si occupa dell'esercizio e della manutenzione.

Per accelerare la liberalizzazione dei servizi ferroviari, l'articolo 2, comma 253, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha previsto lo svolgimento di un'indagine conoscitiva da parte del Ministero dei trasporti sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza. L'indagine era volta ad individuare i servizi di collegamento ferroviario in grado di raggiungere condizioni di equilibrio economico, e destinati alla liberalizzazione, ed i servizi da mantenere in esercizio tramite contratti di servizio pubblico, in quanto non in grado di essere forniti in condizioni di equilibrio economico, ma ritenuti di utilità sociale. Le conclusioni dell'indagine sono state approvate dal CIPE con la delibera n. 122 del 17 dicembre 2009.

Quanto al terzo pacchetto ferroviario, il decreto legislativo n. 15 del 2010 (integrato peraltro da alcuni articoli della legge n. 99 del 2009, espressamente richiamati dallo stesso decreto legislativo), ha trasposto la direttiva n. 2007/58/CE, che prevede l'apertura dei servizi internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità.

Infine, il decreto legislativo n. 191 del 2010 ha provveduto a recepire le direttive n. 2008/57/CE e 2009/131/CE, in materia di interoperabilità del sistema ferroviario, mentre il decreto legislativo n. 247 del 2010 ha trasposto la normativa dettata dalla direttiva n. 2007/59/CE, in tema di certificazione dei macchinisti addetti ai treni nel sistema ferroviario nazionale.

Ulteriori recenti interventi normativi saranno illustrati nel prosieguo del presente documento: nel paragrafo 2.3 la modifica della normativa in materia di ufficio di regolazione-URSF; nel paragrafo 2.4 alcune disposizioni che presentano profili problematici sotto il profilo del processo di liberalizzazione.

1.3 L'assetto delle Ferrovie dello Stato

Il processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario ha comportato una complessiva ridefinizione giuridica ed organizzativa dell'assetto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, resasi necessaria anche a seguito della crisi maturata nel corso degli anni '60 e '70, dovuta principalmente alla inefficienza organizzativa e produttiva dell'azienda. L'azienda è stata trasformata con la legge n. 210 del 1985 in Ente Ferrovie dello Stato, ed ha successivamente

acquisito l'identità di ente pubblico economico. Successivamente, alla luce dell'evoluzione della disciplina comunitaria, sulla base del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, l'azienda è stata quindi trasformata, con delibera CIPE del 12 agosto 1992, in una società per azioni – « Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per azioni » – cui sono state demandate le funzioni relative ai servizi di trasporto ferroviario sulla rete nazionale.

Al Ministro dell'economia e delle finanze è stata attribuita la titolarità delle azioni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a definire modalità e contenuti delle concessioni intestate alla società.

Per quanto riguarda l'assetto della società, con il contratto di programma 1994-2000 e con le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1997 e del 18 marzo 1999 (cosiddette direttive Prodi e D'Alema) è stata adottata la scelta di procedere verso la separazione delle attività di gestione dell'infrastruttura da quelle di gestione dei servizi di trasporto.

Il processo di separazione societaria è stato completato, dopo la realizzazione del processo di « divisionalizzazione » (3), con la costituzione, il 1° giugno 2000, di una società che svolge l'attività di trasporto (Trenitalia S.p.A.), cui ha fatto seguito, il 1° luglio 2001, la costituzione di un'ulteriore società per la gestione dell'infrastruttura (RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), entrambe interamente possedute da Ferrovie dello Stato S.p.A.

Lo schema organizzativo delle Ferrovie dello Stato è quindi quello di una holding, FS S.p.A., cui fanno capo sia la società di gestione delle infrastrutture, RFI S.p.A., che l'impresa di trasporto, Trenitalia S.p.A., la cui separazione legale, amministrativa, contabile e gestionale è garantita e vigilata dallo Stato.

Alla società Ferrovie dello Stato S.p.A., in base alla concessione di cui al decreto ministeriale 26 novembre 1993, n. 225/T, era stato attribuito l'esercizio del servizio ferroviario di trasporto pubblico per la durata di settanta anni. Successivamente, sulla base della evoluzione legislativa (4), il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, n. 138/T, ha abrogato il precedente decreto, attribuendo la concessione ad RFI ai soli fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, per un periodo di sessanta anni. L'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario, invece, secondo i principi della disciplina comunitaria, è ora subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli strumenti che regolano i rapporti tra Ferrovie dello Stato S.p.A. e lo Stato sono:

- il contratto di programma e il contratto di servizio con il gestore dell'infrastruttura, che individuano, da un lato, gli investimenti

(3) Nel 1998 è stata creata la divisione Infrastruttura; nel maggio 1999 sono state costituite altre tre divisioni per assicurare il trasporto di passeggeri sulla media e lunga distanza, il traffico delle merci e il trasporto in ambito locale.

(4) In proposito, si veda l'articolo 14 del decreto-legge n. 33 del 1992, nonché l'articolo 131 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

necessari allo sviluppo e al mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria e gli oneri di gestione della medesima posti a carico dello Stato, dall'altro, la manutenzione ordinaria della rete ferroviaria;

- il contratto di servizio con l'impresa di trasporto, che individua gli obblighi di servizio pubblico posti a carico di quest'ultima, con riferimento al servizio universale (5).

Il processo di privatizzazione ha contribuito sensibilmente al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azienda come dimostrano i dati relativi al personale impiegato e alla sua produttività. In particolare, l'azienda nel 1980 impiegava 219.258 addetti, con una produttività pari a 1.368 treni/km per addetto; nel 2010 il numero degli addetti è sceso a 80.153 unità, con una produttività quasi triplicata, pari a 3.875 treni/km per addetto.

1.4 Le norme sulla sicurezza ferroviaria

La direttiva 2004/49/CE ha previsto un complesso di misure per accrescere il livello di sicurezza delle ferrovie comunitarie, in considerazione dello sviluppo dell'interoperabilità delle reti, con l'obiettivo di armonizzare la struttura normativa negli Stati membri, ripartire le responsabilità tra i soggetti interessati, sviluppare obiettivi e metodi comuni di sicurezza per armonizzare le norme nazionali, nonché istituire, in ogni Stato membro, un'autorità preposta alla sicurezza e un organismo responsabile delle indagini in caso di incidenti e inconvenienti. La direttiva ha anche stabilito che la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano incombe sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese ferroviarie, i quali devono mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio e devono istituire i sistemi di gestione della sicurezza.

La direttiva ha inoltre disposto che per l'accesso all'infrastruttura l'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza, strumento con il quale viene attestato che l'impresa ferroviaria abbia elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI), ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete. Per poter gestire e far funzionare un'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura deve a sua volta ottenere un'autorizzazione di sicurezza dall'autorità preposta alla sicurezza. È infine previsto che ciascuno Stato membro istituisca un'autorità preposta alla sicurezza, indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, dal gestore dell'infrastruttura, dal soggetto richiedente la certificazione e dall'ente appaltante.

(5) Al riguardo si veda l'articolo 4, comma 4, della legge n. 538 del 1993 (legge finanziaria 1994).

Infine la direttiva ha previsto che ciascuno Stato membro provveda affinché, sugli incidenti gravi occorsi nel sistema ferroviario, siano svolte da un organismo permanente indagini finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione di incidenti.

Il decreto legislativo n. 162 del 2007, di recepimento della direttiva, ha conseguentemente ridefinito la disciplina della sicurezza ferroviaria, trasferendo le competenze esercitate dal gestore dell'infrastruttura nazionale e, in parte, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia nazionale per la sicurezza, istituita dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo. Le attribuzioni investigative in materia di incidenti ferroviari sono state invece demandate ad un apposito organismo, costituito presso il Ministero.

All'Agenzia, che ha sede a Firenze, è riconosciuta piena indipendenza sul piano organizzativo, giuridico e decisionale, dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura e da ogni altro soggetto richiedente la certificazione. Essa è preposta alla sicurezza del sistema ferroviario, e svolge i compiti e le funzioni previsti dalla direttiva 2004/49, con l'attribuzione di poteri di regolazione nel settore. In tale ambito, l'Agenzia si conforma alle norme comunitarie ed a quelle emanate dall'Agenzia europea per la sicurezza delle ferrovie, di cui al regolamento CE/881/2004. L'Agenzia provvede affinché le responsabilità della sicurezza del sistema ferroviario sia posta a carico dei gestori dell'infrastruttura.

L'Agenzia presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Agenzia ferroviaria europea, entro il 30 settembre, un rapporto annuale sulla propria attività. Il Ministero è tenuto a trasmettere al Parlamento, entro il 30 ottobre di ogni anno, un rapporto informativo sull'attività svolta nel corso dell'anno dall'Agenzia.

Il decreto legislativo n. 162 del 2007 ha anche istituito, come già accennato, l'altro organismo che, accanto all'Agenzia, rappresenta il principale strumento individuato dalla direttiva 2004/49/CE per la nuova disciplina della sicurezza ferroviaria. Il nuovo soggetto, denominato Organismo investigativo permanente, è costituito da una nuova Direzione generale incardinata nel Ministero dei trasporti, istituita con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Alla nuova direzione generale viene attribuita autonomia funzionale nello svolgimento dei propri compiti. L'Organismo investigativo ha il compito di effettuare indagini sugli incidenti ferroviari, al fine di fornire raccomandazioni per migliorare la sicurezza nella circolazione ferroviaria. Tali indagini, come espressamente disposto dalla direttiva 2004/49/CE, non hanno lo scopo di stabilire responsabilità in merito agli incidenti che formano oggetto delle stesse.

1.5 La proposta di recast della Commissione europea

La disciplina comunitaria in materia di trasporto ferroviario è stata prevalentemente adottata, come si è visto, attraverso lo strumento della direttiva. Tale opzione, sebbene sostenuta dall'esigenza di garantire adeguati tempi di recepimento ai singoli Stati, ha determinato nel corso degli anni l'emergere di problemi connessi alla

difformità fra le varie normative interne, a sua volta causata dalle interpretazioni non sempre omogenee di specifici aspetti delle direttive stesse. La questione risulta peraltro particolarmente complessa in relazione all'incremento del numero dei Paesi coinvolti nel processo di liberalizzazione, a seguito dell'allargamento dell'Unione europea.

Proprio al fine di avviare a soluzione i problemi cui si è accennato, la Commissione europea ha approvato nel settembre 2010 la « Comunicazione relativa allo sviluppo di uno Spazio unico ferroviario europeo », che costituisce una proposta di *recast* o, revisione, della intera normativa vigente in materia.

Nel documento si sottolinea in particolare come la capacità di sviluppo del trasporto ferroviario risulti ancora fortemente frenata da una serie di fattori, quali l'inadeguatezza dei finanziamenti, gli ostacoli alla concorrenza, la carenza di forme adeguate di regolamentazione. Si rileva inoltre come gli organismi di regolazione costituiti nei diversi Stati membri incontrino notevoli difficoltà nell'espletamento delle proprie funzioni, specie quelle relative al rispetto delle regole della concorrenza fra imprese ferroviarie, sia per ragioni strutturali, quali carenza di personale qualificato e di risorse, sia, in altri casi, per le insufficienti garanzie di indipendenza attribuite a tali organismi rispetto ai gestori della infrastruttura ferroviaria, all'*incumbent*, o al Ministero titolare dei diritti di proprietà su quest'ultimo.

In relazione a quest'ultimo, fondamentale aspetto, la proposta della Commissione intende rafforzare le garanzie di indipendenza e terzietà del regolatore, e a tal fine l'articolo 55 della proposta, nel configurare un aggiornamento delle norme relative agli organismi di regolamentazione, sancisce che tali organismi devono essere indipendenti da qualsiasi altra autorità pubblica, e in particolare dall'autorità che esercita i diritti di proprietà sull'impresa ferroviaria storica (*incumbent*).

2. Criticità del processo di liberalizzazione

2.1 Necessità di omogeneità normativa nell'ambito dell'Unione europea e della istituzione di un unico organismo europeo di regolazione

L'Italia ha dato tempestiva attuazione, più di quanto abbiano fatto la maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, ai principi comunitari di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi ferroviari, mediante la puntuale trasposizione delle numerose direttive che si sono succedute a partire dai primi anni '90. Apertura al mercato che ha riguardato, è opportuno ricordare, i servizi di trasporto merci e, per il comparto passeggeri, i soli servizi di trasporto internazionale; non sono infatti state adottate normative di liberalizzazione riferite al trasporto passeggeri nazionale, che peraltro in alcuni paesi – fra cui l'Italia – ha conosciuto una parziale apertura sulla base di norme interne.

Proprio l'ingente mole delle norme adottate in sede comunitaria con lo strumento della direttiva, la necessità di un loro recepimento negli Stati membri, con le connesse modalità interpretative – necessariamente rimesse all'autonomia dei singoli legislatori – hanno

tuttavia determinato nel corso del tempo un disallineamento di alcuni aspetti della disciplina applicabile ai servizi ferroviari nei vari Paesi dell'Unione.

Su questo punto si è soffermato in particolare, nella sua audizione, il Presidente della Comunità delle ferrovie europee (CER), Mauro Moretti, rilevando come la mancanza di un quadro normativo omogeneo è una delle ragioni che non hanno consentito la definizione di un mercato unico, favorendo piuttosto la creazione di diversi e autonomi mercati nazionali, governati da regole spesso assai difformi da un Paese all'altro, con effetti molto pesanti sulla parità di trattamento fra l'operatore principale (*incumbent*) e i nuovi entranti.

Si pone quindi un problema fondamentale di ridefinizione di regole comuni, valide per tutti i Paesi, che dovrebbero essere preferibilmente adottate non attraverso direttive, ma con norme regolamentari, che abbiano diretta incidenza innovativa nei singoli ordinamenti.

La CER segnala inoltre i rischi connessi all'« eccesso di regolazione »: nell'arco di un decennio si è già pervenuti al terzo pacchetto ferroviario, e il succedersi degli aggiornamenti normativi, da un lato, non consente al quadro complessivo di acquisire stabilità, e dall'altro aggiunge oneri amministrativi e finanziari che gravano per lo più a carico delle imprese.

Anche nell'audizione svolta in qualità di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, ha ribadito su questo punto la necessità di un ripensamento a livello comunitario della impostazione finora seguita, proponendo l'adozione di regole effettivamente uguali per tutti i Paesi europei, e sottolineando come anche il problema del regolatore indipendente dovrebbe essere affrontato in sede comunitaria. Attualmente infatti sono presenti distinti soggetti regolatori nazionali – peraltro con poteri, funzioni e caratteristiche diverse – ma sembra evidente che, nella prospettiva del completamento dell'apertura del mercato, si ponga piuttosto l'esigenza di individuare un'unica autorità europea regolatrice del settore.

Anche in altre audizioni è stata rilevata la opportunità di istituire un soggetto regolatore europeo, che possa assumere un ruolo di coordinamento generale, anche al fine di garantire un'applicazione omogenea delle norme in tutto il territorio comunitario. Tale orientamento è stato espresso in particolare da Federmanager, che ha posto in rilievo come, nell'attuale mercato globalizzato, il solo regolatore nazionale non sia sufficiente, e se si intende effettivamente unificare tutto il trasporto ferroviario europeo in un unico mercato non si possa prescindere da un regolatore europeo, con competenze complessive, che imponga criteri di reciprocità, evitando che imprese di altri Paesi entrino nel mercato nazionale allo scopo di concorrere nei soli settori più redditizi.

Correlata a questa posizione, è la critica espressa da F.S. e condivisa da Federmanager, circa le modalità di recepimento del diritto comunitario: da un'unica fonte comunitaria sono state create 27 regolamentazioni nazionali differenti, che di fatto impediscono l'ingresso all'interno dei singoli mercati del trasporto negli altri Paesi.

La ricerca CERTeT – Bocconi: *Scenari e prospettive del sistema ferroviario italiano nel conteso di liberalizzazione europea* – allegata

all'audizione svolta da Federmanager – in proposito sottolinea negativamente il fatto che la liberalizzazione non sia stata attuata allo stesso modo in tutti gli Stati. In particolare, è molto pregiudizievole la posizione della Francia, che ha scelto di limitare notevolmente l'apertura del proprio mercato ferroviario: la Francia ha infatti una posizione geografica centrale, ed è il paese principale di riferimento per i traffici sia turistici che commerciali con l'Italia.

Per superare gli effetti deleteri causati dalla disomogeneità della regolazione, si auspica che la Commissione europea – nell'ambito dell'annunciato *recast* – prenda atto della necessità di privilegiare la scelta di strumenti normativi di diretta applicazione, quali i regolamenti, sottraendo in questo modo ai singoli Stati l'ambito discrezionale di cui hanno finora potuto disporre nella trasposizione della normativa europea.

Con riferimento al *recast*, il direttore dell'Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari (URSF) ha ricordato che in questo ambito è prevista l'istituzione di un organismo di regolazione europeo, sotto forma di *authority*. Esistono infatti una pluralità di obblighi europei derivanti dall'appartenenza all'Unione che impongono di costituire in breve tempo un organismo indipendente di regolazione.

2.2 *Necessità di affidare la gestione della rete ad un soggetto terzo rispetto agli operatori*

Uno degli elementi che in Italia hanno rallentato lo sviluppo della concorrenza nel settore dei servizi di trasporto ferroviario è certamente da individuarsi nella posizione del gestore della infrastruttura – RFI – che, sebbene formalmente distinto dal principale operatore – Trenitalia – risulta appartenente allo stesso gruppo, il cui controllo appartiene al Ministero dell'economia e delle finanze. La necessità di affidare la gestione della rete a un soggetto terzo e indipendente rispetto alle imprese che forniscono i servizi è un punto essenziale del dibattito in corso, la cui rilevanza ha trovato conferma nella maggior parte delle audizioni svolte.

Su questo aspetto si era già soffermata l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella sua segnalazione al parlamento e al Governo del 9 febbraio 2010. Nell'audizione del 27 ottobre 2010, inoltre, il Presidente dell'Autorità, Antonio Catricalà, ha più dettagliatamente motivato gli orientamenti espressi in tale documento: in primo luogo, sottolineando come la rete ferroviaria rappresenti un monopolio naturale, e, per ragioni di opportunità e di sicurezza, nonché per la necessità di predisporre notevoli investimenti, l'affidamento della rete ad un unico gestore pubblico configuri una scelta sostanzialmente obbligata; in secondo luogo, rilevando la necessità di definire la distinzione dei ruoli fra i soggetti operanti nel settore, e, specificamente, evidenziando con chiarezza la necessità di separare il ruolo del regolatore da quello del proprietario della rete, e quello del proprietario da quello del gestore.

In particolare, il Presidente dell'Antitrust ha posto in rilievo la circostanza per cui la società RFI, pur essendo separata da Trenitalia dal punto di vista societario e della *governance*, appartiene

al Gruppo Ferrovie dello Stato come la stessa Trenitalia, ed entrambe sono sottoposte al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il vice ministro delle infrastrutture e trasporti, a questo proposito, ha rilevato come il fatto che RFI faccia capo alla medesima holding cui fa capo Trenitalia non possa non generare dubbi di parzialità.

Da parte sua, il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha sottolineato come la situazione attualmente vigente determini un ostacolo ad un effettivo sviluppo della concorrenza, in quanto le nuove imprese non possono utilizzare l'attuale struttura ferroviaria che risulta in concessione esclusiva a Ferrovie dello Stato, che utilizza questa prerogativa per rendere meno agevole l'ingresso di tali operatori nel mercato.

La riconducibilità ad un'unica holding del gestore e dell'operatore ferroviario espone inevitabilmente il sistema a possibili alterazioni dei principi di concorrenza, come può evincersi nella vicenda della direttiva adottata con DPCM del 7 luglio 2009, che ha individuato gli impianti – soprattutto scali merci – destinati a restare nella disponibilità di RFI, prevedendo che gli altri vengano trasferiti ad altre società del settore ferroviario. Le imprese concorrenti hanno di conseguenza dovuto in parte ricollocare le proprie attività, che potevano in precedenza transitare sugli scali resi non più disponibili. Alcune di queste imprese hanno promosso un ricorso amministrativo, attualmente pendente presso il Consiglio di Stato, nei confronti del decreto, proprio correlato alla possibile violazione della normativa pro-concorrenziale.

Su questo punto, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, ha sottolineato che l'80 per cento del traffico nazionale concerne oggi 26 impianti, e il 95 per cento del traffico nazionale riguarda 45 impianti. In questa situazione, non sembra sostenibile la richiesta di mantenere attivi anche tutti gli altri impianti, con costi molto elevati, che nessuno potrebbe remunerare. Si dovrebbe piuttosto decidere quali sono gli impianti fondamentali, che devono rimanere pubblici, e privatizzare gli altri, lasciando ai nuovi proprietari il compito di mantenerli in condizioni di sicurezza ed agibilità.

La questione della insufficiente distinzione dei ruoli fra il gestore e il principale operatore emerge con altrettanta rilevanza quando si faccia riferimento al Prospetto Informativo della Rete (PIR), che, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 188 del 2003, viene emanato annualmente da RFI, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Si tratta del documento che regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità, in termini generali e in termini di tracce orarie. Nel corso delle audizioni è stato rilevato – da parte, tra gli altri, di FerCargo – come i criteri e le modalità di elaborazione e diffusione del PIR, che ovviamente rappresenta uno strumento essenziale per programmare l'attività delle imprese, non sembrino rispondere a quelle regole di trasparenza e imparzialità che dovrebbero garantire a tutti gli operatori, in un contesto di mercato, le medesime possibilità.

2.3 *Gli interventi normativi più discussi sotto il profilo della loro coerenza con i principi della concorrenza*

Fra le questioni di natura normativa che sembrano ostacolare il processo di liberalizzazione, è stata segnalata la disposizione introdotta dall'articolo 59 della legge n. 99 del 2009 – cui si è fatto cenno in precedenza – secondo cui lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto. L'accertamento di tale situazione è di competenza dell'Ufficio di regolazione dei servizi ferroviari, cui possono rivolgersi RFI, Trenitalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o le regioni titolari del contratto di servizio.

Tale aspetto è stato in particolare evidenziato da Arenaways, società che ha avviato la propria attività di trasporto passeggeri nella zona del Nord-Ovest (linea Vercelli-Novara-Milano-Pavia-Alessandria), ed ha poi iniziato – da aprile del 2010 – ad effettuare alcuni collegamenti internazionali, utilizzando come HUB lo scalo di Alessandria. Secondo il rappresentante di Arenaways, la norma di cui al citato articolo 59 potrebbe compromettere le prospettive della società, rappresentando un'oggettiva alterazione dei meccanismi di mercato (6).

Va peraltro rilevato come la norma citata debba essere collocata all'interno di una generale ridefinizione di alcuni aspetti del processo di liberalizzazione a livello europeo; la disposizione costituisce infatti trasposizione nell'ordinamento interno della norma di cui all'articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CE, come modificata dall'articolo 1 della direttiva 2007/58/CE, che fa parte del terzo pacchetto ferroviario.

La *ratio* della norma si ricava dai considerata della direttiva 2007/57/CE, in particolare dal punto 10, ove si rileva come « l'apertura alla concorrenza dei servizi di trasporto internazionale di passeggeri, compreso il diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso di un servizio internazionale, tra cui stazioni situate nel medesimo Stato membro, può ripercuotersi sull'organizzazione e il finanziamento dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia prestati a titolo di un contratto di servizio pubblico. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il diritto d'accesso al mercato qualora questo compromettesse l'equilibrio economico di detti contratti di servizio pubblico... ».

(6) Va segnalato che la società ha interrotto il servizio sulla linea Milano-Torino nel mese di agosto 2011. In data 1° agosto 2011, a seguito della presentazione di istanza fallimentare da parte di alcuni soci, il tribunale di Torino ha nominato un curatore fallimentare per la società Arenaways.

La questione del trasporto locale, e in particolare di quello di competenza delle regioni, è stata chiamata in causa da molti dei soggetti auditi. Ciò anche in relazione alle notevoli difficoltà che in questo settore ha incontrato il processo di liberalizzazione.

I contratti di servizio che regolano il trasporto regionale sono stati stipulati, nella pressoché totalità dei casi, con Trenitalia, che ha tradizionalmente gestito il servizio pubblico e che recentemente ha potuto contare su una legislazione che ha favorito la prosecuzione dei suoi rapporti contrattuali. In particolare, si fa riferimento all'articolo 25 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha assegnato, per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, purché rispondenti a criteri di efficientamento e razionalizzazione, nonché all'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, come convertito dalla legge n. 33 del 2009, che ha previsto per i contratti di servizio concernenti il trasporto pubblico locale una durata minima di sei anni, rinnovabili per ulteriori sei anni, e, infine, all'articolo 61 della legge n. 99 del 2009, che ha di fatto soppresso l'obbligo di gara per l'affidamento dei predetti servizi, consentendone l'assegnazione diretta.

L'Autorità Antitrust ha rilevato come questo recente orientamento — che si potrebbe definire « protezionistico » — rappresenti un serio ostacolo al processo di liberalizzazione, ed ha ricordato l'esperienza di altri paesi, come la Germania, dove le imprese concorrenti dell'operatore principale hanno acquisito circa il 20 per cento del mercato in treni/km e dispongono di sovvenzioni pubbliche, che peraltro si riducono laddove i servizi vengono affidati mediante gara pubblica.

Va d'altronde precisato che la questione del trasporto regionale e locale è fortemente condizionata dalla scarsa remunerazione dei servizi, che riduce notevolmente le prospettive di ingresso di nuove imprese.

Tra le disposizioni che possono suscitare dubbi in ordine ai principi di liberalizzazione, occorre ancora ricordare, la recente disposizione di cui all'articolo 21, comma 4, lettera b), del citato decreto-legge n. 111 del 2011 che ha istituito un sovrapprezzo al canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'accesso alle infrastrutture costruite o adattate appositamente per l'alta velocità con il vincolo di destinare i relativi introiti al finanziamento degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale.

A tale riguardo, occorre peraltro sottolineare come la direttiva 2007/58/CE preveda che gli Stati membri possano autorizzare l'autorità competente per i trasporti ferroviari di viaggiatori a riscuotere da imprese ferroviarie, che assicurano servizi viaggiatori, diritti sull'esercizio di collegamenti effettuati fra due stazioni dello Stato membro.

Da ultimo, l'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, che ha previsto l'obbligo per tutte le imprese ferroviarie di applicare i contratti collettivi nazionali di settore.

In relazione a questa norma, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato, in data 14 settembre 2011, una segnalazione

al Parlamento e al Governo, nella quale osserva in primo luogo che, « se da un lato la necessità di un contratto nazionale del settore ferroviario appare fuori discussione, dall'altro, la modifica in questione presenta profili critici sotto il profilo concorrenziale, sui quali l'Autorità in passato si è già espressa ». Infatti, a parere dell'Antitrust, valgono in proposito le considerazioni svolte in una precedente segnalazione, in base alle quali « l'imposizione per legge dell'adozione di un determinato tipo di CCNL appare eventualmente più appropriata per i soli aspetti del contratto che producono effetti sulla sicurezza dei trasporti, piuttosto che anche a quelli meramente economici » anche perché « i lavoratori dei settori con forti barriere legali all'ingresso godono di un trattamento più favorevole della media grazie alla rendita monopolistica delle imprese ivi operanti ».

2.4 Necessità dell'istituzione di un regolatore nazionale indipendente

Alla luce delle considerazioni e dei problemi evidenziati appare pienamente motivata la scelta del legislatore comunitario, il quale ha stabilito – con l'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE – che la funzione di regolazione del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto ferroviario debba essere affidata ad organismi nazionali, che possono essere individuati nel ministero competente in materia di trasporti o in altro organismo, ma che devono essere indipendenti sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all'assegnazione e dai richiedenti.

A tale disposizione l'Italia ha dato attuazione, dapprima, con l'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003, il quale ha individuato l'organismo di regolazione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In seguito, l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 184 del 2004, di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari che, al fine di garantirne indipendenza e autonomia di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, è stato posto alle dirette dipendenze del Ministro.

Con riguardo a tale questione, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/2097), in cui si rileva « la non corretta trasposizione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l'organismo di regolamentazione è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all'assegnazione nonché dai richiedenti ».

Nelle fasi conclusive della presente indagine conoscitiva, è intervenuto l'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, che proprio al fine di superare i rilievi della Commissione europea, prevede che, all'ufficio di regolazione (URSF) venga preposto un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

A prescindere da tale ultima modifica normativa – i cui effetti dovranno essere valutati anche in sede UE – la necessità di affidare le funzioni di regolazione ad un'autorità indipendente è stata sottolineata da molti dei soggetti auditi.

Il presidente dell'AGCM, in particolare, ha rilevato che l'attuale soggetto di regolazione non è forte perché non è indipendente, e quindi non dispone della necessaria credibilità nei confronti del mercato e degli operatori. La soluzione, a suo avviso, anche considerando l'esigenza di non determinare oneri per le finanze pubbliche, potrebbe essere quella di affidare le funzioni di regolazione alla stessa Autorità Antitrust. Essa infatti, secondo il suo presidente, avrebbe la possibilità di organizzare una sezione autonoma, che, avvalendosi di personale comandato dalle amministrazioni competenti in materia (Ferrovie, ENAC, ANAS), si occuperebbe di tutto il comparto del trasporto, dettando le regole essenziali a garantirne l'accesso.

In proposito, i rappresentanti di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) hanno sottolineato che, mentre in occasione delle due grandi privatizzazioni degli ultimi dieci anni in Italia (energia e telecomunicazioni) è stata creata un'apposita Authority, ciò non è avvenuto per il settore ferroviario, ove i compiti di regolazione del mercato sono affidati al gestore dell'infrastruttura. Oltre alla separazione societaria tra Trenitalia e RFI sarebbe necessaria una separazione proprietaria. L'Autorità dei trasporti potrebbe anche essere un soggetto che già esiste, come ad esempio l'AGCM, ma va considerato che questa garantisce la concorrenza *ex post*, mentre la missione del regolatore è quella di garantire condizioni eque di concorrenza alle imprese prima che il confronto di mercato abbia inizio.

Una posizione sostanzialmente analoga è stata sostenuta su questo aspetto dai rappresentanti di ASSTRA, secondo cui occorre affidare ad un'autorità, non necessariamente da creare *ex novo*, il compito di disciplinare l'intero settore, a partire dal sistema tariffario e di vigilare sull'intero processo di progressiva liberalizzazione del trasporto pubblico locale, e da FerCargo, che ha segnalato come l'urgenza di risolvere il problema potrebbe consigliare di affidare la supervisione a un soggetto già esistente, che potrebbe essere proprio l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Federmanager ha a sua volta evidenziato la necessità di un regolatore nazionale indipendente, peraltro coordinato da un regolatore comunitario, se si intende creare un mercato europeo, al quale attribuire competenze complessive, agendo in termini di reciprocità sostanziale, anche per evitare da parte degli *incumbent* stranieri una presa di possesso dei mercati più redditizi all'interno dei singoli paesi.

Su questo argomento, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha rilevato invece che, in una prospettiva di mercato unico, occorre dotarsi di autorità che riescano, sulla base di regole comuni, a esprimere la propria valutazione e azione a livello europeo. In sostanza, il ruolo del regolatore nazionale dovrebbe essere destinato a perdere peso e funzioni, in favore di una nuova autorità europea di regolazione.

Il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Alberto Chiovelli, sullo stesso tema, ha messo in rilievo che, per lo sviluppo dei processi di liberalizzazione è fondamentale il ruolo del gestore della rete, in quanto denominatore comune di tutte le imprese ferroviarie che entrano nel sistema; lo sviluppo del trasporto passa quindi attraverso le politiche poste in essere dal gestore della rete. Occorre quindi valutare come lo Stato, che è il concedente del gestore della rete, intenda mettere in atto questo tipo di indicazioni nei confronti del gestore stesso, e con quali strumenti; fra questi, si potrebbe anche considerare l'istituzione di un'autorità di regolazione.

Il direttore generale dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari ha ricordato che la proposta di *recast* della normativa ferroviaria, in corso di dibattito al Consiglio europeo e al Parlamento, prevede fra l'altro – e non vi è nessuna obiezione da parte degli Stati membri – che l'organismo di regolazione debba diventare un'*authority*, e molti Paesi, tra cui la Francia, si sono già adeguati a questo. A prescindere, pertanto, da qualsiasi considerazione sull'indipendenza dell'URSF, l'evoluzione naturale sarà la creazione anche nel nostro paese di un'autorità indipendente. Qualora, invece, non si intenda procedere alla istituzione di una nuova autorità, ma alla costituzione di una sezione all'interno di una già esistente, secondo l'esperienza europea più consolidata, essa si potrebbe collocare in un'*authority* per le reti anziché all'interno dell'AGCM, giacché quest'ultima ha funzioni più generaliste e giurisdizionali, mentre le *authority* per le reti (acqua, luce, gas) hanno competenze specifiche in termini di regolazione di monopoli naturali e di mercati protetti.

3. Problemi connessi alla regolazione economica

3.1 *Le compensazioni finanziarie all'autotrasporto*

Le difficoltà del trasporto ferroviario italiano sono testimoniate da alcuni dati: il volume dei passeggeri trasportati in Italia è aumentato del 2-3 per cento tra il 2003 e 2008, mentre negli altri Stati è aumentato in misura maggiore: in Germania del 14 per cento, nel Regno Unito del 28 per cento, in Svezia del 24,7 per cento e in Francia del 18,5 per cento.

La percentuale di merci trasportate per ferrovia è passata dal 12 per cento del 2007 all'8 per cento del 2010, in controtendenza con l'esigenza rilevata da molti anni sia in Italia che in Europa di orientarsi verso modalità di trasporto delle merci alternative rispetto a quella stradale, che resta invece nel nostro paese di gran lunga la più utilizzata.

Il trasporto ferroviario sconta del resto, in questo settore, la concorrenza dell'autotrasporto, che, come ha sottolineato l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ha beneficiato negli anni scorsi di rilevanti compensazioni finanziarie pubbliche, e, più in generale, di una legislazione orientata a favorire tale modalità di trasporto. Tale impostazione, secondo F.S., dovrebbe essere rivista, anche alla luce del nuovo Libro bianco dei trasporti della Commissione europea, nel quale si segnalano i costi ambientali e sociali

connessi all'incremento del trasporto stradale e la conseguente necessità di incentivare il ricorso a soluzioni intermodali alternative, basate sui trasporti ferroviari e marittimi, al fine di trasferire su ferrovia, entro il 2050, la maggior parte del trasporto di passeggeri sulle medie distanze.

In questa direzione, l'amministratore delegato di F.S. ha fatto anche presente la necessità di promuovere una internalizzazione di costi esterni, basata sul principio del *polluter pays* (chi inquina paga), comprendendo tra le attività inquinanti tutte le esternalità oggi esistenti, da quelle fisiche a quelle chimiche. Un principio che trova applicazione nella direttiva Eurovignette (2006/38/CE) – la cui versione aggiornata è stata approvata il 12 settembre 2011 dal Consiglio – che prevede per gli Stati la facoltà – che lo Stato italiano non ha ancora esercitato – di introdurre una tassa per l'utilizzo delle strade da parte dei veicoli pesanti, e la possibilità di destinare gli introiti dei pedaggi al finanziamento di sistemi di trasporto più efficienti e meno inquinanti.

3.2 *La progressiva riduzione delle risorse pubbliche destinate al trasporto ferroviario*

Il tema della crisi del trasporto ferroviario va anche ricondotto a ragioni interne, e, in particolare, alla progressiva riduzione delle risorse pubbliche di cui esso ha potuto disporre.

L'efficienza e qualità dei servizi di trasporto ferroviario sono infatti in larga misura condizionate dalla disponibilità delle risorse pubbliche necessarie a sostenere gli investimenti per la manutenzione e il rinnovo delle infrastrutture. Il quadro dei finanziamenti erogati in questa direzione viene predisposto nell'ambito del Contratto di programma tra RFI – in quanto gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale – e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, come meglio verrà illustrato in seguito, definisce gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere complessive programmate, e le relative risorse finanziarie rese disponibili.

Le scelte di politica dei trasporti sono necessariamente condizionate da questi vincoli economici, ma risentono d'altra parte anche dell'orientamento al mercato che l'operatore ferroviario nazionale ha dovuto assumere dopo la privatizzazione dell'azienda. In particolare, il progetto Alta Velocità, che rappresenta un indiscutibile successo non solo per l'azienda ma per tutto il Paese, come dimostrano le *performance* di assoluta eccellenza delle linee già operative, ha certamente « drenato » una quota importante di risorse che solo nel lungo periodo potranno essere compensate dai risultati di gestione. È noto infatti, anche sulla base dell'esperienza di altri paesi europei, che gli investimenti iniziali per la progettazione, costruzione e messa in funzionamento di tale sistema risultano assai ingenti e non possono che determinare ricadute sul settore ordinario del trasporto ferroviario, con particolare riguardo ai segmenti meno redditizi.

In tale contesto, è emersa nel corso della indagine conoscitiva la questione della ridefinizione del servizio universale passeggeri, che

appare in questa fase fortemente in crisi, sia per l'inadeguatezza delle risorse che lo Stato è in grado di fornire per la copertura degli oneri del servizio assolto da Trenitalia, sia per le indubbie carenze di qualità, puntualità ed efficienza, che gli utenti, soprattutto i pendolari, hanno modo di riscontrare quotidianamente.

Secondo i dati forniti dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli, i servizi di media e lunga percorrenza si basano su un'offerta complessiva di circa 80 milioni di treni/km. In termini di treno/km, il servizio diurno, ad esclusione del servizio pubblico locale, occupa circa il 65 per cento dell'offerta complessiva, laddove il servizio notturno presenta un peso complessivo pari al 25 per cento. Il restante 10 per cento è costituito da servizi internazionali e servizi *charter* e religiosi, che vengono sostanzialmente gestiti direttamente dalle imprese e quindi non hanno interesse in questo ambito. Da un lato, emerge la presenza di una rete forte, che si sostiene economicamente ed è appetibile dal punto di vista commerciale, composta dalle tratte Milano-Napoli, Torino-Venezia, Bologna-Venezia, Bologna-Verona, dall'altro c'è una rete a redditività negativa, che tuttavia l'*incumbent* ritiene di poter mantenere, in quanto si tratta di servizi che gravitano sulla rete forte, ma hanno origini e destinazione sulla rete complementare, quindi servizi la cui scarsa remunerazione Trenitalia ritiene di poter gestire (le tratte Torino-Milano-Venezia-Trieste-Udine e Milano-Bologna-Rimini-Ancona-Pescara).

In relazione a questa parte della rete, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli, ha peraltro sottolineato come si ponga senz'altro il problema di definire alcuni criteri che consentano di garantire un livello di mobilità soddisfacente, imperniata sui collegamenti ferroviari delle due grandi direttrici, tirrenica e adriatica, la trasversale sud tra Caserta e Bari, i collegamenti da e per la Sicilia e il nord del Paese. Nella direttrice tirrenica sono compresi i collegamenti nord-sud dalla Calabria e dalla Campania verso Piemonte, Lombardia e Veneto. In quella adriatica sono compresi i collegamenti dalla Puglia verso il Friuli, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte. Nei collegamenti da e verso la Sicilia sono compresi i servizi verso il Piemonte, la Lombardia e il Veneto.

3.3 La ridefinizione del perimetro del servizio universale e del sistema di finanziamento

Uno degli aspetti sui quali appare opportuno intervenire al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse è quello che riguarda i contenuti del servizio universale. A questo proposito, ha espresso un orientamento molto preciso l'Autorità Antitrust, proponendo proprio una ridefinizione del perimetro del servizio universale, che consenta di chiarire quali tratte abbiano necessità della compensazione finanziaria pubblica, e di procedere poi all'apertura al mercato anche per questo tipo di servizio. Si tratterebbe di una concorrenza non « nel mercato » ma « per il mercato », attraverso cioè gare che selezionino le imprese in grado di svolgere con più efficienza i servizi stessi. Per questa via, si potrebbe introdurre un effettivo stimolo al miglioramento degli standard di efficienza e qualità anche nei confronti

dell'*incumbent*, che oggi si trova in una oggettiva condizione di monopolista, almeno per quanto attiene al settore passeggeri.

Infatti, dal 2000 ad oggi sono state rilasciate 62 licenze per impresa ferroviaria, 12 delle quali revocate per motivi vari. Delle 50 licenze residue 10 autorizzano al servizio passeggeri, 19 al servizio merci e 21 al servizio misto merci più passeggeri. Alcune di queste imprese operano in modo significativo, sia pure a livello prevalentemente locale. In realtà, nell'ambito del servizio passeggeri, l'unica rilevante prospettiva concorrenziale è rappresentata dalla società di nuova costituzione NTV (Nuovi Treni Veloci), che dovrebbe avviare la propria attività a fine 2011, limitatamente ai servizi su linee dell'Alta Velocità. L'Italia si troverà ad essere l'unico Paese che prevede due competitori su tale segmento di mercato.

L'amministratore delegato di NTV, nel corso della sua audizione, ha peraltro segnalato l'interesse della società ad estendere gradualmente il proprio ambito di attività, non escludendo la possibilità in futuro di partecipare, qualora le regioni decideranno per un'apertura del mercato, a gare per l'affidamento di servizi di trasporto regionale.

L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato ha a sua volta denunciato l'insufficienza dei contributi dello Stato per il servizio universale: complessivamente, Trenitalia investe per questi servizi 115 milioni di euro, aggiuntivi rispetto a quanto versato dallo Stato. F.S. ritiene che, in quanto impresa privata, Trenitalia non dovrebbe essere tenuta a subire perdite finanziarie per coprire i servizi universali; è un problema che deve necessariamente essere risolto dallo Stato. L'amministratore delegato di F.S. giudica peraltro positivamente la recente introduzione di un contributo a carico delle imprese che operano nell'alta velocità, e che sarà destinato a copertura dei costi del servizio universale, ma ha sottolineato che esso andrà a gravare soprattutto su Trenitalia, essendo questa l'azienda che offre ed offrirà, anche in futuro, la maggior parte dei collegamenti ad alta velocità.

Il quadro delle risorse che lo Stato ha reso disponibili nell'ultimo triennio, nell'ambito del contratto di servizio con Trenitalia, è stato fornito dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Roberto Castelli: 239 milioni di euro nel 2009, 252 milioni di euro nel 2010, 242 milioni di euro nel 2011.

In un'ottica europea, la regolazione del servizio universale appare fortemente condizionata dalla scarsa disponibilità di risorse pubbliche che molti paesi europei – soprattutto fra i nuovi entranti dell'Europa dell'est – possono destinare a tale servizio.

Si determinano pertanto disparità molto ampie, con relative ricadute sulle imprese dei Paesi che stipulano i relativi contratti di servizio. Chi ha maggiori disponibilità derivanti dal proprio contratto di servizio universale ha anche maggiori possibilità di poter entrare in mercati diversi dal proprio, soprattutto nel caso di partecipazioni a gare inerenti ai servizi universali dove c'è più probabilità di ottenere utili. Una migliore architettura finanziaria permetterebbe di evitare il rischio della sottocompensazione dei servizi soggetti a contratto di servizio universale che va a discapito dell'impresa ferroviaria e della qualità offerta dalla stessa. Per poter migliorare il trasporto è infatti necessario disporre di asset corrispondenti a materiale rotabile nuovo, soprattutto con riferimento al trasporto pendolare. La mancanza di

un supporto finanziario potrebbe avere ripercussioni che rischiano di trasferirsi dai contratti di servizio universale al gestore dell'infrastruttura nazionale.

Il vice ministro delle infrastrutture e trasporti, Roberto Castelli, ha sottolineato come l'Italia, dopo la Polonia, è il Paese europeo con i più bassi ricavi passeggero/km nel settore del trasporto regionale: Trenitalia ricava mediamente dai contratti regionali 0,129 euro per passeggero/km, contro gli 0,195 della Germania, gli 0,224 della Francia, fino ad arrivare agli 0,380 di alcune regioni del Regno Unito.

In questo contesto, la ridefinizione del servizio universale – nazionale e regionale – appare evidentemente una tappa ineludibile.

In proposito, la ricerca CERTeT – Bocconi: *Scenari e prospettive del sistema ferroviario italiano nel contesto di liberalizzazione europea*, rileva, proprio con riferimento al servizio universale, la necessità di chiarire in modo netto quali debbano esserne le modalità di finanziamento (fiscaltà generale; fondo perequativo; finanziamento attraverso la concessione all'*incumbent* di diritti di riserva sui segmenti profittevoli). Un preciso orientamento in tal senso consentirebbe alle imprese di determinare la propria strategia.

Con riguardo al trasporto regionale e locale, è stato sottolineato nel corso delle audizioni (in particolare da Federmanager), che il maggior problema di questo settore riguarda proprio le risorse: la remunerazione, assicurata dal contratto di servizio, è molto inferiore di quella garantita per gli stessi servizi in Francia e in Germania. Una remunerazione scarsa non consente di fornire un servizio di buona qualità, né di adeguare e ammodernare il materiale rotabile. Ulteriore conseguenza è la difficoltà di attirare imprese interessate ad assumere gli oneri del servizio e quindi a partecipare alle gare; l'unico operatore disposto a svolgere il servizio resta Trenitalia, che peraltro, in conseguenza degli importi previsti dal contratto, offre un servizio di non buona qualità. Il quadro va completato sottolineando che il livello delle tariffe risulta inferiore alla media dei principali paesi europei, in alcuni casi del 50 per cento.

L'ipotesi di integrare il finanziamento di questo settore attraverso un aumento delle accise sul carburante, destinato all'acquisto di treni – già oggetto di una proposta di legge esaminata nell'attuale legislatura dalla IX Commissione – è stata giudicata favorevolmente dall'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, specie se si dovessero orientare tali risorse sui trasporti nelle grandi aree urbane, ove si rilevano attualmente le maggiori difficoltà, in quanto si riscontra una domanda elevatissima di trasporto pendolare dalle periferie verso il centro, concentrata in poche ore.

4. Contratti di servizio e contratti di programma

4.1 Contratti di servizio di trasporto di interesse nazionale

Proprio alla luce dell'esigenza di giungere ad una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate al trasporto ferroviario nazionale, il decreto-legge n. 159 del 2007 ha disposto che tutti i

servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico siano regolati con contratto di servizio pubblico.

Per l'affidamento del contratto, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento CE 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, si richiede esclusivamente il rispetto della normativa comunitaria e non più la procedura concorsuale.

Il contratto di servizio pubblico può prevedere la facoltà di revisione annuale delle caratteristiche quantitative e qualitative del servizio e definisce gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse assegnate, e le compensazioni spettanti alla società fornitrice. Il contratto è sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE.

In questo quadro, la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 253, e successive modificazioni, ha demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di concludere un'indagine conoscitiva – cui si è fatto cenno in precedenza – sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulle media – lunga percorrenza, volta a determinare le possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi e le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza.

Ai sensi della citata disposizione, spetta al CIPE individuare, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, nei limiti delle risorse disponibili, « i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, qualità e tariffazione e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico ».

In questo modo, si perviene all'individuazione del servizio universale inteso come l'insieme minimo di servizi di qualità predefinita e secondo prezzi controllati dall'autorità pubblica, che si ritiene debbano essere garantiti alla collettività in presenza di costi « efficientati » e di una adeguata remunerazione del capitale per l'operatore che li fornisce.

Il contratto di servizio che reca la più compiuta disciplina è allo stato attuale quello relativo al trasporto nazionale passeggeri media e lunga percorrenza.

In particolare, il contratto per il periodo 2009-2014 è stato formalmente sottoscritto dai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, con la Società Trenitalia, nel giugno 2011.

Il perimetro dei servizi di utilità sociale, approvato dal CIPE, è stato assunto a base del contratto di servizio. L'elenco dei treni di servizio universale è allegato al contratto di servizio. Per ciascun treno sono esplicitamente riportati gli orari e le fermate assegnate. I treni/giorno inseriti nel contratto di servizio con lo Stato sono 182.

Ai sensi del contratto di servizio, i risultati economici sono oggetto di rendicontazione, sulla base di una contabilità analitica regolatoria stabilita nel contratto stesso, certificati da una società di revisione esterna e messi a disposizione del committente.

Inoltre, gli obiettivi di qualità stabiliti contrattualmente e i relativi rendiconti sono oggetto di apposita relazione comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su base trimestrale.

Infine, un complesso meccanismo sanzionatorio con penali è previsto nei casi di inadempimento o mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Sotto l'aspetto finanziario, per esigenze di finanza pubblica, il contratto prevede una prima fase regolatoria, relativa al periodo 2009-2011, in cui sono stati individuati i servizi offerti ed i corrispettivi riconosciuti. Per il secondo periodo regolatorio, concernente il periodo 2012-2014, le parti procedono ad aggiornare il contratto con apposito atto aggiuntivo e, ove necessario, può essere rivista l'offerta e possono essere mutate le condizioni di equilibrio economico-finanziario del contratto, sempre tenuto conto delle disponibilità di bilancio.

In sostanza, per garantire l'esercizio dei predetti 182 treni, rispetto ai quali la società non raggiungerebbe l'equilibrio economico, il contratto di servizio assicura la corresponsione di un corrispettivo, calcolato sulla base dei costi.

Nell'ambito dell'aggiornamento del contratto, che avrà luogo con il secondo periodo regolatorio, le parti potranno rivedere l'offerta ed eventualmente considerare se sono mutate le condizioni di equilibrio economico-finanziario, riesaminando la situazione, anche in base alle risorse che si intenderanno assegnare al contratto stesso.

Come accennato in precedenza, le risorse da corrispondere ai sensi del citato contratto di servizio per il triennio 2009-2011 sono pari a 239 milioni di euro nel 2009, a 252 milioni di euro nel 2010 e a 242 milioni di euro nel 2011.

Anche per il trasporto ferroviario merci vi è un interesse pubblico che giustifica la stipulazione di un contratto di servizio pubblico, al fine di incentivare l'utilizzo di forme alternative al trasporto su gomma con evidenti effetti positivi sull'ambiente e sulla sicurezza dei trasporti.

Il contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario merci sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico per il periodo 2009-2014 è ancora in corso di perfezionamento.

Come per il settore passeggeri, anche nel caso delle merci il contratto prevede una prima fase regolatoria, periodo 2009-2011, in cui sono stati individuati i servizi offerti ed i corrispettivi riconosciuti. Per il secondo periodo regolatorio, le parti procedono ad aggiornare il contratto con apposito atto aggiuntivo che, ove necessario, rivede l'offerta e le condizioni di equilibrio economico-finanziario del contratto, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

Le risorse da corrispondere, per il triennio 2009-2011, ai sensi dello schema di contratto sono pari a 110,9 milioni di euro nel 2009 e a 128 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Come emerso dall'audizione dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, svoltasi il 12 e il 21 luglio 2011, il problema che si pone nei rapporti tra lo Stato e l'erogatore del servizio consiste nel fatto che le risorse stanziare non coprono un arco temporale lungo, mentre vi sarebbe la necessità da parte delle imprese di poter contare su risorse certe e su un orizzonte temporale che permetta loro

di far fronte agli oneri finanziari. Da qui l'introduzione nei contratti di meccanismi di flessibilità che tendono a far fronte, almeno in parte, a tale esigenza.

4.2 Trasporto pubblico ferroviario regionale e locale

Quanto al trasporto regionale e locale, il decreto legislativo n. 422 del 1997, come accennato in precedenza, ha disciplinato il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale, ai sensi della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1).

In particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo ha delegato alle regioni il servizio di trasporto per le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa.

Il quadro normativo è stato quindi completato con il D.P.C.M. 16 novembre 2000 che ha recepito gli accordi di programma stipulati fra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le regioni interessate all'esercizio delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, attribuendo alle regioni stesse le risorse finanziarie necessarie a garantire i servizi.

Il trasferimento effettivo delle funzioni e delle risorse è avvenuto a far data dal 1° gennaio 2001, mentre con la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) è stata prevista la sostituzione del trasferimento delle risorse con una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

L'articolo 9 del predetto decreto legislativo, invece, ha conferito alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari regionali e locali in concessione a Ferrovie dello Stato S.p.A. Con DPCM del 16 novembre 2000 sono state quindi ripartite le risorse pari a 1.181,107 milioni di euro. Inoltre, per effetto degli accordi di programma stipulati con il Ministero dei trasporti e della navigazione, dal 1° gennaio 2001, le regioni a statuto ordinario sono subentrate allo Stato nella stipulazione del contratto di servizio con Ferrovie dello Stato.

L'articolo 52 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha attribuito, poi, ulteriori risorse a regime per 41,318 milioni di euro (fondi per il Giubileo del 2000), portando le risorse a regime a 1.222,42 milioni di euro annui. Tali risorse sono state integrate con uno stanziamento di 430 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2009-2011, a valere su risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Tali stanziamenti sono stati oggetto di sensibili rimodulazioni derivanti soprattutto dalle misure di contenimento della spesa che si sono succedute negli ultimi anni.

Innanzitutto, l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, ha previsto per il triennio 2011-2013 riduzioni degli stanziamenti di bilancio destinati alle regioni a statuto ordinario.

Il D.P.C.M. 28 gennaio 2011 – sulla base della proposta di ripartizione dei tagli formulata dalle regioni l'11 novembre 2010 in sede di Conferenza Stato-regioni – ha quindi ridotto per il 2011 le

risorse finalizzate al trasporto pubblico locale – *ex* articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 – a 372,1 milioni di euro.

A fronte di tali riduzioni, l'articolo 1, comma 6, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), in primo luogo, ha previsto che l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge n. 185, pari a 430 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, sia subordinata alla verifica, entro il primo semestre dell'anno 2011, da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, della previsione, nei contratti di servizio, di misure di efficientamento e di razionalizzazione. In secondo luogo, che le risorse previste dal comma 1 del medesimo articolo 25 e dal relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009, pari a 425 milioni di euro, siano ripartite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere favorevole della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quali contributi per il sostenimento dei costi relativi al materiale rotabile per le regioni a statuto ordinario.

Inoltre, il successivo comma 7 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010 ha previsto che le risorse aggiuntive eventualmente disponibili attribuite alle regioni a statuto speciale in virtù dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, siano destinate per le esigenze delle regioni ordinarie. Ciò nella considerazione che in corso di istruttoria sono emerse possibili risorse, pari a 50 milioni di euro, superiori all'effettivo fabbisogno (7).

Il decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto altresì, all'articolo 21, comma 3, l'istituzione di un fondo, con una dotazione annuale di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, da destinare alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale anche su ferro. Le relative risorse, sono peraltro escluse dai vincoli del patto di stabilità.

Infine, l'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 98 ha previsto la possibilità di destinare al trasporto pubblico locale ferroviario fino a 314 milioni di euro, già presenti su apposita contabilità speciale e da erogare nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, per la realizzazione di investimenti su materiale rotabile.

Alla luce dei predetti interventi, quindi, per l'anno 2010 risultano stanziare risorse per 1.652 milioni di euro e per 1.718 milioni di euro per l'anno 2011 a cui potrebbero aggiungersi risorse fino a 314 milioni di euro ai sensi del citato articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

A partire dall'anno 2012, invece, le risorse complessive da trasferire alle regioni a statuto ordinario non sono per il momento quantificabili, posto che non è stata ancora definita l'imputazione dei

(7) La legge n. 220 del 2010, all'articolo 1, comma 29, ha inoltre previsto che una quota del fondo per l'occupazione, come rifinanziato dalla stessa legge, possa essere destinata alle regioni per le esigenze del trasporto pubblico locale. Tuttavia, la previsione normativa è risultata di difficile attuazione, tenuto conto del fabbisogno per gli ammortizzatori sociali relativo all'anno 2011 e delle modalità di concorso delle regioni alla relativa spesa, già stabilite negli accordi sottoscritti il 12 febbraio 2009 e l'8 aprile 2009.

tagli disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 – cui andranno aggiunti gli effetti della manovra 2011 – che ha previsto la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 (8).

A seguito delle previsioni contenute nell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008 e tenuto conto dei maggiori finanziamenti disposti rispetto alla legislazione vigente, sono stati stipulati, tra il 2009 e il 2010, i contratti di servizio con tutte le regioni, ad esclusione della Calabria.

I contratti si basano sul catalogo dei servizi offerti da Trenitalia, che rappresenta la somma dei costi comprensivi di un margine di efficientamento, sia per quanto riguarda le spese variabili (consulenze, rappresentanza ed altro) sia per quanto riguarda i costi del personale (con livelli di produttività elevati).

Il catalogo presentato da Trenitalia, utilizzato per redigere il nuovo contratto, permette al committente regione di conoscere caratteristiche, qualità e costi dei vari servizi proposti dall'azienda di trasporto del gruppo Ferrovie dello Stato, consentendo di individuare e acquistare quelli più confacenti alle esigenze del territorio e dei propri cittadini e alle risorse finanziarie disponibili.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, ha durata di sei anni, prorogabile per altri sei, in modo da consentire un'adeguata pianificazione di investimenti e strategie di sviluppo.

Anche per le regioni a statuto speciale, i contratti di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della predetta legge n. 220 del 2010, devono prevedere criteri di efficientamento e di razionalizzazione, nell'ottica del costante processo di contenimento della spesa pubblica.

Per le esigenze della regione siciliana, della Sardegna e per le linee dei cosiddetti « servizi indivisi » a carico dello Stato delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, lo stanziamento previsto è di circa 232 milioni, comprensivo di 50 milioni di euro da destinare, come detto, alle esigenze delle regioni ordinarie.

Le risorse da considerare pertanto come « stanziamento di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzato » per le esigenze delle regioni a statuto speciale ammontano a 181,9 milioni di euro.

Per la regione siciliana e per la Sardegna sono in corso di perfezionamento gli schemi di accordo di programma con lo Stato, che prevedono il trasferimento alle predette regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e amministrazione per i servizi in esame, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e delle rispettive norme di attuazione e, contestualmente, il trasferimento delle risorse dello Stato.

(8) Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le Valle d'Aosta, dal 2011, il Friuli Venezia Giulia, dal 2008, e le Province autonome di Trento e Bolzano, dal 1° marzo 2010, gestiscono direttamente il servizio di trasporto ferroviario mediante contratti con il gestore. Il trasferimento è avvenuto ai sensi degli statuti e dei correlati decreti di attuazione. I trasferimenti dallo Stato sono stati sostituiti da compartecipazioni al gettito.

4.3 Il contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana

Analogamente a quanto visto in precedenza per quanto riguarda il servizio di trasporto ferroviario, anche i rapporti tra lo Stato e il gestore della rete sono disciplinati da appositi contratti: il contratto di programma, attraverso il quale si provvede alla programmazione degli investimenti per lo sviluppo, il potenziamento e l'ammmodernamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti e delle linee ferroviarie, e il contratto di servizio che riguarda la manutenzione ordinaria degli stessi.

Approfondendo l'analisi del contratto di programma, che riveste particolare rilievo sia per l'ammontare delle risorse coinvolte sia per il carattere strategico degli interventi da esso disciplinati, si evidenzia innanzitutto che esso è stipulato tra RFI – in quanto gestore unico dell'infrastruttura ferroviaria nazionale – e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Attraverso tale Contratto vengono disciplinati gli interventi e le opere da realizzare, il loro ordine di priorità, il costo degli interventi e delle opere e le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato. In particolare, il contratto di programma 2007-2011 regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e RFI per il medesimo periodo, in ordine agli investimenti da realizzare e alle risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato. Tali risorse sono allocate su capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze gestiti dal Dipartimento del Tesoro, che provvede quindi al pagamento delle somme.

Si tratta del primo contratto disciplinato secondo nuove modalità con clausole ben definite in ordine agli impegni delle parti e con la precisa indicazione in apposita tabella delle opere contrattualizzate e finanziate.

Il contratto individua, oltre agli investimenti, gli interventi per la manutenzione straordinaria e per il rinnovo e lo sviluppo della rete, le misure necessarie per migliorare la qualità dei servizi e la sicurezza del trasporto, secondo livelli compatibili con l'evoluzione tecnologica.

Gli investimenti sono distinti per classi, in ordine di priorità, e sono riportati in apposite tabelle allegate, che riportano informazioni per ciascuna opera sia di carattere tecnico che finanziario. Inoltre, ferma restando la scadenza del contratto al 31 dicembre 2011, vengono indicate le modalità di aggiornamento nel caso di variazioni delle risorse disponibili. Coerentemente sono stati quindi stipulati gli aggiornamenti per gli anni 2008 e 2009.

La regolazione dettagliata degli obblighi del gestore si riferisce sia all'attuazione dei piani di potenziamento e di sviluppo della rete

ferroviaria – secondo criteri di efficienza, di compatibilità ambientale e di sicurezza del trasporto – sia agli obblighi di informazione che consentano ai Ministeri vigilanti un adeguato e costante monitoraggio dell'impiego degli stanziamenti pubblici e dei relativi obiettivi conseguiti.

Nel contratto sono disciplinati anche i poteri di controllo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di contratto nonché le modalità per l'applicazione e la quantificazione delle relative sanzioni.

Il pagamento da parte dello Stato in favore di RFI prevede la corresponsione – da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – di rate mensili di pari importo, fermo restando che, sulla base della contabilizzazione dei lavori eseguiti, certificati e riscontrati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vengono disposti eventuali conguagli.

Il contratto di programma 2007-2011 è stato approvato dal CIPE con delibera n. 63/2007 e i successivi aggiornamenti relativi alle annualità 2008 e 2009 sono stati approvati, rispettivamente, con delibere n. 6/2008 e n. 27/2010.

Il contratto, come detto, si articola in Tabelle in cui vengono rappresentate, le opere in corso e quelle da realizzare, distinte per classi di investimento: manutenzione straordinaria migliorativa ed evolutiva ed obblighi di legge; tecnologie per la sicurezza, la circolazione e l'efficientamento; sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale; sviluppo infrastrutturale della rete alta capacità.

La Tabella A – denominata «Opere in corso» – riporta gli interventi in corso di realizzazione cui sono destinate le risorse finalizzate dal contratto in essere e rappresenta sia la quota degli interventi per i quali la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito del contratto che quella che necessita di ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito degli aggiornamenti annuali successivi.

Inoltre, prima dell'aggiornamento del 2009, erano presenti ulteriori Tabelle che rappresentavano, per ordine di priorità, gli interventi organizzati nelle medesime classi di investimento, secondo un ordine decrescente di priorità: la Tabella B (Opere prioritarie da avviare); la Tabella C (Altre opere da realizzare) e la Tabella D (Opere previste a completamento del Piano).

Il contratto è anche corredato da apposito prospetto riguardante i fabbisogni finanziari degli interventi in corso, le diverse fonti di copertura per competenza (statali, comunitarie, accordi con enti locali, eccetera) e le previsioni delle esigenze di cassa per gli anni considerati dal contratto.

L'impegno contrattuale da parte dello Stato è limitato, per quanto riguarda le fonti per competenza, alle risorse disponibili a legislazione vigente, che, appostate su capitoli classificati come rimodulabili, sono soggette a eventuali tagli o riduzioni di spesa disposti da norme di contenimento. Ciò comporta inevitabilmente la necessità di un aggiornamento dei contratti al fine di riprogrammare gli interventi in coerenza con le risorse disponibili.

Con l'aggiornamento 2009 si è deciso di intervenire sulla struttura del contratto di programma, includendo gli investimenti precedentemente ricompresi nelle Tabelle programmatiche B, C e D in un unico

documento denominato « Opere programmatiche per lo sviluppo della Rete ferroviaria nazionale ». Nella Tabella A (Opere in corso) continuano invece ad essere considerati interventi distinti nelle seguenti categorie: manutenzione straordinaria, manutenzione migliorativa/evolutiva ed adeguamento agli obblighi di legge (A01); tecnologie per la sicurezza e la circolazione, nonché per l'efficientamento (A02); potenziamento e sviluppo infrastrutturale della rete convenzionale (A03); sviluppo infrastrutturale della rete ad alta capacità (A04); sviluppo infrastrutturale della rete ad alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli (A05). Per tutti gli investimenti inclusi in tale tabella sono state stanziare risorse adeguate a coprire le intere opere o fasi funzionali delle stesse.

Il valore degli investimenti finanziati del contratto di programma, nella Tabella A (Opere in corso) risulta pari a 76.503 milioni di euro (di cui 32.000 milioni riferiti al sistema AV/AC Torino-Milano-Napoli).

La tabella recante le « Opere programmatiche per lo sviluppo della Rete ferroviaria nazionale », invece, riporta un valore complessivo degli investimenti di 105 miliardi di euro, quasi totalmente privi di copertura finanziaria.

Inoltre, con il medesimo aggiornamento 2009, è stata introdotta, nella Tabella A1, la categoria dei progetti infrastrutturali da realizzare attraverso la procedura dei c.d. « lotti costruttivi » ai sensi dell'articolo 2, commi 232-234, della legge n. 191 del 2009, alla quale appartengono esclusivamente alcune opere i cui importi sono stati aggiornati con delibere CIPE. Per tali progetti sono indicati gli impegni programmatici previsti a carico dello Stato a garanzia della completa realizzazione delle opere.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, l'aggiornamento 2009 ha tenuto conto della riduzione di risorse pari a 3.677 milioni di euro sugli appositi capitoli del bilancio statale dedicati agli investimenti di RFI, derivanti da alcune misure legislative di rimodulazione della spesa.

Nel contempo, sono stati allocati finanziamenti aggiuntivi pari a 3.779 milioni di euro, di cui 1.432 milioni di euro derivanti da fonti diverse (Unione europea, altri enti finanziatori).

Per gli anni 2010 e 2011 sono state attribuite, con delibera CIPE del 5 maggio 2011, risorse aggiuntive da destinare al contratto di programma RFI per l'importo di 240 milioni a valere sul Fondo infrastrutture per il finanziamento della manutenzione straordinaria.

Tuttavia, i provvedimenti di manovra, recati dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 98 del 2011, hanno disposto riduzioni su tutti gli stanziamenti di bilancio rimodulabili, ivi inclusi quelli destinati agli investimenti di RFI previsti dai contratti di programma. Tali stanziamenti, peraltro, sono stati altresì oggetto di rimodulazione con la Tabella E della legge di stabilità 2011. Pertanto, si renderà necessaria una revisione del contratto di programma che dovrà tenere conto anche delle riduzioni apportate dai predetti provvedimenti, nonché delle risorse aggiuntive disponibili con aggiornamenti della Tabella A.

Anche con riguardo al contratto di programma, uno dei principali problemi che si pone è quello di poter fare affidamento su risorse certe, riferite ad un periodo sufficientemente ampio, in modo da consentire un'adeguata programmazione degli investimenti.

5. Conclusioni

La liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario è stata avviata all'inizio degli anni '90, grazie all'impulso comunitario, con l'adozione di una nutrita serie di direttive, definite come « pacchetti ferroviari », che puntavano alla realizzazione di alcuni qualificanti obiettivi: ampliamento del mercato, definizione di nuove regole per il funzionamento del mercato stesso, interoperabilità attraverso la definizione di standard tecnici, coordinamento e sviluppo delle infrastrutture, revisione della disciplina degli aiuti statali.

L'opzione di disciplinare tale settore attraverso lo strumento della direttiva, sebbene sostenuta dall'esigenza di garantire adeguati tempi di recepimento e sufficienti margini di flessibilità nell'attuazione da parte dei singoli Stati membri, ha tuttavia determinato, nel corso degli anni, l'emergere di problemi connessi alle difformità fra le varie normative interne.

Proprio l'ingente mole delle norme adottate in sede comunitaria con lo strumento della direttiva è una delle ragioni che non hanno consentito la definizione di un mercato unico del trasporto ferroviario a livello europeo, favorendo piuttosto la creazione di diversi e autonomi mercati nazionali, governati da regole spesso assai difformi da un Paese all'altro, soprattutto dopo l'incremento del numero dei Paesi coinvolti nel processo di liberalizzazione a seguito dell'allargamento dell'Unione europea.

Per superare tale criticità, si pone quindi l'esigenza di giungere ad una ridefinizione delle regole comuni, valide per tutti i Paesi dell'Unione europea, non attraverso lo strumento della direttiva, ma con norme regolamentari che abbiano diretta incidenza innovativa sui singoli ordinamenti nazionali.

Anche in Italia, sebbene la normativa nazionale abbia dato attuazione ai principi comunitari di apertura alla concorrenza del mercato dei servizi ferroviari, talvolta anticipandone addirittura i contenuti, il livello di concorrenza raggiunto non può ancora considerarsi soddisfacente.

Infatti, se è vero che l'impulso della disciplina comunitaria ha contribuito alla trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni e alla successiva separazione dell'attività di gestione dell'infrastruttura da quelle di gestione dei servizi di trasporto, rendendolo uno dei principali *competitor* a livello internazionale, con effetti positivi in termini di efficienza e di economicità, è altresì vero che il processo di liberalizzazione presenta ancora aspetti di notevole criticità.

In particolare, nel corso dell'indagine conoscitiva, è stata posta particolare attenzione soprattutto su due aspetti. Il primo riguarda i rapporti tra il gestore della rete — Rete ferroviaria italiana — e il principale operatore dei servizi di trasporto — Trenitalia — che,

sebbene giuridicamente distinti, sono entrambi riconducibili, sotto l'aspetto economico, attraverso la holding Ferrovie dello Stato, al controllo del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'affidamento della gestione della rete a un soggetto non solo giuridicamente, ma anche economicamente terzo e indipendente rispetto alle imprese che forniscono i servizi di trasporto, appare infatti essenziale per il pieno sviluppo della concorrenza, al fine di escludere eventuali dubbi di parzialità nel comportamento del gestore della rete.

Tale problematica risulta accentuata dal fatto che il secondo aspetto di criticità a cui dianzi si è fatto cenno riguarda il tema dell'istituzione di un'autorità di regolazione indipendente del mercato ferroviario. Infatti, in mancanza dell'istituzione di una siffatta autorità e di una netta distinzione dei ruoli fra il gestore della rete e il principale operatore del mercato, i compiti di regolazione finiscono con l'essere sensibilmente influenzati dal medesimo soggetto, l'operatore pubblico, che controlla economicamente sia la gestione dell'infrastruttura sia il principale fornitore del servizio.

Al fine di escludere tale situazione, la disciplina comunitaria prevede che la funzione di regolazione sia affidata ad organismi nazionali, che, pur potendo essere individuati nel ministero competente in materia di trasporti o in altro organismo, devono essere comunque indipendenti, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, da tutti i soggetti operanti sul mercato, tra cui il gestore dell'infrastruttura.

In Italia, invece, pur in presenza di un gestore della rete in mano pubblica, tale organismo è stato individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel cui ambito è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) che è posto alle dirette dipendenze del Ministro. Tale ufficio è stato dotato recentemente di una maggiore autonomia funzionale e organizzativa rispetto al citato dicastero, essendo stata affidata la sua guida ad un soggetto nominato dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari. Ciò, tuttavia, non appare ancora sufficiente a garantire all'organismo di regolazione quell'indipendenza richiesta dall'Unione europea, che è stata invece realizzata, ad esempio, in occasione delle due grandi privatizzazioni verificatesi negli ultimi anni nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

Per porre rimedio a tale situazione si dovrebbe operare una duplice separazione. In primo luogo, si dovrebbe separare sostanzialmente – e non solo formalmente – il ruolo del proprietario (l'operatore pubblico) da quello del gestore della rete e, conseguentemente, quello del fornitore del servizio di trasporto da quello dal gestore della rete stessa. Tale operazione si potrebbe realizzare mettendo sul mercato il pacchetto azionario di controllo della società che gestisce la rete, destinando i relativi introiti all'ulteriore rafforzamento economico-finanziario del gruppo Ferrovie dello Stato; in secondo luogo, si dovrebbe distinguere nettamente la

posizione del proprietario della rete da quella dell'autorità di regolazione, rendendo quest'ultima effettivamente indipendente dalle strutture ministeriali.

Quest'ultimo obiettivo potrebbe essere perseguito istituendo una nuova autorità indipendente ovvero ampliando le funzioni di autorità già istituite in altri settori con il compito di garantire condizioni eque di concorrenza *ex ante*, cioè prima che il confronto di mercato abbia inizio – come ad esempio nel caso dell'autorità per l'energia elettrica e il gas – e non con compiti di controllo *ex post* rispetto al verificarsi di anomalie nel corretto svolgimento delle dinamiche di mercato, come ad esempio nel caso dell'autorità antitrust.

Peraltro, la necessità della presenza di un'autorità di regolazione effettivamente indipendente risulta particolarmente avvertita adesso, alla luce di recenti interventi legislativi, che, per quanto ricollegabili alla disciplina comunitaria – senza un adeguato coinvolgimento, in sede di attuazione, di una autorità di regolazione riconosciuta da tutti gli operatori quale autorità *super partes* – possono rischiare di alterare il processo di liberalizzazione in corso, proprio nel momento in cui nuovi importanti operatori privati si stanno affacciando sul mercato del trasporto ferroviario passeggeri.

Si pensi ad esempio, alla disposizione secondo cui lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, oppure alla disposizione che, come meglio si dirà in seguito, ha istituito un sovrapprezzo del canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'accesso alle infrastrutture costruite o adattate appositamente per l'alta velocità.

Peraltro, ciò non escluderebbe la necessità, in alcuni casi, di intervenire a livello legislativo, sia per prevedere il citato coinvolgimento dell'autorità di regolazione, sia per abrogare disposizioni di rango primario che appaiono inconciliabili con le regole della libera concorrenza.

Va peraltro sottolineato che, se si intende effettivamente unificare il trasporto ferroviario europeo in un unico mercato, non è neppure sufficiente l'istituzione di un regolatore nazionale indipendente, non potendosi prescindere dall'istituzione di un regolatore europeo, con competenze complessive, che imponga criteri di reciprocità tra i diversi Paesi. In altri termini, il tema dell'autorità di regolazione dovrebbe essere affrontato anche dall'Unione europea attraverso l'istituzione di un'unica autorità europea regolatrice del settore, che possa assumere un ruolo di coordinamento generale, anche al fine di garantire un'applicazione omogenea delle norme in tutta l'Unione.

Il tema del pieno sviluppo della concorrenza, ovviamente, non rappresenta un obiettivo in sé, ma un obiettivo strumentale al miglioramento della quantità e della qualità dei servizi offerti. È evidente, infatti, che una maggiore concorrenza non possa che incidere positivamente, in presenza di una efficace attività di regolazione, anche sul livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati.

In questa prospettiva, non va tuttavia trascurato che l'erogazione dei servizi di trasporto ferroviario è fortemente condizionata non solo dal livello di concorrenza, ma anche dall'ammontare delle risorse pubbliche ad esso destinate nonché dall'utilizzo più o meno efficiente delle risorse stesse.

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che le risorse destinate al trasporto ferroviario abbiano risentito negli ultimi anni, da un lato, della crisi economica internazionale e delle conseguenti manovre di contenimento della spesa pubblica, dall'altro, di una legislazione nazionale che ha concesso rilevanti incentivi pubblici all'autotrasporto, determinando un ingiustificato svantaggio competitivo a scapito del trasporto ferroviario merci. Ciò ha contribuito all'involuzione dei volumi trasportati « su ferro » che sono passati dal 12 per cento del 2007 all'8 per cento del 2010.

Nel corso dell'indagine conoscitiva, è emersa quindi la necessità di rivedere tale impostazione, anche alla luce del nuovo Libro bianco dei trasporti della Commissione europea, che ha evidenziato come, a fronte dei costi ambientali e sociali connessi all'incremento del trasporto stradale, sarebbe necessario incentivare il ricorso a soluzioni intermodali alternative, basate sui trasporti ferroviari e marittimi. In particolare, sarebbe opportuno promuovere una internalizzazione di costi esterni, basata sul principio del *polluter pays* (chi inquina paga), comprendendo tra le attività inquinanti tutte le esternalità oggi esistenti, da quelle fisiche a quelle chimiche. Si tratterebbe di un approccio innovativo per il nostro Paese che, peraltro, già trova applicazione nella direttiva Eurovignette che riconosce agli Stati membri la facoltà – di cui però l'Italia non si è ancora avvalsa – di introdurre una tassa per l'utilizzo delle strade da parte dei veicoli pesanti, e la possibilità di destinare gli introiti dei pedaggi al finanziamento di sistemi di trasporto più efficienti e meno inquinanti.

Sotto il secondo profilo, invece, si può ritenere, innanzitutto, che l'utilizzo delle risorse destinate al trasporto ferroviario sia stato sensibilmente influenzato dall'orientamento al mercato assunto dall'operatore ferroviario nazionale a seguito del processo di privatizzazione, che ha spinto gli investimenti verso il progetto « alta velocità ». Tale progetto, infatti, se da un lato ha rappresentato un indiscutibile successo non solo per Ferrovie dello Stato ma per tutto il Paese, come dimostrano le *performance* di assoluta eccellenza delle linee già operative, dall'altro ha drenato, a scapito dei segmenti meno redditizi del trasporto ferroviario, una quota importante di risorse, che solo nel lungo periodo potranno essere compensate dai risultati di gestione.

In questo quadro, fermo restando quanto detto in precedenza a proposito della necessità di istituire un'autorità di regolazione indipendente, va considerata come un opportuno intervento di riequilibrio la recente disposizione che ha istituito un sovrapprezzo del canone dovuto dalle imprese ferroviarie per l'accesso alle infrastrutture costruite o adattate appositamente per l'alta velocità, vincolando la destinazione dei relativi introiti al finanziamento degli oneri del servizio universale di trasporto ferroviario di interesse nazionale.

Allo stesso modo, meritano apprezzamento le iniziative adottate dal gruppo Ferrovie dello Stato per mettere a frutto sui mercati internazionali il patrimonio di risorse tecnologiche e di conoscenze acquisite nel settore dell'alta velocità, attraverso iniziative congiunte con operatori stranieri, come ad esempio nel caso della società Tvt (Trenitalia-Veolia Transdev) la prima società ferroviaria privata autorizzata a operare in Francia nel trasporto passeggeri, nata dalla *partnership* recentemente siglata fra il Gruppo Ferrovie dello Stato e la Veolia Transdev. Più in generale, vanno comunque considerate molto positivamente le iniziative imprenditoriali promosse in Paesi esteri dal gruppo Ferrovie dello Stato per la fornitura del servizio di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, che possono costituire un eccezionale traino per l'industria nazionale a cominciare dai comparti che producono materiale rotabile.

Al di là del settore dell'alta velocità, si pone, comunque, un problema di carattere generale che riguarda il servizio universale passeggeri e il trasporto pubblico locale che appaiono fortemente in crisi, sia per l'inadeguatezza delle risorse che lo Stato e le regioni sono in grado di fornire per la copertura degli oneri del servizio assolto, sia per le indubbie carenze di qualità, puntualità ed efficienza, che gli utenti, in particolar modo i pendolari, hanno modo di riscontrare quotidianamente, come dimostrano i dati relativi al volume dei passeggeri trasportati tra il 2003 e 2008, che è aumentato in Italia solo del 2-3 per cento, contro il 28 per cento del Regno Unito, il 24,7 per cento della Svezia, il 18,5 per cento della Francia e il 14 per cento della Germania.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario nazionale, uno degli aspetti sui quali appare opportuno intervenire, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse aumentandone il rendimento, è quello che riguarda i contenuti e l'assegnazione del servizio universale, inteso come l'insieme minimo di servizi di qualità predefinita, per i quali non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico, che si ritiene tuttavia necessario garantire alla collettività, secondo prezzi controllati dall'autorità pubblica. In particolare, con riferimento a tale servizio appare necessario non solo ridefinirne il perimetro, chiarendo cioè quali tratte abbiano necessità della compensazione finanziaria pubblica, ma anche procedere all'apertura del mercato, attraverso una concorrenza tra le imprese che dovrebbe manifestarsi non « nel mercato » ma « per il mercato », ossia selezionando, mediante gara, le imprese in grado di svolgere con più efficienza i servizi stessi.

Sotto il profilo dei contenuti del servizio universale, negli ultimi anni, sono stati compiuti molti passi avanti, nel senso che i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, sia passeggeri che merci, sono ormai regolati con contratti di servizio pubblico, che prevedono la rendicontazione dei risultati economici e un complesso meccanismo sanzionatorio con penali nei casi di inadempimento o mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità. Molto, invece, resta ancora da fare per quanto riguarda l'apertura del mercato, dal momento che il servizio universale continua ad essere appannaggio esclusivo di Trenitalia.

Anzi, nel settore del trasporto pubblico locale si è operato addirittura in direzione opposta a quella dianzi auspicata, nel senso che i contratti di servizio che regolano il trasporto regionale sono stati stipulati, quasi nella totalità dei casi, con Trenitalia, grazie ad alcuni incentivi previsti da recenti disposizioni legislative. In particolare, tali disposizioni, in primo luogo, hanno riservato un apposito stanziamento di 480 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011 ai fini della stipulazione di nuovi contratti di servizio dello Stato e delle regioni con Trenitalia, rispondenti a criteri di efficientamento e razionalizzazione della spesa; in secondo luogo, le predette disposizioni hanno soppresso l'obbligo di gara, consentendo l'affidamento diretto del servizio con contratti della durata di sei anni, prorogabili di ulteriori sei anni.

In altri paesi, invece, come ad esempio la Germania, si è operato diversamente, come dimostra il fatto che le imprese concorrenti dell'operatore principale, attraverso l'affidamento del servizio mediante gara pubblica, hanno acquisito circa il 20 per cento del mercato in treni/km, consentendo una diminuzione delle risorse pubbliche erogate, a parità di servizi resi, grazie al funzionamento dei meccanismi di aggiudicazione.

Va tuttavia sottolineato come l'affidamento del trasporto regionale e locale tramite procedure competitive richieda lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, in mancanza delle quali, si riduce sensibilmente la remunerazione dei servizi e, con essa, le stesse prospettive di ingresso di nuove imprese sul mercato. Sotto il profilo della remunerazione e della qualità dei servizi, vanno quindi valutate positivamente le recenti disposizioni normative che hanno destinato 425 milioni di euro all'acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e locale, erogabili negli anni 2010 e 2011.

Tuttavia, occorre rimarcare come le risorse destinate tanto al trasporto nazionale quanto al trasporto pubblico locale, a prescindere dalla congruità del loro ammontare iniziale, presentino un sensibile grado di instabilità, in quanto iscritte nel bilancio dello Stato come stanziamenti rimodulabili, ossia suscettibili di riduzione a seguito di misure di contenimento della spesa. Tutto ciò espone i contratti di servizio a frequenti aggiornamenti, mediante la ridefinizione dei servizi da erogare in funzione delle minori risorse disponibili, rendendo oltremodo difficile la pianificazione degli impegni finanziari da parte delle imprese. Una misura importante da adottare a questo riguardo, quindi, potrebbe essere quella di prevedere che tali stanziamenti debbano essere esclusi dal novero delle risorse rimodulabili, in modo da garantirne la stabilità e una tempestiva erogazione nel corso del tempo.

Lo stanziamento di risorse stabili nel tempo risulterebbe, altresì, particolarmente importante con riferimento al contratto di programma che disciplina i rapporti tra lo Stato e il gestore della rete, definendo la programmazione degli investimenti per lo sviluppo, il potenziamento e l'ammodernamento infrastrutturale e tecnologico degli impianti e delle linee ferroviarie. Il contratto di programma, infatti, grazie all'allocazione di siffatte risorse, congiuntamente all'adozione di opportune iniziative da adottare in sede comunitaria per riaffermare la priorità degli investimenti infrastrutturali nelle

aree sottoutilizzate, potrebbe rappresentare lo strumento idoneo per rilanciare gli investimenti in quelle aree del territorio nazionale, quali il Mezzogiorno e le isole, che soffrono del maggior divario infrastrutturale rispetto al resto del Paese.

Si può ritenere, quindi, che, attuando in modo organico il complesso degli interventi dianzi prospettati, si possa accelerare il processo di liberalizzazione in corso, contribuendo a migliorare sensibilmente il livello qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari del nostro Paese.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191/B	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 3 novembre 2011.

**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto
delle imprese.
Testo unificato C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-
3191/B.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle
9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.30 alle 9.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	117
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	120
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Picicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina	120
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.20.

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico.

Nuovo testo C. 3555 Moffa.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge n. 3555, recante norme per promuovere l'equità

retributiva nel lavoro giornalistico. Al riguardo, segnala che la VII Commissione, alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente, ha elaborato, nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito, un nuovo testo della proposta in esame: non essendo stati presentati emendamenti, tale testo è stato quindi trasmesso alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere. Rileva che l'intervento in esame, che risulterebbe ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari, muove dalla consapevolezza dei grandi cambiamenti tecnologici ed economici dell'attuale panorama dell'informazione, che hanno portato, oltre ad un incremento delle possibilità di accesso ai mass media e ad un aumento degli iscritti all'albo dei giornalisti, anche ad una progressiva « precarizzazione » dei rapporti di lavoro, con remunerazioni spesso non adeguate alle prestazioni offerte. Evidenzia,

quindi, che il provvedimento in esame si prefigge lo scopo di favorire il riconoscimento di trattamenti proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro giornalistico eseguito da soggetti che non operano con contratto di lavoro subordinato, affidando a uno specifico organismo la verifica della sussistenza dell'equità retributiva nei loro confronti. Rileva, altresì, che la sottoposizione a tale verifica è condizione per la concessione di contributi pubblici in favore delle imprese editoriali, affinché esse garantiscano nelle pratiche interne comportamenti consequenziali al riconoscimento loro attribuito. Segnala che tale accertamento assolve anche a un'esigenza di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica, che potrà così conoscere se le imprese che accedono ai finanziamenti pubblici garantiscono servizi adeguati al beneficio ricevuto: infatti, alcune ricerche compiute dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dalle istituzioni rappresentative della categoria hanno posto in drammatica evidenza proprio l'esiguità dei compensi erogati per le collaborazioni giornalistiche di tipo autonomo, sottolineando che tali compensi irrisori vengono erogati anche da aziende editoriali destinatarie, dirette e indirette, di finanziamenti pubblici, compresi i finanziamenti all'editoria erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritiene che la proposta normativa in esame, quindi, miri a tutelare il diritto all'informazione dei cittadini assicurando che ai lavoratori – per il tramite dei quali tale diritto può essere esercitato – siano garantite condizioni di libertà e dignità, anche attraverso il riconoscimento di trattamenti economici equi, laddove si è in presenza di un rapporto non subordinato. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento di grande interesse per la XI Commissione, dal momento che esso affronta con determinazione ed efficacia il tema della precarietà dei lavoratori, ponendolo in relazione con l'interesse dei cittadini ad avere un'informazione libera e di qualità.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento in esame, fa presente che

l'articolo 1 definisce finalità e ambito applicativo dell'intervento. Osserva, quindi, che l'articolo 2 istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio dei ministri, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, disciplinandone le composizione e delineandone i compiti relativi alla definizione dei requisiti minimi di equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo titolari di rapporto di lavoro non subordinato (in coerenza con i corrispondenti trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale in favore dei titolari di un rapporto subordinato), mentre il comma 3 del medesimo articolo prevede la redazione di un «elenco dei datori di lavoro giornalistico», diretto a garantire il rispetto dei requisiti minimi. Fa notare, al riguardo, che l'articolo in questione risulta lievemente modificato rispetto al testo della proposta di legge originaria, sia al comma 1, laddove è stata inserita una lettera *d*) con riferimento alla designazione da parte della Federazione nazionale stampa italiana di un componente della Commissione in questione, sia al comma 2, nella parte in cui si prevede un termine di 60 giorni per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei previsti requisiti minimi. Segnala, quindi, l'articolo 3, in base al quale l'iscrizione all'elenco dei datori di lavoro giornalistico di cui all'articolo 2 diviene, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisito necessario per l'accesso a qualsiasi contributo pubblico in favore dell'editoria. Infine, evidenzia che l'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, assicurando in tal modo l'invarianza finanziaria del provvedimento.

In conclusione, preso atto del contenuto del progetto di legge e dei profili di competenza della XI Commissione, prospetta l'opportunità di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Amalia SCHIRRU (PD) giudica in termini positivi il provvedimento in esame,

atteso che esso, in attuazione di importanti disposizioni costituzionali, può contribuire a garantire un equo compenso ai giornalisti precari per le prestazioni professionali rese al servizio della collettività. Manifesta soddisfazione, in particolare, per il rilievo attribuito alla concertazione e al confronto tra le parti – imprese editoriali, da un lato, e giornalisti, dall'altro – che ritiene vada sempre più valorizzato in futuro, sottolineando, altresì, la delicatezza del ruolo di garanzia svolto dalla Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, di cui all'articolo 2 del provvedimento, ai fini della fissazione di un giusto compenso per tali lavoratori atipici. Ritenuto corretto, infine, subordinare la concessione di contributi pubblici in favore delle imprese editoriali alla messa in atto di pratiche e comportamenti consequenziali sul versante delle retribuzioni riconosciute ai giornalisti, dichiara una convinta valutazione favorevole in ordine al progetto di legge in esame.

Cesare DAMIANO (PD) esprime il proprio apprezzamento per il presente provvedimento, che interviene con efficacia in un settore particolarmente interessato da fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, quali precariato, lavoro nero e varie forme di sfruttamento e sotto-retribuzione. Ricorda poi che anche il precedente Governo di centrosinistra, nella scorsa legislatura, era intervenuto in tale ambito, sotto un profilo prettamente pensionistico, nell'ottica di salvaguardare la dignità dei giornalisti precari con misure tese ad modificare le aliquote previdenziali in senso più favorevole a tali lavoratori. Nel rilevare con soddisfazione che i compiti assegnati, dall'articolo 2 del provvedimento, alla Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico sembrano configurare la possibilità di giungere alla definizione di una sorta di « salario minimo garantito » a vantaggio di lavoratori particolarmente in difficoltà, preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al progetto di legge in

esame, considerata la sua significativa rilevanza sociale.

Dichiara, in conclusione, l'orientamento favorevole del suo gruppo rispetto al nuovo testo del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, dopo avere espresso soddisfazione per l'orientamento favorevole manifestato dai gruppi e per la preannunciata volontà di sottoscrivere tale proposta di legge, dichiara di confidare in una sollecita conclusione dell'iter presso la Commissione di merito, tenuto anche conto che sembrerebbero profilarsi le condizioni per un trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Con riferimento al contenuto del nuovo testo all'esame della Commissione, si sofferma, peraltro, sull'articolo 2, comma 2, rilevando l'esigenza di coordinare i termini di cui al primo e al secondo periodo, considerato che i tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrebbe recepire i requisiti definiti dalla Commissione di valutazione di cui al medesimo articolo 2, potrebbero risultare incompatibili con la tempistica prevista per lo svolgimento dell'attività della medesima Commissione: giudica, pertanto, opportuno che il relatore – se non vi fossero obiezioni rispetto a tale questione – possa inserire un'apposita indicazione in tal senso nella propria proposta di parere.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, preso atto del suggerimento appena formulato, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con osservazione presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 novembre 2011.

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 3 novembre 2011.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

C. 124 Angeli, C. 859 Pischio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

ALLEGATO

**Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico
(Nuovo testo C. 3555 Moffa).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3555, recante « Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i termini di cui al primo e al secondo periodo, considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembrerebbe destinato a recepire i requisiti definiti dalla Commissione di cui al medesimo articolo 2.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.
Atto n. 410 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 122

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagianò e C. 4308 Farina Coscioni (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 128

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (*Seguito dell'esame e rinvio*) 129

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 130

ALLEGATO (*Emendamenti approvati*) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

AVVERTENZA 131

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Atto n. 410.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere, entro il 22 novembre 2011, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute.

Ricorda, altresì, che dalla documentazione inviata non risulta tuttavia l'intesa con la Conferenza unificata. Ciò nonostante, avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 4 novembre 2011, n. 183, per la proroga del medesimo, il presidente della

Camera ha proceduto all'assegnazione dello schema di decreto legislativo in titolo, richiamando peraltro l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto ad integrare nel senso indicato la richiesta di parere.

Passando a illustrare lo schema di decreto in esame, fa presente che esso è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010. Tale norma indica i criteri e i principi direttivi da seguire nell'esercizio della delega (comma 1) quali la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e dell'organizzazione; la razionalizzazione e ottimizzazione dei costi di funzionamento, attraverso la riorganizzazione dei centri di spesa e l'adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti vigilati ai principi di razionalizzazione di cui al comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri indicati nella disposizione e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i Ministeri stessi, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; la previsione dell'obbligo di adeguamento, per gli enti e istituti vigilati, dei propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Osserva, poi, che il comma 2 della norma di delega dispone che i menzionati decreti legislativi devono essere emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto rispettivamente con l'altro dicastero, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico (nonché con il Ministro della difesa limi-

tatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana), previo parere della Conferenza Stato-regioni, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi vengono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il comma 3 precisa che i decreti legislativi in questione non devono recare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Venendo ai contenuti dello schema di decreto in esame, fa presente che esso si compone di dodici articoli, suddivisi in sei Capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) è dedicato al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

L'articolo 1, comma 1, dispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il riordino della LILT tramite la semplificazione e la razionalizzazione degli organi deputati all'attività di indirizzo amministrativo e di gestione. A tal fine, la LILT adegua il proprio statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute (comma 2).

Fa presente, poi, che l'articolo 2, comma 1, indica il nuovo assetto degli organi centrali, individuati dallo Statuto nel Consiglio direttivo nazionale, composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei presidenti sezionali e dai Commissari (comma 2); pertanto, il numero dei componenti del Consiglio direttivo nazionale passa da quindici a cinque membri; nel Presidente onorario della LILT nominato dal Consiglio direttivo nazionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente; il Presidente onorario è scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto almeno due mandati e partecipa di diritto

alle sedute del Consiglio direttivo nazionale con voto consultivo (comma 3); nel Presidente nazionale e nel Direttore generale. Il provvedimento in esame non indica quale sono i compiti del Direttore generale, che, come la relazione precisa, saranno individuati dal nuovo statuto; la relazione al provvedimento indica che la previsione del Direttore generale risponde all'esigenza di un più efficace ed efficiente perseguimento dei fini statutari e, nel contempo, all'esigenza di semplificare e di snellire l'organizzazione della struttura amministrativa.

Infine, nel nuovo assetto degli organi centrali è individuato anche il Collegio dei revisori. Vengono di conseguenza soppressi il Collegio dei Probiviri e il Comitato Scientifico, previsti quali ulteriori organi centrali dallo Statuto vigente. Inoltre, nell'ambito della dotazione organica della LILT, viene soppresso il posto dirigenziale di livello generale (comma 4).

Osserva, quindi, che l'articolo 3 stabilisce che la LILT si articola in una sede centrale e in sezioni provinciali con conseguente soppressione dei comitati regionali previsti dal vigente statuto (comma 1). Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore (comma 2). Infine, la LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali (comma 3).

Il Capo II, articoli 4 e 5, è dedicato al riordino dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Il decreto, che fra l'altro interviene sull'organizzazione degli uffici e sulle dotazioni di personale, istituisce la Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'ISS (articolo 4, comma 1, lettera g).

L'articolo 4, comma 1, prevede che l'Istituto superiore di sanità provveda al

proprio riordino, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa nonché del miglioramento in termini di maggiore qualità ed efficienza dei servizi erogati. Il riordino dovrà avvenire secondo i principi dettati dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria 2007, modificando il regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei criteri indicati dalle lettere da a) ad h): riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non, che svolgono compiti simili, con una riduzione in misura non inferiore al 30 per cento, come previsto dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge finanziaria 2007; riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; riduzione delle dotazioni organiche di personale di supporto nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 404, lettera f), della legge finanziaria 2007; riorganizzazione e fusione delle strutture tecnico-scientifiche e amministrative che svolgono compiti simili; riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti, potenziando in particolare le strutture che offrono servizi a terzi; razionalizzazione degli organi finalizzati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo; previsione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Scuola superiore di sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto; la Scuola svolgerà attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di salute pubblica e organizzazione sanitaria; tale attività sarà rivolta al personale del Servizio sanitario nazionale e agli enti di promozione e tutela della salute, sulla base di linee programmatiche fissate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; esperti, nel limite massimo di sei unità (oggi il limite è dieci), ai quali il Presidente può conferire incarichi nelle materie nelle quali non siano disponibili adeguate professionalità all'interno dell'Istituto.

L'articolo 5 dispone la sostituzione dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1971, n. 70, al fine di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione (da otto a quattro componenti, oltre al Presidente). I quattro esperti sono designati rispettivamente: due dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza Stato-regioni, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; si dispone, pertanto, la soppressione della nomina dell'esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Istituto.

Fa presente, infine, che il Capo III, composto dal solo articolo 6, è dedicato al riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.), che a tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, deve provvedere a modificare il regolamento di organizzazione sulla base dei criteri di seguito indicati (comma 1).

Rileva, poi, che i criteri in base ai quali modificare il regolamento sono la semplificazione e razionalizzazione degli uffici e rimodulazione della pianta organica, come determinata dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; la riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legislativo n. 266 del 1993, il cui limite massimo passa da dieci a sette. Sul punto, la relazione tecnica al provvedimento prevede che tale riduzione comporti un risparmio di spesa pari a circa euro 280.000.

Il comma 2 stabilisce che il nuovo regolamento di organizzazione dell'Age.Na.S, approvato con le procedure di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 115 del 1998, deve tenere conto dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Agenzia in materia di educazione continua in medicina; di monitoraggio e valutazione della qualità e sicurezza delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e dei relativi costi, inclusa la valutazione dei sistemi regionali di direzione e controllo relativamente alla qualità dei servizi ero-

gati, all'appropriatezza delle prestazioni e alla valutazione del personale; di formazione, ricerca e innovazione nel campo della salute, ivi compresa la valorizzazione e il trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.

Il Capo IV, articoli da 7 a 9, è dedicato al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). Gli Istituti, con le loro dieci sedi centrali e novanta sezioni territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al Servizio sanitario nazionale un'articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.

Il provvedimento in esame, oltre a una ridefinizione della figura del Direttore generale, prevede modalità di raccordo tra gli IZS e le università. L'articolo 7 novella il decreto legislativo n. 270 del 1993, recando modificazioni agli articoli 1, 2, 3 e 6. In particolare l'articolo 7, comma 1, lettera a), aggiunge il comma 6-bis all'articolo 1 del citato decreto legislativo. Tale nuovo comma stabilisce che gli istituti, in accordo con le *ex* facoltà di medicina veterinaria, possono svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca e possono erogare, nell'ambito dei finanziamenti già previsti a legislazione vigente, borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i *master* di area veterinaria. Tali studenti, ai fini della partecipazione alla formazione e nell'ambito delle predette borse di studio, potranno essere ammessi anche a partecipare a progetti di ricerca svolti dagli Istituti medesimi.

Osserva, poi che la successiva lettera b) introduce i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 2 del decreto-legislativo n. 270 del 1993. In particolare, il comma 3-bis, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 183 del 2010, e al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-

scientifica degli IZS in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, prevede che il Ministero della salute emani indirizzi operativi finalizzati alla omogenea applicazione del decreto in esame; il comma 3-ter prevede che il Ministero della salute effettui delle verifiche anche sulle risorse eventualmente erogate agli Istituti, diverse da quelle assicurate a carico dello Stato tramite il Fondo sanitario nazionale e a carico del Ministero stesso.

La lettera c) novella l'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, in materia di organizzazione del Consiglio di amministrazione, aggiungendo un periodo. La novella prevede che il rappresentante designato dal Ministro della salute nel Consiglio di Amministrazione sia scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli IZS.

La successiva lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo in questione. Il comma, come sostituito, prevede che il Direttore generale abbia la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisca e ne diriga l'attività scientifica. Il Direttore generale, con un'innovazione della disciplina vigente, deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale nelle specifiche materie di attività degli Istituti. Il Direttore è nominato dalla Regione dove ha sede l'Istituto, d'intesa con il Ministro della salute (precedentemente era prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni) e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute. In caso di assenza di intesa, al fine di assicurare il funzionamento dell'ente, alla nomina provvede, previa diffida, il Ministro della salute. Dal punto di vista procedurale, si provvede ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, che disciplina i criteri, i termini, le modalità di produzione delle certificazioni richieste e i criteri di valutazione dell'attività e dei risultati conseguiti dal direttore generale. Come avviene già a legislazione vigente, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo

e da un Direttore sanitario, al quale la novella attribuisce la gestione delle attività di ricerca dell'Istituto.

Infine, la lettera e) inserisce, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993, il comma 1-bis. Il comma introdotto prevede che una quota parte dei finanziamenti dei quali gli Istituti sono destinatari sia utilizzata per l'attività di ricerca dei propri Centri di riferimento nazionale.

L'articolo 8 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame, le regioni procedano al riordino degli IZS secondo quanto precedentemente stabilito dall'articolo 7 (comma 1). In caso di mancato rispetto di tale termine, si applica l'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, relativo all'esercizio del potere sostitutivo come previsto dall'articolo 120 della Costituzione (comma 3). Rispetto al termine per la nomina dei direttori generali, il comma 3 dispone che essa deve effettuarsi all'entrata in vigore delle norme regionali in materia di riordino degli IZS, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto in esame. Il successivo comma 4 stabilisce infine che, in caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi.

L'articolo 9 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento al decreto in esame, il consiglio di amministrazione di ciascun Istituto provveda alla revisione del rispettivo statuto. Lo statuto è approvato dalla regione in cui l'Istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e province autonome competenti in caso di istituti interregionali (comma 1). Nel caso di inerzia del Consiglio di amministrazione, il Presidente della regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un Commissario *ad acta* che provvede alla revisione dello Statuto dell'ente (comma 2).

Il Capo V ridefinisce il rapporto di vigilanza fra il Ministero della salute e gli enti oggetto del riordino secondo i criteri

di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 183 del 2010.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 10 indica che la funzione di vigilanza attribuita al Ministero della salute si estrinseca nel potere di emanare atti di indirizzo e direttive nelle materie afferenti ai compiti e alle funzioni istituzionali degli enti medesimi, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta (comma 1). La funzione di vigilanza può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute, nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza (comma 2). Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva nei novanta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In caso di richiesta di riesame, gli enti possono recepire le osservazioni nei successivi dieci giorni e riproporre quindi il nuovo testo per il controllo, oppure possono motivare in merito alle ragioni per le quali ritengono di confermare il precedente testo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei nuovi atti, il Ministero procede all'approvazione o all'annullamento degli atti (comma 3). Le deliberazioni, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico e i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 4).

Ai sensi dell'articolo 11, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 10.

Rileva, infine, che il Capo VI, composto dal solo articolo 12, reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame, preannuncia l'intenzione di inserire nella sua proposta di parere, che si riserva di formulare al termine del dibattito, alcune condizioni volte ad estendere anche agli Istituti zooprofilattici sperimentali l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 10 e ad escludere le variazioni del ruolo organico, il bilancio e il rendiconto dal novero degli atti che devono essere trasmessi al Ministero della salute, ai sensi del citato comma 2.

Luciana PEDOTO (PD) rileva che nello schema di decreto in esame non è stata inserita la Croce rossa italiana, pur espressamente contemplata nella norma di delega.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di espressione del parere della Conferenza unificata. Esprime, quindi, un giudizio fortemente positivo sul complesso del provvedimento in esame, che persegue efficacemente la razionalizzazione della spesa, senza compromettere la funzionalità degli enti interessati.

Anna Margherita MIOTTO (PD), riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame sui contenuti del provvedimento in titolo, chiede al Governo quali ulteriori enti intenda sottoporre a riordino entro il termine di scadenza della delega. Chiede, inoltre, se sia possibile acquisire maggiori informazioni sulle concrete modalità di esercizio dell'attività di vigilanza da parte degli altri dicasteri, nei confronti dei rispettivi enti vigilati.

Il ministro Ferruccio FAZIO, rispondendo ai colleghi intervenuti, precisa che il Ministero ha già predisposto lo schema di decreto per il riordino della Croce rossa italiana, che è in attesa di essere inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, e non intende procedere al riordino di ulteriori enti vigilati nell'ambito dell'esercizio della delega in discorso. Precisa, altresì, che gli uffici del suo Dicastero

hanno tenuto conto della disciplina dell'attività di vigilanza da parte degli altri ministeri e possono fornire, a chiunque vi abbia interesse, ogni informazione al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Eugenia Roccella e Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del progetto di legge in titolo e dà la parola al relatore e al Governo per la replica.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, intervenendo in sede di replica, prende atto con soddisfazione che dal dibattito è emersa una condivisione di fondo delle finalità della sua proposta di legge, la cui urgenza è confermata dai dati forniti dal Governo, secondo i quali il numero di embrioni crioconservati è attualmente pari a circa 10 mila unità, risultando triplicato in seguito alla pronuncia della Corte co-

stituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Prende atto, altresì, delle forti perplessità espresse dal Governo sulla possibilità di attivare la biobanca istituita presso l'ospedale Maggiore di Milano. In proposito, osserva, tuttavia, che tali problemi avrebbero dovuto essere affrontati dal Governo prima che si giungesse alla situazione attuale. Ritiene, inoltre, che nel prosieguo dell'esame debbano essere tenuti nella dovuta considerazione gli interventi dei colleghi che si sono soffermati sui requisiti anagrafici degli aspiranti genitori. Pur avendo preso atto della decisione della presidenza di abbinare la proposta di legge n. 4308 Farina Coscioni al suo progetto di legge, osserva che detta proposta ha un ambito di intervento molto più ampio, non limitandosi ad affrontare il problema degli embrioni crioconservati. Si dichiara, infine, perplesso su quanto appreso dalla stampa circa la presunta volontà del Governo di lasciare gli embrioni crioconservati nei centri in cui attualmente si trovano, anche a causa dei problemi che potrebbero sorgere in seguito alla chiusura di tali centri.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda, rivolta al relatore, come la sua proposta di legge n. 4308 sia volta a correggere alcuni aspetti della legge n. 40 del 2004, che il partito cui il relatore appartiene ha fortemente contrastato. Invita, pertanto, il relatore a chiarire se abbia mutato il proprio parere su tale legge e, in ogni caso, quali proposte intenda formulare in ordine al prosieguo dell'esame.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, precisa che né lui né il suo gruppo hanno mutato il proprio giudizio sulla legge n. 40 del 2004, mentre ultimamente si ha l'impressione che siano soprattutto i colleghi radicali a cambiare spesso opinione. Propone pertanto, in coerenza con le motivazioni precedentemente espresse, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la sua proposta di legge n. 2058.

Mariella BOCCIARDO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, preannuncia l'imminente presentazione di una sua proposta di legge sulla materia in discussione.

Paola BINETTI (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa di essere intervenuta, nel corso della discussione, sulla sola proposta di legge n. 2058 Palagiano, mentre nutrirebbe perplessità assai maggiori sull'abbinata proposta di legge della collega Farina Coscioni.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta del relatore di adottare il progetto di legge n. 2058 Palagiano come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Eugenia ROCCELLA desidera fornire alcune precisazioni rispetto a questioni emerse nel corso del dibattito. Osserva, in particolare, che i fondi stanziati per l'istituzione della biobanca presso l'ospedale Maggiore di Milano sono stati utilmente impiegati per la realizzazione di una struttura che sarà comunque utilizzata. Peraltro, il suo Ministero ha provveduto a istituire una commissione al fine di accertare le ragioni del mancato trasferimento degli embrioni crioconservati presso tale biobanca, giungendo alla conclusione che esso è dipeso soprattutto dalle preoccupazioni di ordine giuridico e assicurativo dei centri in cui gli embrioni attualmente si trovano. Ritiene, inoltre, che la destinazione di tali embrioni a fini di ricerca non costituisca una soluzione praticabile, in quanto la ricerca necessita di embrioni prodotti per tale specifica finalità, come dimostra il caso del Regno Unito, dove gli embrioni non impiantati vengono distrutti, senza che gli istituti di ricerca ne facciano richiesta. Più in generale, ritiene che il problema degli embrioni crioconservati debba essere affrontato, anche alla luce del sensibile aumento del loro numero in seguito alla sentenza della Corte costituzionale sulla legge n. 40 del 2004. Si dichiara, pertanto, favorevole all'adozione della proposta di

legge n. 2058 Palagiano come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge n. 2058 Palagiano come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 2058 Palagiano, adottata come testo base, alle ore 15 di martedì 13 dicembre 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.

Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter-1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2011.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, dà conto della lettera, in data 27 ottobre 2011, con cui il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome comunica che la Conferenza medesima ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di testo unificato presentata il 28 settembre scorso. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa procedere all'adozione di tale proposta come testo base per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita il relatore a verificare l'opportunità di apportare modifiche di natura formale alla proposta di testo unificato presentata lo scorso 28 settembre, al fine di addive-

nire all'adozione di un nuovo testo base nel corso della prossima settimana.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a procedere nel senso indicato dal presidente, purché, nella prossima settimana, l'esame della proposta non subisca ulteriori rinvii.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 ottobre 2011.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) chiede alla presidenza di verificare se la Commissione sia in numero legale per procedere a votazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del regolamento, la verifica del numero legale in Commissione deve essere richiesta da quattro deputati.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, passando a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 11, auspica l'approvazione del suo nuovo emendamento 11.13 (*vedi allegato*), nonché del suo emendamento 11.11, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 11.9, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo la parola « presenza », la seguente: « quotidiana »; ritira, pertanto, il suo emendamento 11.12.

Invita, quindi, i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco RONDINI (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 11.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Raisi 11.2 e 11.3: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 11.13 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 11.13 del relatore, l'emendamento Raisi 11.4 risulta precluso. Costata, quindi, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Raisi 11.5, Ceccacci Rubino 11.6 e Raisi 11.7: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 11.11 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raisi 11.8: s'intende vi abbia rinunciato.

Marco RONDINI (LNP) riformula l'emendamento Laura Molteni 11.9, di cui è cofirmatario, nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Laura Molteni 11.9 (*nuova formulazione*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento Viola 11.10, di cui è cofirmataria.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 12, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Laura Molteni 12.1 e Raisi 12.2, soppressivi dell'intero articolo, invitando, pertanto, i presentatori a ritirare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario Francesca MARTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Laura Molteni 12.1 e Raisi 12.2 (*vedi allegato*), risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.

Testo unificato C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandi, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo, C. 4477 Binetti e C. 4489 Miotto.

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.

C. 1287 Di Centa.

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.

C. 4269 D'Anna.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 11.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-strutturali e gestionali dei rifugi per i quali ciascun animale deve disporre, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di spazio calpestabile adeguato alla propria taglia, di cui almeno il trenta per cento coperto. I rifugi non possono ospitare più di duecento animali contemporaneamente.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

11. 13. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire la parola: avvalersi con le seguenti: garantire la quotidiana assistenza veterinaria avvalendosi.

11. 11. Il Relatore.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I comuni adottano misure volte a promuovere la presenza quotidiana di volontari di un'associazione riconosciuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), presso i rifugi.

11. 9. *(Nuova formulazione).* Laura Molteni, Vanalli, Rondini.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Laura Molteni, Rondini, Vanalli.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Raisi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (*Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*) 133

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 ed abbinata, nuovo testo unificato (Parere alla IV Commissione) (*Esame e rinvio*) 134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

AVVERTENZA 135

ERRATA CORRIGE 135

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.

Atto n. 168.

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(*Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento*).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nelle scorse settimane la Commissione ha svolto un articolato ciclo di audizioni, finalizzato ad acquisire valutazioni aggiornate con riferimento ai nuovi testi trasmessi dal Governo nello scorso luglio. Ricorda altresì che nella seduta del 25 ottobre scorso, è emersa la necessità di un adeguato margine di tempo per trarre le conclusioni dell'attività istruttoria svolta; inoltre il relatore Faenzi, nel sottolineare l'opportunità di acquisire l'orientamento dei gruppi, si era riservata di formulare una prima ipotesi di rilievi per la seduta odierna.

Al riguardo, segnalando che il relatore avverte l'esigenza di un ulteriore tempo di riflessione, anche in ragione degli approfondimenti in corso con il Governo, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 ed abbinate, nuovo testo unificato.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla IV Commissione Difesa.

Vincenzo TADDEI (PT), *relatore*, ricorda che le proposte di legge esaminate dalla Commissione Difesa sono finalizzate a stabilire nuovi limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e dell'Arma dei Carabinieri, equiparando altresì i citati limiti tra i cittadini di entrambi i sessi, al fine di soddisfare le legittime attese di coloro i quali desiderino entrare a far parte di tali corpi. Tale criterio, nel nuovo testo unificato elaborato nel corso dell'esame presso la Commissione Difesa, è stato sostituito con quello della individuazione di parametri scientifici più efficaci e attendibili, da demandare a successivo atto regolamentare.

In particolare, il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è sostituito con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, e la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita da una previsione relativa a

parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo tabelle che saranno stabilite da apposito regolamento.

Di conseguenza, con regolamento adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni della legge. Lo schema di regolamento sarà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia.

Con il medesimo regolamento di cui al comma 2 saranno determinati, in conformità ai parametri stabiliti ai sensi del comma 2, i requisiti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato – che interessa la competenza della Commissione Agricoltura – e sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4, e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 (riguardanti, per l'appunto, i limiti di altezza per i concorsi, rispettivamente, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; del Corpo della Guardia di finanza; del Corpo forestale dello Stato).

Ricorda infine che la vigente normativa in materia, dettata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 1991, n. 138 – che con la nuova legge si intende modificare – stabilisce che per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00677 Zucchi: Sulle iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni

provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 12 ottobre 2011, a pagina 79, seconda colonna, ventinovesima riga, articolo aggiuntivo 5.02, capoverso Art. 12, comma 1, dopo le parole: « *nel rispetto delle finalità del presente decreto* » si intendono aggiunte le seguenti « e della salute ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 26 ottobre 2011, a pagina 177, prima colonna, trentottesima riga, la parola: « *conclusione* » si intende sostituita con la seguente « *rinvio* » e nella seconda colonna, trentesima riga, le parole « *Dichiara conclusa l'audizione.* » si intendono soppresse.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2011	137
Comunicazioni del Presidente	137

*Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza
del presidente Massimo D'ALEMA.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33,
comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei
Servizi di informazione per la sicurezza nel
1° semestre 2011.**

Il senatore PASSONI (PD) e il deputato
LAFFRANCO (PdL) procedono all'illustra-
zione del documento all'ordine del giorno

sul quale intervengono il presidente
D'ALEMA (PD) e il senatore BELISARIO
(IdV).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra
seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge co-
municazioni concernenti la documenta-
zione pervenuta e l'organizzazione dei la-
vori.

La seduta termina alle ore 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138
Comunicazioni del Presidente	138

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

Giovedì 3 novembre 2011. – Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.

La seduta comincia alle 10.25.

Comunicazioni del Presidente.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, comunica che, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di desecretare il resoconto stenografico dell'audizione del Direttore sanitario del Policlinico « Ago-

stino Gemelli », svoltasi il 12 ottobre 2011, ad eccezione di limitatissimi riferimenti a dati sensibili che rimarranno segreti.

Propone pertanto, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento interno, nonché dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*), della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti, che la Commissione disponga la desecretazione – ad eccezione dei predetti limitati passaggi – del resoconto stenografico della seduta del 12 ottobre 2011, con contestuale pubblicazione anche sul sito web della Camera.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (<i>Esame e rinvio</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

Giovedì 3 novembre 2011. — Presidenza del presidente Giovanni FAVA.

La seduta comincia alle 14.35.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare.

(Esame e rinvio).

Giovanni FAVA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare.

I relatori, deputati Giovanni FAVA, *presidente*, e Luca SANI (PD), hanno presentato una proposta di relazione che è stata depositata presso la segreteria della Commissione e trasmessa a tutti i componenti la Commissione stessa.

Giovanni FAVA, *presidente, relatore*, illustra la proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i deputati Giovanni SANGA (PD), Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) e Gabriele CIMADORO (IdV), cui replica Giovanni FAVA, *presidente*.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che è fissato alle ore 12 di martedì 22 novembre 2011 il termine per la presentazione delle eventuali proposte di modifiche, che saranno esaminate in una prossima seduta della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di relazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (5^a Senato e V Camera)

Sulla pubblicità dei lavori	4
-----------------------------------	---

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sui documenti di bilancio 2012-2014.	
Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Testo base C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi e C. 4516 Garavini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani. (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	10
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. Emendamenti C. 4624-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
--	----

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Emendamenti C. 98-B La Loggia e abb., approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. C. 1720 Giulietti, C. 1918 Maran e C. 4534 Governo, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	15
---	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4517 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	15
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	19
---	----

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4518 Governo, approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	20
Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4569 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	16
Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	18
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Atto n. 399 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	25
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 ^a Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
IV Difesa	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul reclutamento del personale militare dei ruoli della truppa, a dieci anni dal decreto legislativo n. 215 del 2001.	
Audizione del Capo I Reparto dello Stato Maggiore dell'Esercito, Gen. D. Paolo Gerometta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2011, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 412 (<i>Esame e rinvio</i>)	29
---	----

SEDE REFERENTE:

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. C. 4624-A Governo. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	33
--	----

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. C. 98 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione. Parere su emendamenti</i>)	34
---	----

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 4333. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	38
--	----

Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici. Testo unificato C. 225 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	40
---	----

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 delle legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazioni</i>)	41
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410. (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	46
------------------------------	----

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 11 del 2010, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	46
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	49
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05648 Bernardo: Interventi sulla disciplina del privilegio in materia di accise sui prodotti petroliferi	47
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	52
--	----

5-05649 Fugatti: Interventi per tutelare e rafforzare il sistema creditizio italiano alla luce delle decisioni assunte dai governi dell'Unione europea in materia di requisiti patrimoniali delle banche	47
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	53
--	----

5-05650 Fluvi: Attuazione della disciplina in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi di versamento tributario	48
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	54
ERRATA CORRIGE	48

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4655 Giorgio Conte</i>)	57
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 Senatore Malan, approvata dal Senato, C. 1937 Rosso e C. 3832 Carlucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali. C. 1428 Goisis (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>).	58

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante introduzione della contabilità economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università. Atto n. 395 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti <i>ex ante</i> anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività. Atto n. 396 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	58
Sui lavori della Commissione	59

SEDE CONSULTIVA:

C. 4250 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	60
Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207, approvato in un testo unificato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato e abbinato. Parere alla XII Commissione (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
AVVERTENZA	62

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti, C. 4107 Lolli e C. 4675 Cicchitto	63
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 187, 216-bis e 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati nonché di tracciabilità e di conferimento dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie. C. 4240 Lanzarin (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63
--	----

RISOLUZIONI:

7-00706 Zamparutti: Sul funzionamento dell'impianto di termovalorizzatore Fenice di Melfi.	
7-00722 Margiotta: Sui fenomeni di inquinamento provocati dal malfunzionamento dell'inceneritore Fenice di Melfi (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	64

7-00669 Alessandri: Sulla realizzazione del « Progetto Valle del fiume Po » e del « Progetto di regimazione del fiume Po » promosso dall'AIPO.	
7-00704 Bratti: Sulla realizzazione del progetto valle Po (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) .	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
AVVERTENZA	67

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

Sui lavori della Commissione	69
5-05069 Barbareschi: Necessità di una maggiore assistenza, da parte della società Aeroporti di Roma, nelle procedure di imbarco di passeggeri che viaggiano con bambini	69
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-05506 Ginefra: Modalità di applicazione delle sanzioni conseguenti all'installazione lungo le strade di cartelli pubblicitari abusivi	69
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	76

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. C. 4663 Biasotti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	70
Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (<i>Esame e rinvio</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2011, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea. Atto n. 413 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	72
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci: esame del documento conclusivo (<i>Esame documento conclusivo e rinvio</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	74
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, ingegner Mauro Moretti, sulla situazione attuale e sulle prospettive future del gruppo	74
--	----

AVVERTENZA	74
------------------	----

ERRATA CORRIGE	74
----------------------	----

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO DEI NOVE:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191/B	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico. Nuovo testo C. 3555 Moffa (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	117
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio	120
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio, C. 937 D'Ippolito Vitale, C. 3010 Renato Farina	120
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
---	-----

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute. Atto n. 410 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	122
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita. C. 2058 Palagiano e C. 4308 Farina Coscioni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	128
--	-----

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 278-799-977-ter- 1552-1942-2146-2355-2529-2693-2909/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
--	-----

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone, C. 2405 Minardo e C. 2665 Mannucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
---	-----

ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	132
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131
---	-----

AVVERTENZA	131
------------------	-----

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto
n. 164.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parla- mentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento</i>)	133
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 ed abbinate, nuovo testo unificato (Parere alla IV Commis- sione) (<i>Esame e rinvio</i>)	134
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
---	-----

AVVERTENZA	135
------------------	-----

ERRATA CORRIGE	135
----------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICAEsame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007
sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2011 137

Comunicazioni del Presidente 137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO
SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 138

Comunicazioni del Presidente 138

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (*Esame e
rinvio*) 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 8,20



16SMC0005570